

PIANO TRIENNALE INTEGRATO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2020-2022

Con delibera n. 1 del 27 gennaio 2020 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, vista la proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ha adottato il piano triennale della prevenzione e della corruzione triennio 2019-2021¹. Si precisa che il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, della legge 06.11.2012, n. 190 per come modificata ed integrata dal decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 e più recentemente dal decreto legislativo 25.05.2016, n. 97 nonché dalle ss. mm. ed in medio tempore intervenute².

¹ Il piano che di seguito viene riportato costituisce un aggiornamento ragionato del piano triennale adottato dal Consiglio per il triennio 2019- 2022. Si precisa, altresì, che nel presente piano viene indicata la nomina del Responsabile per l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) in ottemperanza all'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

² Il presente piano è stato redatto avuto riguardo anche alle indicazioni di cui: - agli adempimenti previsti dall' art. 1, comma 32 della legge 190 del 2012 e alle modalità operative per l'anno 2020; - ai chiarimenti forniti dall'Autorità relativamente al Bando-tipo n. 1-Servizi e forniture in generale e al Bando tipo n. 2 Servizi di pulizia; - alle indicazioni sull'uso di mezzi di comunicazione elettronici per gli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro; - alla delibera n. 839 del 2 ottobre 2018 con cui il Consiglio dell'Autorità ha aggiornato i prezzi di riferimento della carta in risme nella misura del +9,541% rispetto ai prezzi pubblicati nel settembre 2017; - alla delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 recante "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione"; - alla delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 recante "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione"; - alla delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 recante "Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019"; - al comunicato a firma del Presidente pro tempore f.f., Professore Merloni, del 13 novembre 2019 recante "Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – differimento al 31 gennaio 2020 del termine per la pubblicazione"; - al comunicato a firma del Presidente pro tempore f.f., Professore Merloni, del 27 novembre 2019 recante "Chiarimenti in merito all'uso della Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"; - al comunicato a firma del Presidente pro tempore f.f., Professore Merloni, del 28 novembre 2019 ove sono indicate i requisiti soggettivi per la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza negli enti pubblici non economici; - alla delibera n.1201 del 18 dicembre 2019 recante "indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione - art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001". Si ricorda da ultimo che il presente piano è stato adottato avuto riguardo alle previsioni di cui al d. l. 162/2019 (c.d. "Milleproroghe") che, si da ora si rileva, ha sospeso l'applicazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza concernenti i dati di cui all'art. 14, comma 1, del d. lgs. 33 del 2013.

IL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE

Premessa pag. 4

1. QUADRO NORMATIVO

1.1. La disciplina di riferimento per la redazione del Piano pag. 11

1.2. I fatti corruttivi pag. 14

2. ASSETTO ORGANIZZATIVO

2.1. La legge 247 del 2012 pag. 15

2.2. I componenti e le strutture afferenti pag. 16

3. GLI ATTORI DEL SISTEMA DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

3.1. Il Consiglio dell'Ordine: specificazione di ulteriori compiti pag. 17

3.2. Il responsabile per la prevenzione della corruzione pag. 17

3.3. Il responsabile per la trasparenza pag. 19

3.4. I Referenti interni al Consiglio per l'assolvimento degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza: responsabili trasmissione dati al RPCT; responsabile della pubblicazione dei dati e dell'inserimento degli stessi. pag. 19

3.5. I dipendenti pag. 20

3.6. I destinatari del Piano pag. 21

4. METODOLOGIA PER L'ADOZIONE DEL PIANO

4.1. La individuazione delle Aree di Rischio pag. 21

4.2. Le misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPCT pag. 23

4.3. Le individuazioni delle Aree di Rischio nel Consiglio Nazionale pag. 23

5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE (rinvio) pag. 24

PARTE SECONDA

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

1. SEZIONE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (S.T.I.) pag. 25

2. CODICE DI COMPORTAMENTO pag. 35

3. ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE pag.42

4. OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE pag. 43

5. SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO - ATTIVITA' E INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI pag. 44

6. INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DEGLI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE pag.44

7. AREE A RISCHIO (rinvio: cfr Allegato A) pag. 47

8. ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (c.d. pantouflage – revolving doors) pag. 47

9. FORMAZIONE DI COMMISSIONI ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE pag. 48

10. TUTELA DEL SOGGETTO CHE SEGNALE ILLECITI (whistleblowing) pag. 50

11. FORMAZIONE DEL PERSONALE pag. 52

12. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE pag. 53

13. MONITORAGGIO

13.1. dei tempi procedurali pag. 53

13.2 dei rapporti amministrazione/soggetti esterni pag. 54

PARTE TERZA

IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ

1. LA RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PER VIOLAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE pag. 54

2. LA RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI PER OMISSIONE TOTALE O PARZIALE NELLE PUBBLICAZIONI pag. 54

ALLEGATI

A. Criteri di determinazione del fattore di rischio relativo, applicato ad ogni singolo processo dell'area di analisi.

B. Tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate.

Premessa

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell'orientamento n. 80 del 7 ottobre 2014 ha affermato che i collegi e gli ordini professionali sono enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale e, pertanto, sono sottoposti all'applicazione della legge n. 190/2012 e dei decreti attuativi. Inoltre, con delibera n. 145 del 21 ottobre 2014 ha espresso parere positivo in merito all'applicazione della normativa anticorruzione di cui alla L. 190/2012 anche agli ordini professionali, richiamando:

- l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 che dispone "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI",
- e l'art. 3, comma 1 del D.P.R. 68/1986 che prevede che, all'interno del comparto del personale degli enti pubblici non economici, rientra anche il personale degli ordini e dei collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali.

Viene, dunque, ribadita l'appartenenza degli ordini alla categoria degli enti pubblici non economici, rendendo ad essi applicabile l'art. 1, comma 59 della L.190/2012 che sancisce che le disposizioni di prevenzione della corruzione (di cui ai commi da 1 a 57 del suddetto articolo) si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, nella cui classificazione rientrano, appunto, anche gli ordini professionali in quanto enti pubblici non economici. Si ricorda che con la Delibera dell'ANAC n. 145/2014 è stata oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio il quale con sentenza n. 11392/2015 depositata in data 24/09/2015 nel rigettare il ricorso ha, comunque, dettato il principio generale in virtù del quale "la generalità e l'astrattezza della norma di legge in questione comporta, dunque, la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici; ma perché tale applicazione avvenga concretamente occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente".

Vista la statuizione del Giudice amministrativo, il Consiglio ha tempestivamente deliberato il Piano integrato avendo riguardo alle specifiche peculiarità del Consiglio Nazionale Forense. Nelle more è stato adottato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"

("Decreto Madia"), che costituisce il primo degli undici decreti attuativi della delega di cui all'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 ("Legge Madia"), che ha apportato alcune modifiche ai primi 14 commi della legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ("Legge Severino"), e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Decreto Trasparenza"). In particolare, il Decreto Madia persegue i seguenti obiettivi: - ridefinire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; - prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la - concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle PA; - razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione; - individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

Il Capo I del Decreto Madia apporta significative modifiche, di seguito indicate, al Decreto Trasparenza.

a) Ambito di applicazione soggettivo

L'art. 3, secondo comma del Decreto Madia introduce il nuovo articolo 2 bis nel Decreto Trasparenza, che prevede che la disciplina obblighi in materia di trasparenza si applichi, oltre che alle PA e agli altri soggetti già previsti nella previgente disciplina, anche ad ulteriori categorie di soggetti (c.d. "Destinatari"), in quanto compatibile, e specificamente: - **agli enti pubblici economici ed agli ordini professionali**; - alle società in controllo pubblico secondo la definizione fornita dall'emanando Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ad eccezione delle società quotate; dunque, a differenza della disciplina previgente, alle società controllate da PA ex art. 2359 c.c., si applica il Decreto Trasparenza, per qualsiasi tipo di attività e non più solo per quelle di pubblico interesse; - alle società a partecipazione pubblica non maggioritaria, come definite dall'emanando Testo unico in materia di società a partecipazione, limitatamente ai dati e documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'UE; in precedenza, invece, tali società erano soggette solo ai commi 15-33 della legge Severino; - alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, da PA e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da PA.

b) Ambito di applicazione oggettivo

Il Decreto Madia, ha modificato l'art 1, comma primo, del Decreto Trasparenza stabilendo espressamente che al fine di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa deve essere garantita l'accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle PA, dunque non limitando l'accessibilità alle sole "informazioni relative all'organizzazione e all'attività delle PA". La previsione di cui innanzi è estesa, per espressa previsione normativa, anche agli altri soggetti di cui all'art. 2 bis del Decreto Trasparenza per come introdotto dall'art. 3 del Decreto Madia.

c) Accesso civico

Il Decreto Madia conferma l'impostazione dell'art. 5 del Decreto Trasparenza di garantire a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, di poter accedere ai documenti della PA, fatto salvo il rispetto di alcuni limiti, introdotti nel Decreto Trasparenza e previsti all'articolo 5 bis, a tutela di interessi pubblici o privati di particolare rilevanza. In altri termini, così come chiaramente posto in evidenza dalla Relazione illustrativa, la disciplina dell'accesso civico dettata dal Decreto Trasparenza si differenzia dalla legge 241/90 in materia di accesso ai documenti informativi, perché, nella prima ipotesi, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere "titolare di un interesse diretto, concreto, e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", così come invece stabilito per l'accesso ai sensi della legge sul procedimento amministrativo. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente ed ai controinteressati. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il suindicato termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza ("RPCT"), che deve decidere nel termine di 20 giorni. Avverso la decisione della PA competente o in caso di richiesta di riesame avverso la decisione del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al TAR.

d) Obblighi di pubblicazione

Il Decreto Madia specifica inoltre la disciplina relativa agli obblighi di pubblicazione e prevede: d1. obblighi di pubblicazione in capo a ciascun soggetto di cui all'art. 3, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale, dei dati sui propri pagamenti, con particolare riferimento (i) alla tipologia di spesa sostenuta, (ii) all'ambito temporale di riferimento, (iii) ai beneficiari (art. 4 bis Decreto Trasparenza), del Piano triennale di prevenzione della corruzione, con l'indicazione dei responsabili per la trasmissione e la pubblicazione dei Documenti (art. 10 Decreto Trasparenza), e delle misure integrative della corruzione ex art. 1. Comma 2 bis della Legge Severino (arti. 12 Decreto Trasparenza); d2. la possibilità di assolvere agli obblighi di pubblicazione delle banche dati mediante "rinvio", attraverso l'indicazione sul sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati (art. 9 bis Decreto Trasparenza); d3. l'obbligo di indicare, sia in modo aggregato che analitico, negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti, gli obiettivi di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale; il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale (art. 14 Decreto Trasparenza). Risulta invece abrogato l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione e concessione e quelli relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione di personale e, con riferimento ai provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture, o servizi e/o agli accordi stipulati dai soggetti di cui all'art. 3 del

Decreto Madia con soggetti privati o pubblici; viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne (i) il contenuto, (ii) l'oggetto, (iii) l'eventuale spesa prevista e (iv) gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento (art. 23 Decreto Trasparenza).

e) Responsabilità dirigenziale e sanzioni

Il Decreto Madia prevede specifiche ipotesi di responsabilità dirigenziale nei casi in cui siano violate le norme sulla trasparenza appena descritte e, nello specifico, quelle attinenti all'accesso civico e agli obblighi di pubblicazione, stabilendo che: - il differimento e la limitazione dell'accesso civico sono idonei a dar luogo a responsabilità dirigenziale e responsabilità per danno all'immagine della PA o comunque degli altri soggetti di cui all'art. 3 e cioè di quelli di cui all'attuale art. 2 bis del Decreto Trasparenza; - il potere di irrogare le relative sanzioni spetta all'ANAC e non più alla autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 689/1981; - costituisce ipotesi di responsabilità in capo al dirigente la mancata effettuazione della comunicazione relativa agli emolumenti a carico della finanza pubblica e la mancata pubblicazione dei dati.

Il Capo II del Decreto Madia apporta le seguenti modificazioni alla Legge Severino:

a) viene attribuito all'ANAC il compito di adottare il Piano, in precedenza spettante al Dipartimento della funzione pubblica; tale Piano ha durata triennale e deve essere aggiornato annualmente, costituendo un atto di indirizzo (attraverso l'individuazione dei principali rischi di corruzione e dei relativi rimedi) sia per le PA, ai fini dei rispettivi piani triennali di prevenzione della corruzione ("Piani triennali"), sia per gli altri Destinatari, ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione della corruzione, integrative a quelle adottate ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 (nuovo art. 2 bis Legge Severino);

b) si procede ad una ridefinizione dei ruoli e poteri dell'organo di indirizzo politico, del RPCC e dell'organismo indipendente di valutazione ("OIV") e in particolare:

c) si stabilisce che l'organo di indirizzo politico provveda (a) alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione della trasparenza e (b) all'adozione del Piano triennale su proposta del RPCC entro il 31 gennaio di ogni anno; è previsto che il RPCC sia di rango dirigenziale e debba segnalare all'organo di indirizzo politico ed all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché risponda per omesso controllo sul piano disciplinare ed a titolo di responsabilità dirigenziale nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale, salvo il caso in cui dimostri di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e aver vigilato sull'osservanza del Piano triennale;

d) si prevede che all'OIV spettino i compiti di (d1) verificare la coerenza dei Piani triennali con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, (d2) tener conto, nella misurazione e valutazione delle performance, degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e (d3) verificare il contenuto della relazione sulla performance.

Con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato in via definitiva e pubblicato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA). Questo documento è stato predisposto in attuazione del D. L. n. 90/2014, il quale aveva affidato all'ANAC tutte le funzioni e competenze in tema di trasparenza e prevenzione dei fenomeni corruttivi, previste dalla legge n. 190/2012. L'iter che ha da ultimo condotto alla versione definitiva del Piano, ha visto l'approvazione di un primo testo schematico il 18 maggio 2016, successivamente sottoposto a pubblica consultazione online, in modo che tutti i soggetti interessati potessero fornire osservazioni e contributi utili. Una bozza definitiva era stata pubblicata il 6 luglio stesso anno. In seguito, il 28 luglio del 2016 il Comitato interministeriale per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, presieduto dal ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia, aveva approvato la bozza definitiva.

Infine, come anticipato, giovedì scorso il testo è stato reso ufficiale. Venendo brevemente alla struttura del documento, esso è diviso in una prima parte generale, che affronta il tema della predisposizione di misure anticorruzione all'interno tutte le pubbliche amministrazioni e nei confronti dei soggetti privati da esse controllati, ed una seconda parte che affronta il tema della corruzione in ambienti specifici, in particolare: (i) Comuni; (ii) Città metropolitane; (iii) **Ordini e collegi professionali**; (iv) Istituzioni scolastiche; (v) Tutela e valorizzazione dei beni culturali; (vi) Governo del territorio; (vii) Sanità.

Quanto alla natura del Piano, nel testo si chiarisce che "Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che contempera l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all'interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati".

Inoltre, il PNA si prefigge gli obiettivi di: (i) rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del Piano Triennale per la Corruzione e della Corruzione (PTPC) all'organo di indirizzo; (ii) coinvolgere maggiormente gli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione; (iii) semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e la sezione triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

Con riferimento infine alle misure di prevenzione, il Piano si limita ad indicarne le categorie, lasciandone la specifica individuazione alle singole amministrazioni. Si tratta di: (i) misure di prevenzione oggettiva che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all'azione di interessi particolari

volti all'improprio condizionamento delle decisioni pubbliche; (ii) misure di prevenzione soggettiva che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall'ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri), ad una decisione amministrativa.

1. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (G.U., serie generale, n. 197 del 24.08.2016).

Il PNA 2016 è stato redatto tenuto conto delle novità normative introdotte con il decreto legislativo n. 97/2016 e costituisce atto di indirizzo al quale le amministrazioni pubbliche devono uniformarsi. Difatti il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)». Per ciò che concerne gli Ordini ed i collegi professionali, il PNA ribadisce che essi devono dotarsi, qualora non l'abbiano già fatto, di un piano triennale per la prevenzione della corruzione recante apposita sezione che abbia ad oggetto gli obblighi in materia di trasparenza. In proposito occorre segnalare che a pagina 55 del PNA, l'ANAC si riserva di adottare specifiche Linee guida volte a fornire indicazioni per l'attuazione della normativa in questione, da considerare parte integrante del PNA. In merito agli obblighi in materia di trasparenza l'ANAC si riserva di fornire ulteriori chiarimenti in ordine al criterio della "compatibilità" e ai necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle peculiarità organizzative e dell'attività svolta dagli ordini e collegi professionali.

1.1. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2017.

Con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1208 del 22.11.2017 recante Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione è stato aggiornato il PNA: con particolare riguardo agli Ordini e Collegi professionali non vi sono misure rilevanti se non che venga ribadito la sottoposizione degli stessi alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

1.2. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2018 (G.U., serie generale, n. 296 del 21 dicembre 2018).

Con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1074 del 22.11.2018 recante Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione è stato aggiornato il PNA: con particolare riguardo agli Ordini e Collegi professionali non vi sono misure rilevanti se non che venga ribadito la sottoposizione degli stessi alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

1.3. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (G.U., serie generale, n.287 del 07 dicembre 2019).

Con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1064 del 13.11.2019 recante Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione è stato aggiornato il PNA: con

particolare riguardo agli Ordini e Collegi professionali non vi sono misure rilevanti se non che venga ribadito la sottoposizione degli stessi alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

2- I compiti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

I Consigli dell'Ordine dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ossia la nomina del RPC e l'adozione del PTPC (art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016). Tra i contenuti necessari del PTPC vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art 1, co 8, come novellato dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016).

In merito i Consigli dovranno prestare particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione. Tra questi già l'art. 10, comma 3, del d.lgs. 33/2013, come novellato dall'art. 10 del d.lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali.

In tal caso, ad esempio, l'ANAC ha indicato di pubblicare "dati ulteriori" in relazione a specifiche aree a rischio. La mancanza di tali obiettivi può configurare un elemento che rileva ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 19, comma 5, lett. b) del d.l. 90/2014.

Sempre nell'ottica di un effettivo coinvolgimento dei Consigli nella impostazione della strategia di prevenzione della corruzione, l'ANAC ha ritenuto che ad essi spetta anche la decisione in ordine all'introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPC funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività.

Inoltre, i Consigli, secondo quanto previsto nel PNA, dovranno ricevere la relazione annuale del RPC e possono chiamare quest'ultimo a riferire sull'attività svolta; infine ricevono dallo stesso RPC segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

I Consigli, infine, dovranno comunicare all'ANAC il nominativo del RPCT, utilizzando il modulo pubblicato sul sito web istituzionale dell'ANAC. Dal punto di vista organizzativo, nel PNA è "auspicato" che l'organo di indirizzo (i.e. Consiglio) faccia in modo che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere e che gli vengano assicurati poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura di cui è dotato l'ente, sia nella fase della predisposizione del Piano che delle misure sia in quella del controllo sulle stesse.

Nello specifico l'Autorità, con il Comunicato 28 dicembre 2017, constatata l'esiguità del numero dei Responsabili dell'Anagrafe per la stazione appaltante ("Rasa") abilitati ad operare rispetto al totale di stazioni appaltanti attive nella "Anagrafe unica delle stazioni appaltanti" ("Ausa"), ha richiamato i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza ("Rpct") ad adempiere in merito.

In proposito, si ricorda che nel "Piano nazionale Anticorruzione 2016", approvato con Determinazione Anac n. 831/16, l'individuazione del "Rasa" è individuata come misura organizzativa di Trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. In caso di mancata indicazione nel "Ptct" del nominativo del "Rasa", previa richiesta di chiarimenti al "Rpct", l'Autorità può esercitare il potere di ordine ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 190/12, nei confronti dell'Organo amministrativo di vertice o del "Rpct", nel caso l'omissione dipenda da quest'ultimo. Resta salva la facoltà delle Amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l'opportunità di attribuire ad un unico soggetto entrambi i ruoli ("Rasa" e "Rpct") con le diverse funzioni previste, rispettivamente, dal Dl. n. 179/12 e dalla normativa sulla Trasparenza, in relazione alle dimensioni ed alla complessità della propria struttura. Con precedente Comunicato del Presidente dell'Autorità del 20 dicembre 2017, rubricato "Richiesta ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante ('Rasa')", si richiamano gli "Rpct" a verificare che il "Rasa", indicato nel "Piano triennale per la prevenzione della corruzione", si sia attivato per l'abilitazione del profilo utente di "Rasa" secondo le modalità operative indicate nel Comunicato 28 ottobre 2013.

2. Conclusioni.

In conclusione, proprio in applicazione della normativa anzidetta sull'anticorruzione, gli Ordini i suddetti enti hanno l'obbligo di

- predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione che contenga il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico;
- nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- adempiere, in quanto compatibile, agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013 e, da ultimo,
- attenersi ai divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013.

Infine, come precisato dall'Anac i dirigenti e i quadri di un'amministrazione pubblica, ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, che esercitano la professione di avvocato per conto dell'ente di appartenenza sono destinatari del Piano triennale di prevenzione della corruzione (orientamento n. 27 del 28 maggio 2014).

PARTE PRIMA STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE

1. QUADRO NORMATIVO

1.1. Disciplina di riferimento per la redazione del Piano

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione), recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", entrata in vigore il 28 novembre 2012, è volta a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, allineando l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti di contrasto alla corruzione delineati da convenzioni internazionali.

Invero, l'intervento normativo nasce per ottemperare agli obblighi internazionali, in particolare alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, cosiddetta "Convenzione di Merida" - ratificata dall'Italia con la legge 3 agosto 2009, n. 116 - e soprattutto alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo) - ratificata con la legge 28 giugno 2012, n. 110 - nonché al rapporto redatto dal GRECO, "Group of States against corruption", istituito in seno al Consiglio di Europa, che ha adottato la raccomandazione in cui l'organo ha invitato gli Stati membri ad adottare un regime sanzionatorio di misure efficaci, proporzionate e dissuasive contro la corruzione.

La Legge 190/2012 pone le linee di una politica di contrasto della corruzione e, insieme al rafforzamento delle misure di tipo repressivo, introduce - o potenzia, ove esistenti - strumenti di prevenzione volti ad incidere in modo razionale, organico e determinato sulle occasioni e sui fattori che favoriscono la diffusione della corruzione e gli episodi di cattiva amministrazione, che sfuggono alla normativa penale.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) costituisce il primo atto di applicazione della novella e lo strumento attraverso il quale organizzare e descrivere la strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo: la sua funzione è di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici dell'ente al rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. Il Piano presuppone, inoltre, il coordinamento con quanto previsto nel Codice di Comportamento, e nella sezione della Trasparenza, formando con esso un corpus organico di norme interne finalizzate alla prevenzione delle illegalità nell'azione amministrativa ed alla diffusione di una cultura improntata sull'etica e sulla trasparenza amministrativa.

Con l'approvazione del PTPC il Consiglio Nazionale Forense (da ora, il Consiglio) degli intendere definire una serie di azioni volte ad arginare il verificarsi di situazioni in cui, nel corso della propria attività, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. I comportamenti corruttivi rilevanti sono, infatti, più ampi delle fattispecie disciplinate dal codice penale e sono tali da comprendere anche le circostanze in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Con la definizione ed attuazione del presente Piano, il Consiglio intende formalizzare le buone prassi amministrative utili a favorire la diffusione della cultura dell'etica e dell'integrità e, soprattutto, individuare misure, anche di carattere generale, che assicurino la riduzione, anche sensibile, del rischio di corruzione.

Per la predisposizione del presente Piano, il Consiglio ha tenuto conto, oltre che delle indicazioni fornite dalla L.190/2012, anche dei seguenti riferimenti normativi:

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013;
- le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (DPCM 16 Gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP), del Piano Nazionale Anticorruzione;
- il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

- le indicazioni fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (ex Civit ora ANAC) che la L. 190/2012 ha individuato quale Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 165/2001 emanato con D.P.R. n. 62/2013;
- il D.Lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50, della Legge 6 Novembre 2012, n. 190) afferente la modifica della disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed adottato dalla Civit (ora ANAC) l'11 Settembre 2013 e dei suoi allegati; -
- il D.LGS. 96/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dal Consiglio direttivo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 03.08.2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 35 del 24.08.2016 e aggiornato con delibera n. 1208 del 22.11.2017 nonché con delibera n. 1074 del 21.11.2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 296 del 21.12.2018.

Da ultimo, il PNA è stato aggiornato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.287 del 07 dicembre 2019.

Il Piano è stato, altresì, redatto tenuto conto: - degli adempimenti previsti dall' art. 1, comma 32 della legge 190 del 2012 e alle modalità operative per l'anno 2019 e 2020; - dei chiarimenti forniti dall'Autorità relativamente al Bando-tipo n. 1-Servizi e forniture in generale e al Bando tipo n. 2-Servizi di pulizia; - delle indicazioni sull'uso di mezzi di comunicazione elettronici per gli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro; - della delibera n. 839 del 2 ottobre 2018 con cui il Consiglio dell'Autorità ha aggiornato i prezzi di riferimento della carta in risme nella misura del +9,541% rispetto ai prezzi pubblicati nel settembre 2017.

Infine, il piano è stato redatto nel rispetto delle indicazioni di cui: - al comunicato a firma del Presidente pro tempore f.f., Professore Merloni, del 13 novembre 2019 recante "Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – differimento al 31 gennaio 2020 del termine per la pubblicazione"; - al comunicato a firma del Presidente pro tempore f.f., Professore Merloni, del 27 novembre 2019 recante "Chiarimenti in merito all'uso della Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"; - al comunicato a firma del Presidente pro tempore f.f., Professore Merloni, del 28 novembre 2019 ove sono indicate i requisiti soggettivi per la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza negli enti pubblici non economici; - alla

delibera n.1201 del 18 dicembre 2019 recante "Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione - art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001".

Si ricorda da ultimo che il presente piano è stato adottato avuto riguardo alle previsioni di cui al d. l. 162/2019 (c.d. "Milleproroghe") che, si da ora si rileva, ha sospeso l'applicazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza concernenti i dati di cui all'art. 14, comma 1, del d. lgs. 33 del 2013. Più nello specifico, il comma 7 dell'art. 1 del D.L. 30/12/2019, n. 162 (c.d. decreto "Milleproroghe") ha sospeso fino al 31/12/2020 la vigilanza e le sanzioni sull'applicazione dell'art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1-bis del medesimo art. 14 del D. Leg.vo 33/2013 ("le pubbliche amministrazioni").

Le norme sulla vigilanza e le sanzioni oggetto di sospensione sono quelle di cui agli artt. 46 e 47 del D. Leg.vo 33/2013. La sospensione si è resa necessaria in conseguenza dell'intervento di Corte Cost. 21/02/2019, n. 20, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1-bis dell'art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, nella parte in cui prevede la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del D. Leg.vo 33/2013 medesimo, comma 1, lettera f), anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali "generalisti" previsti dall'art. 19 del D. Leg.vo 165/2001, commi 3 e 4). Si ricorda che i dati di cui all'art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, lettera f), sono le dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all'art. 2 della L. 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della L. 441/1982 medesima, che devono essere oggetto di pubblicazione limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

1.2. i Fatti Corruttivi

Il concetto di corruzione non è definito nella legge 190. Tuttavia come osservato dalla circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013, "il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati". Pertanto, precisa di seguito il DFP nella medesima circolare, le situazioni rilevanti non si esauriscono nella violazione degli artt. 318, 319, 319-ter del C.P. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Titolo II Capo I del C.P., ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

2. ASSETTO ORGANIZZATIVO

2.1. La legge 247 del 2012. Il Consiglio dell'Ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazione (art. 25).

Composizione e modalità di elezione

L'art. 28 della nuova legge professionale interviene sulla composizione e sulle modalità di elezione del Consiglio, cambiandone la fisionomia al fine di assicurare rappresentatività ai distretti di Corte d'Appello con il maggior numero di iscritti negli Albi. In quest'ottica si opta a favore per un sistema a rappresentanza variabile: infatti, si prevede che "il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto: a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti; b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti; c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti; d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti; e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti; f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti; g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltrecinquemila iscritti. Parimenti rilevante, con riguardo alla composizione dell'Ordine, è l'introduzione del principio di equilibrio tra i generi. L'art. 28 aumenta la durata in carica dell'Ordine da due a quattro anni. Il Consiglio elegge, al suo interno, il Presidente (un Vicepresidente eventuale) un Segretario ed un Tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. E' possibile la nomina di commissioni (art. 32).

Funzioni dell'Ordine circondariale alla luce della legge n. 247/12:

ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazione

La nuova legge professionale forense attribuisce all'Ordine Circondariale compiti e prerogative ed in particolare, il consiglio: a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri; b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi; c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi³², promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica; d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti; e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s); f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50; g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale; h) tutela l'indipendenza e il decoro

professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri; i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati; l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti; m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti; n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1e con le modalità nello stesso stabilite³³; o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula; p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF; q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti; r) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione; s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti; t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti

2.2. I componenti e le strutture afferenti

Attualmente il Consiglio dell'Ordine di Venezia è composto da un numero di Consiglieri pari a 21, eletti nell'elezione del 19 gennaio 2019 ed in carica fino al 31/12/2021. La prima seduta amministrativa per l'insediamento si è svolta il 21 gennaio 2019. Sono state richieste ad ognuno dei Consiglieri proclamati il curriculum vitae e il rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 20 del d. lgs. 39 del 2013 nonché quella di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) e f) del d. lgs. 33 del 2013 per l'anno 2019. Le dichiarazioni di cui all'art. 14 saranno adeguate secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 20 del 2019 relativamente alla ritenuta questione di legittimità costituzionale delle Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016". Si precisa che, alla data di approvazione del presente Piano, sono in corso di aggiornamento i dati de quibus. Da ultimo si segnala che il d. l. 162/2019 (c.d. "Milleproroghe") ha sospeso l'applicazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza concernenti i dati di cui all'art. 14, comma 1, del d. lgs. 33 del 2013. E, pertanto, tali dati seppur richiesti saranno conservati e detenuti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del consiglio.

L'Ordine di Venezia dispone di 6 dipendenti a supporto dell'attività amministrativa. Si avvale, altresì, all'occorrenza della collaborazione di consulenti esterni.

Per i dati relativi ai collaboratori esterni e/o consulenti nonché a dipendenti a tempo determinato si rinvia alla sottosezione apposita della sezione "Amministrazione trasparente".

Il Consiglio, inoltre, opera attraverso una fondazione di diritto privato: Fondazione Feliciano Benvenuti per la formazione continua. Per i dati relativi, si rinvia alla relativa sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente".

Il COA, infine, durante la seduta amministrativa ha istituito la Commissione interna sui Diritti Umani.

3. GLI ATTORI DEL SISTEMA DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

3.1 Il Consiglio dell'Ordine

In ottemperanza agli obblighi di legge il COA: a) adotta il Codice di Comportamento in aderenza al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e a quello Deontologico Forense; b) approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Integrato con la sezione che riguarda gli obblighi di trasparenza.

3.2 Il responsabile per la prevenzione della corruzione

Come precisato dall'Anac il responsabile per la prevenzione della corruzione, sulla base del dettato normativo, è individuato "di norma" e, dunque, preferibilmente, tra dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio. In presenza di determinate circostanze, previa adeguata motivazione, detto incarico può essere esercitato, anche, da un funzionario cui siano affidati incarichi di natura dirigenziale (orientamento n. 26 del 28 maggio 2014). Il RPC, inoltre non è né responsabile dell'ufficio contratti né dell'ufficio preposto alla gestione del patrimonio, infatti a parere dell'Anac, non è opportuno che il responsabile della prevenzione della corruzione rivesta anche il ruolo di responsabile dell'ufficio contratti o dell'ufficio preposto alla gestione del patrimonio, trattandosi di settori maggiormente esposti al rischio della corruzione - vedi circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica – (orientamento n. 38 del 11 giugno 2014). In via generale, la figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. D'ora in avanti, pertanto, il responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

L'ANAC ha precisato che, in attuazione delle nuove disposizioni normative, i Consigli che già hanno nominato un responsabile della prevenzione della corruzione dovranno formalizzare con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa decorrenza.

Con riferimento specifico alla figura del RPCT nell'ambito degli ordini e collegi professionali, il PNA fornisce le seguenti indicazioni: a) il RPCT deve essere individuato all'interno di ciascun Consiglio nazionale, ordine e

collegio professionale (sia a livello centrale che a livello locale); b) il RPCT deve essere individuato, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio.

Nondimeno, vista la peculiare struttura organizzativa degli Ordini e Collegi che non necessariamente dispongono di personale con profilo dirigenziale in tali casi o comunque allorquando il numero dei dirigenti sia esiguo tale da non consentire l'assegnazione ad uno di essi dei compiti del RPCT, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere. Secondo quanto si legge a pagina 18 del PNA, la nomina di un dipendente con qualifica non dirigenziale deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente. Poiché il legislatore ha ribadito che l'incarico di RPCT sia attribuito di norma a un dirigente di ruolo in servizio, è da considerare come un'assoluta eccezione anche la nomina di un dirigente esterno, con onere di una congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. Resta quindi ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell'amministrazione, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti. Inoltre, considerata la posizione di autonomia che deve essere assicurata al RPCT, e il ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, si esclude la nomina di un dirigente ovvero di un dipendente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con il Consiglio ovvero sia legato da un vincolo fiduciario con uno dei suoi componenti (come ad esempio il caso del dirigente/dipendente che occupandosi di contabilità del Consiglio abbia rapporto fiduciario con il Consigliere tesoriere). Infine, nel PNA si precisa che solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

Avuto riguardo a quanto cennato, il COA di Venezia, viste le indicazioni emerse dal d. lgs. 97 del 2016 e alle indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA, non ha ritenuto di poter nominare RPCT alcuno dei dipendenti che prestano la propria opera lavorativa presso la sede amministrativa del Consiglio.

Nello specifico, in assenza di dirigenti, il Consiglio dell'Ordine ha accertato che ognuno dei dipendenti di cui è dotato è responsabile di un ufficio esposto a rischio corruzione gestendo le attività relative a: affari generali; relazioni con l'esterno e relazioni con il pubblico; protocollo atti in entrata ed in uscita, diretti anche a terzi e costitutivi di diritti soggettivi ovvero di interessi legittimi; albi, registri e patrocinio a spese dello Stato; tesoreria.

Ciò valutato, il Consiglio dell'Ordine di Venezia, ha valutato di conferire incarico al Consigliere avv. Maela Coccato al fine di adempiere puntualmente e compiutamente agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'avv. Maela Coccato con la predisposizione dell'aggiornamento del Piano adottato per l'anno 2019, accettava l'incarico.

A ciò aggiungasi che il Presidente dell'Autorità, pro tempore e f.f. Prof. Merloni, con comunicato del 28 novembre 2019 ha fornito alcune precisazioni sull'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione negli ordini e nei collegi professionali in merito alla nomina del RPCT.

In particolare è ivi indicato quanto segue. "Nell'ambito dell'attività di vigilanza, l'Autorità ha riscontrato la non corretta individuazione del soggetto cui affidare i compiti di RPCT all'interno degli ordini/collegi professionali. Come già chiarito nell'approfondimento del PNA 2016, Sezione III dedicata agli ordini/collegi professionali e nel PNA 2019, parte IV, § 1, i criteri di scelta del RPCT, il RPCT deve essere individuato da ciascun consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale sia a livello locale) in un dirigente interno, a conoscenza delle dinamiche e dell'organizzazione dell'Ente di cui fa parte e che pertanto può svolgere al meglio le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente. Qualora l'ordine/collegio, a causa del numero limitato, assegni a propri dirigenti compiti gestionali, sarà possibile individuare quale RPCT uno di tali dirigenti dando la preferenza a quelli cui sono assegnati i compiti gestionali più compatibili con il ruolo di RPCT. In caso di assenza di personale dirigenziale, sarà possibile individuare quale RPCT un profilo non dirigenziale, ferma restando la scelta di personale interno all'Ente. È, inoltre, da considerarsi come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. In via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere dell'Ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere. Pertanto, è da escludersi che possa essere individuato quale RPCT un consigliere eletto presso altra circoscrizione territoriale del medesimo consiglio/ordine o un consulente esterno."

3.3 Il Responsabile per la Trasparenza

Come da indicazione emergente dal d. lgs. 97 del 2016, il Responsabile per la Trasparenza, coincidente con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve provvedere alla redazione e all'aggiornamento della sezione per la trasparenza e l'integrità, che costituirà oggetto di specifica sezione del presente Piano. Per la individuazione dei compiti precipui del Responsabile per la Trasparenza, si rinvia alla seconda sezione, a ciò specificamente dedicata.

3.4 I Referenti interni al Consiglio per l'assolvimento degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza: responsabili trasmissione dati al RPCT; responsabile della pubblicazione dei dati e dell'inserimento degli stessi.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tenuto conto della struttura organizzativa dell'ente, individua nelle persone dei seguenti dipendenti, riportati in ordine alfabetico, i propri Referenti interni per la prevenzione della corruzione nonché per l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza:

Lombardo Manuela	(CF LMBMNL64M45L736D) – data ass. 02/01/84 – liv. C2;
- Toso Francesca	(CF TSOFN69S65L736P) – data ass. 10/10/91 – liv. B3;

- Sartore Milena (Cf SRTMLN68M50B546W) – data ass. 01/07/07 – liv. B2;
- Sposato Marisa (Cf SPSMRS67A58L736o) – data ass. 01/07/07 – liv. B3;
- Brazzolotto Cristina (Cf BRZCST62C61F241L) – data ass. 01/07/07 – liv. B3;
- Villanova Erika (Cf VLLRKE77M50I531Q) – data ass. 04/04/11 – liv. B3

Visto l'esiguo numero di dipendenti, in assenza di uno dei dipendenti stessi, il sostituto viene volta per volta individuato.

I Referenti suddetti svolgono attività informativa nei confronti del RPCT perché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione e un costante monitoraggio sull'attività svolta. L'obiettivo è quello di creare attraverso il network dei Referenti, un sistema di comunicazione e di informazione circolare, per assicurare che le misure di prevenzione della corruzione siano elaborate e monitorate secondo un processo partecipato, che offra maggiori garanzie di successo. In particolare, i Referenti dovranno supportare il RPCT per: a) la mappatura dei processi amministrativi; b) l'individuazione e la valutazione del rischio corruzione nei singoli processi amministrativi e loro fasi; c) l'individuazione di misure idonee all'eliminazione o, se non possibile, riduzione del rischio corruzione; d) il monitoraggio costante dell'attuazione delle misure di contrasto da parte dei dirigenti responsabili; e) l'elaborazione della revisione annuale del Piano. I Referenti vigilano sull'osservanza del Codice di comportamento dando impulso all'avvio, in caso di violazione, dei conseguenti procedimenti disciplinari da comunicarsi comunque e tempestivamente al RPCT e all'Ufficio di presidenza del Consiglio e, ove sia loro consentito, applicano le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e gli indirizzi elaborati e diffusi dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità derivante dallo status di dipendente e comunque sempre in aderenza alle disposizioni previste, ove applicabili e compatibili, dal Testo unico in materia di pubblico impiego e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvederà a comunicare quanto in precedenza, ad ogni singolo dipendente e/o consulente, tramite posta elettronica entro e non oltre gg. 7 dall'approvazione del presente piano.

3.5. I Dipendenti

I dipendenti sono tenuti a: a) collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto coinvolti; b) osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; c) adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013 e del Codice di comportamento; d) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione, secondo gli indirizzi forniti dal RPCT; e) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza seguendo la procedura delineata dal Codice di comportamento e dal presente PTPC. La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità derivante dallo status di dipendente e comunque sempre in aderenza

alle disposizioni previste, ove applicabili e compatibili, dal Testo unico in materia di pubblico impiego e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013.

3.6. I destinatari del Piano

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti: 1. i componenti del Consiglio; 2. i componenti delle Commissioni ad eccezione di quelli esterni facenti parte di Commissioni che non partecipano di decisioni inerenti i procedimenti amministrativi di cui al successivo paragrafo 4.3.; 3. i consulenti; 4. i revisori dei conti; 5. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

METODOLOGIA PER L'ADOZIONE DEL PTPCT

Il Consiglio, al fine di predisporre un idoneo strumento di prevenzione del fenomeno corruttivo, ha operato secondo la seguente metodologia:

- individuazione delle aree a rischio;
- individuazione degli interventi per ridurre i rischi;
- definizione di misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPCT.

4.1. La individuazione delle Aree di Rischio

L'individuazione delle aree a rischio è scaturita da un complesso processo di "Gestione del rischio", cioè dal compimento di tutte le attività che hanno guidato il RPCT per ridurre le probabilità che il rischio di corruzione si verifichi. In particolare, il processo di gestione del rischio ha richiesto la partecipazione ed il coinvolgimento dei dipendenti dell'ente. Infatti, attraverso l'esperienza e le conoscenze dei soggetti coinvolti, è stato possibile individuare con maggiore meticolosità le misure di prevenzione per le singole aree a rischio. In relazione all'individuazione delle aree di rischio, il Consiglio, riservandosi di operare ulteriori approfondimenti in sede di aggiornamento del Piano, ha operato eseguendo preliminarmente una mappatura dei processi, cui ha fatto seguito la valutazione del rischio, ed infine, il trattamento dello stesso. Infine è stato dato ampia attuazione alle disposizioni specifiche in materia individuate nel PNA 2016 nonché a quelle emergenti nel PNA per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Di seguito sono indicate le citate attività, con l'esplicazione della metodologia seguita per ognuna di esse.

Mappatura dei processi. La mappatura ha consentito l'individuazione dei processi e delle loro fasi, permettendo l'elaborazione del catalogo delle singole misure di prevenzione mediante la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dall'ente. Per lo svolgimento di tale attività, infatti, sono stati coinvolti tutti i dipendenti dell'Ordine.

Valutazione del rischio L'attività di valutazione del rischio è stata effettuata per ciascun processo e/o fase di processo mappato e si è articolata in tre fasi: identificazione; analisi e ponderazione del rischio.

Identificazione del rischio Tale sub-fase ha consentito di ricercare, individuare e descrivere i rischi del fenomeno corruttivo. L'attività di identificazione ha, infatti, consentito l'emersione dei possibili rischi per ciascun processo e/o fase di processo, soprattutto attraverso l'analisi del contesto esterno ed interno

all'Ordine. I rischi sono stati identificati soprattutto attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti. In particolare, così come indicato nell'Allegato 5 del PNA 2013 e PNA 2016 (cfr. pagine da 52 a 54), l'identificazione dei rischi è stata operata mediante confronto tra i soggetti coinvolti in ogni processo e/o fase di processo, sia a livello organizzativo che funzionale. Inoltre, un utile contributo è stato offerto dall'analisi del case history; in particolare, sono stati valutati i precedenti giudiziari e disciplinari che hanno offerto un prezioso apporto all'emersione ed alla valutazione probabilistica della rischiosità di ogni singolo processo e/o fase dello stesso.

Analisi del rischio L'attività di analisi del rischio ha consentito di procedere alla valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che lo stesso produce (impatto), per giungere alla determinazione del livello di rischio. Quest'ultimo è espresso da un valore numerico, così come previsto nel PNA. In particolare, per ciascun processo si è calcolata la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe delle colonne "Indici di valutazione delle probabilità" e "Indici di valutazione dell'impatto" relative alla "Tabella valutazione del rischio" (Allegato 5 del PNA), tenendo conto che il livello di rischio determinato dal prodotto delle due medie può essere, nel suo valore massimo, pari a "25" (indicazioni fornite dai DFP con nota del 22 Ottobre 2013). Per ciascun rischio catalogato, si è stimato il valore della probabilità e il valore dell'impatto, attraverso la valutazione dei criteri indicati nella Tabella di cui all'Allegato 5 del PNA denominata "La valutazione del livello di rischio". La stima della probabilità ha tenuto conto, tra gli altri, dei seguenti fattori: la discrezionalità del processo e la sua complessità, i controlli vigenti (cioè qualsiasi strumento utile per ridurre la probabilità del rischio), ed il valore economico del processo. La valutazione dell'impatto ha tenuto conto, invece, dei seguenti indici: economico, organizzativo e reputazionale. Il valore della probabilità e quello dell'impatto, sono stati moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo. In particolare, nella graduazione del rischio, al fine di rendere immediatamente percepibile il livello di rischio, si è preferito esprimere il valore complessivo del rischio (valore della probabilità moltiplicato il valore dell'impatto) secondo la seguente classificazione: - Basso (valore complessivo del rischio da 0 a 10) - Medio (valore complessivo del rischio da 11 a 15) - Alto (valore complessivo del rischio da 16 a 25) tralasciando, in questa fase, l'attribuzione del valore numerico, utilizzato esclusivamente nella fase di analisi e ponderazione del rischio, finalizzata ad ottenere un livello di rischio così come precedentemente individuato. Per ogni processo è stato ottenuto un valore/livello di rischio e, quindi, è stato possibile valutare le priorità e le urgenze dei trattamenti legati ai singoli processi.

Ponderazione del rischio L'attività di ponderazione è consistita nel confronto tra i rischi afferenti i singoli processi, al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. L'analisi dei rischi, come si diceva, ha permesso di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato. A seguito dell'analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono stati inseriti in una classifica del livello di rischio che è stata esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento dei rischi stessi.

Il Trattamento del rischio La fase di trattamento del rischio consente, da un lato, di individuare e valutare le misure necessarie per neutralizzare o ridurre il rischio e, dall'altro, di decidere quali rischi trattare prioritariamente rispetto agli altri. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, sono state individuate e valutate le misure di prevenzione. Tale fase ha richiesto la partecipazione ed il coinvolgimento dei dipendenti. La decisione circa la priorità del trattamento, si è basata sui seguenti fattori: il livello di rischio, l'obbligatorietà e l'impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

4.2. Misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPCT

Il processo di gestione del rischio si completa con la fase di monitoraggio, cioè con la valutazione del livello di rischio a seguito delle misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. L'azione è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio.

4.3. La individuazione delle aree di rischio nel Consiglio.

Le tabelle allegate individuano le attività a rischio di corruzione, il grado di rischio e le misure di prevenzione, nonché, i tempi di realizzazione delle misure stesse come di seguito indicate:

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento.
2. Progressioni di carriera.
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

B) Area servizi e forniture

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato.
2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.
3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi.
4. Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge.
5. Provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle ed ammissione al Gratuito Patrocinio nel Settore Civile.
6. Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente.

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti.
2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori.
3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.

5.Valutazione del rischio ed adozione delle misure di prevenzione.

La valutazione del rischio è ancorata a fattori/valori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.

Poiché la valutazione deve ancorarsi a criteri obiettivi e non soggetta a valutazioni soggettivi discrezionali si è proceduto ad attribuire valori specifici da 0 a 2 ai profili soggettivi ed oggettivi del procedimento così da pervenire alla individuazione del fattore di rischio relativo in applicazione di un parametro numerico di valore (*basso=0, medio=1, alto=2*).

I seguenti parametri numerici semplificati, applicati ed adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell'area analizzata, rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo giusta quanto elaborato nell'allegato A.

<i>Richiedente</i>	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
<i>Introduzione Procedimento</i>	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
<i>Istruttoria</i>	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2
<i>Istruttore</i>	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
<i>Organo Decidente</i>	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2

<i>Decisione</i>	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2

All'individuazione del Grado complessivo di rischio si è pervenuti attraverso l'applicazione ad ogni processo nell'analisi delle tipologie di procedimento analizzati nelle relative aree della seguente formula matematica (*Somma Fattori di rischio relativo ottenuti*) * (*valore massimo del fattore rischio relativo al processo analizzato*)/(*Somma Fattori di rischio relativo del processo analizzato*)

il cui risultato ha consentito di classificare il grado complessivo di rischio parametrato al risultato ottenuto.

In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di **0,5**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Basso*; laddove il valore ottenuto è stato compreso tra **0,5** e **1**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Medio*; laddove il valore è stato maggiore di **1** il grado complessivo di rischio è stato classificato *Alto*.

In atto separato, ma parte integrante del presente piano, gli allegati A e B.

L'**Allegato A**, ha ad oggetto i criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato ad ogni singolo processo dell'area di analisi: nelle tabelle, ivi riportate, per ciascun processo è riportato il parametro numerico del Grado complessivo di rischio che nella formula matematica che precede costituisce il valore *Somma Fattori di rischio relativi*.

L'**Allegato B** ha ad oggetto la tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate.

PARTE SECONDA MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

1. SEZIONE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Ambito di applicazione.

Il d. lgs. 33/2013 recante misure in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come da ultimo modificato dal d. lgs. 97 del 2016 prevede, tra gli adempimenti generali, l'adozione di una sezione appositamente dedicata di un alla trasparenza e l'Integrità, che indichi le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura della integrità. La sezione deve definire le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Obiettivo della presente sezione è quello, quindi, di favorire una maggiore uniformità nell'attuazione della normativa vigente in materia di trasparenza di cui al predetto d. lgs 33/2013.

Ottemperando a tali disposizioni il Consiglio, in qualità di Ente pubblico non economico indipendente ausiliario dello Stato, predispone codesta sezione, i cui contenuti sono stati sviluppati in linea con la normativa vigente, ove applicabili, tenuto conto delle proprie specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte.

Si evidenzia inoltre che nel PNA 2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha avuto ad affermare "adotterà specifiche Linee guida volte a fornire indicazioni per l'attuazione della normativa in questione, da considerare parte integrante del presente PNA. Saranno, pertanto, forniti chiarimenti in ordine al criterio della "compatibilità" e ai necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle peculiarità organizzative e dell'attività svolta dagli ordini e collegi professionali" (cfr. pagina 55). Indicazioni poi confermate nei PNA 2017, 2018, 2019 e 2010.

La predisposizione della presente sezione consolida la promozione della trasparenza, dell'integrità in coerenza con la predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) nonché del Codice Etico e comportamentale predisposto dal Consiglio.

Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni adottate nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione nonché nel Codice Etico e comportamentale.

Con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1208 del 22.11.2017 recante Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione è stato aggiornato il PNA: con particolare riguardo agli Ordini e Collegi professionali non vi sono misure rilevanti se non che venga ribadito la sottoposizione degli stessi alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1074 del 22.11.2018 recante Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione è stato aggiornato il PNA: con particolare riguardo agli Ordini e Collegi professionali non vi sono misure rilevanti se non che venga ribadito la sottoposizione degli stessi alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. Con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1064 del 13.11.2019 recante Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione è stato aggiornato il PNA: con particolare riguardo agli Ordini e Collegi professionali non vi sono misure rilevanti se non che venga ribadito la sottoposizione degli stessi alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

1.2. Obiettivi della presente sezione.

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Gli obiettivi, quindi, in materia di trasparenza sono: a) garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale, sia dipendente che non; b) intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della

pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

1.3. Modalità di realizzazione degli obiettivi.

Gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della presente sezione devono essere realizzati attraverso:

a) la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei dati riguardanti le principali attività del Consiglio e la cui pubblicazione obbligatoria è prevista dal d. lgs. 33/2013, successive modificazioni e/o integrazioni, ovvero indicata dall'Autorità nazionale anticorruzione nelle delibere e nei cd. "orientamenti" adottati in merito;

b) il monitoraggio delle attività svolte dagli uffici al fine di garantirne la immediata trasparenza e verificare la integrità delle scelte poste in essere dai dipendenti a tali uffici preposti;

c) la individuazione e la pubblicazione di "dati ulteriori". Si tratta di dati scelti dal Consiglio in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. L'obiettivo è quello di rendere conto, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari, di tutte le attività svolte dal Consiglio nei limiti, comunque di legge e sempre considerando la particolare natura associativa dello stesso;

d) informatizzazione dei flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo.

L'obiettivo consentirà di ridurre gli oneri delle operazioni di caricamento e pubblicazione anche attraverso la creazione di una unica banca dati delle informazioni da pubblicare, utile, altresì, per supportare le attività di controllo e monitoraggio periodico del responsabile della trasparenza.

1.4. Predisposizione della presente sezione e modalità di aggiornamento.

Per la predisposizione della presente sezione nonché per i suoi contenuti sono stati coinvolti tutti i dipendenti del Consiglio.

L'aggiornamento della presente sezione avviene annualmente entro il 31 gennaio 2020, salvo la possibilità di presentare proposte nel corso dell'anno per l'aggiornamento della sezione con riferimento a dati, informazioni, modalità di comunicazione con gli stakeholder per migliorare il livello di trasparenza.

1.5. Modalità di attuazione della presente sezione.

Il responsabile della trasparenza si avvale degli altri dipendenti del Consiglio, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione ed aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente". I dati verranno pubblicati in base al principio della tempestività e comunque nel rispetto delle previsioni di cui alla tabella riportata nell'art. 7 della presente sezione. Viste le ridotte dimensioni del Consiglio, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal responsabile della trasparenza con cadenza semestrale.

1.6. Dati ed atti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Sono oggetto di pubblicazione obbligatoria:

- a) dati concernenti la sezione per la trasparenza e l'integrità - sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente",
- b) dati concernenti la organizzazione del Consiglio - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", i dati relativo alla composizione del Consiglio e degli uffici (sia amministrazione che segreteria) con la indicazione delle rispettive competenze.
- c) documenti su Consiglieri e Revisori - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", l'atto di proclamazione e durata del mandato; curriculum vitae; compensi a qualunque titolo connessi allo svolgimento della carica; importi di viaggio e missioni; dati relativi ad altre cariche presso altri enti pubblici o privati con indicazione dei compensi assunti a qualsiasi titolo; ogni altro eventuale incarico con oneri a carico della finanza pubblica;
- e) informazioni sui titolari di incarichi dirigenziali, consulenziali e collaboratori - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", l'atto di conferimento di incarico e compenso stabilito; curriculum vitae; incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Consiglio o svolgimento di attività professionali; estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di consulenza o collaborazione conferiti a soggetti esterni con indicazione della durata, del compenso, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato; elenco aggiornato delle posizioni dirigenziali (integrato dai relativi titoli e curricula) attribuite a persone, anche esterne al Consiglio, individuate discrezionalmente senza procedure pubbliche di selezione di cui all'art. 1, comma 39 e 40, legge n. 190 del 2012;
- f) personale - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", conto annuale del personale a tempo indeterminato e delle relative spese sostenute (di cui all'art. 60, comma 2, d. lgs. 156/2001), nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio con il relativo costo, con il dettaglio della distribuzione agli uffici di diretta collaborazione con il Consiglio; rilevazione trimestrale dei tassi di assenza distinti, ove possibile, per uffici; elenco degli incarichi conferiti a ciascuno dei dipendenti con dettaglio della durata e del compenso. Medesimi obblighi riguardano i dati concernenti il personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato;
- g) dati relativi al reclutamento e alla contrattazione collettiva - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", elenco dei bandi di concorso in corso ed espletati nell'ultimo triennio, con relativa indicazione del numero di dipendenti assunti e spese effettuate; dati relativi ai livelli di benessere organizzativo; CCNL nazionale vigente con eventuali interpretazioni autentiche;
- h) dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto privato - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", elenco degli enti pubblici vigilati o finanziati o in cui il Consiglio abbia il

potere di nomina degli amministratori, delle società in cui il Consiglio detiene direttamente quote di partecipazione, degli enti di diritto privato comunque denominati in controllo del consiglio, con elencazione delle funzioni attribuite e attività svolte in favore del Consiglio e rappresentanza grafica dei rapporti tra tali enti ed il Consiglio. Indicazione della relativa ragione sociale, misura della partecipazione del Consiglio, onere complessivo annuale gravante sul bilancio del consiglio, numero di rappresentanti del Consiglio nell'organo di governo e relativo eventuale trattamento economico complessivo, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, nominativo e compenso degli amministratori. Collegamento con i siti istituzionali di tali enti ove sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico di cui agli artt. 14 e 15 del d. lgs. 33/2013;

i) dati relativi a provvedimenti amministrativi - è pubblicato sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", elenco dei provvedimenti adottati dal Consiglio all'esito di sedute amministrative ordinarie o straordinarie e anche i provvedimenti finali relativi ad autorizzazioni o concessioni, contratti pubblici, accordi, convenzioni e protocolli. Oltre all'elenco dei provvedimenti, è indicato il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista ed i riferimenti al corrispondente fascicolo (telematico o cartaceo) del procedimento;

l) atti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi di qualunque genere superiori a mille euro - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", gli atti di concessione e di determinazione dei relativi criteri e modalità di attribuzione, con indicazione dettagliata di tutte le informazioni rilevanti;

m) dati di bilancio - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", bilancio preventivo e consuntivo entro gg. 30 (trenta) dalla relativa adozione o approvazione da parte del Consiglio, e relativi dati in forma sintetica, aggregata e semplificata;

n) beni immobili e patrimonio - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", informazioni identificative sugli immobili posseduti e canoni di locazione versati o percepiti;

o) dati relativi a controlli - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, unitamente agli atti cui si riferiscono, riguardanti organizzazione e attività del Consiglio;

p) dati concernenti i tempi di pagamento - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", "indicatore dei pagamenti" da pubblicarsi annualmente e "l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti" recanti i tempi e modi di pagamento di beni, servizi e forniture

q) procedimenti amministrativi - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente": - descrizione sintetica relativa alle tipologie di procedimenti amministrativi

di competenza del Consiglio; - per ogni procedimento amministrativo è necessario indicare: il quadro normativo di riferimento; l'ufficio responsabile della istruttoria e i relativi recapiti sia telefonici che telematici; il responsabile del procedimento ed i relativi recapiti sia telefonici che telematici; l'ufficio o l'organo competente all'adozione del provvedimento finale, se diverso dal responsabile del procedimento, anche con la indicazione dei recapiti telefonici e telematici; la modulistica completa per la presentazione delle istanze, i recapiti degli uffici competenti a ricevere le domande e ogni altra indicazione necessaria per la richiesta di informazione; il termine fissato dalla legge per la conclusione del procedimento; i casi nei quali il provvedimento può essere sostituito da autodichiarazione dell'interessato o in cui si perfeziona il silenzio assenso; gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale in favore dell'interessato; i link di accesso ai servizi on line; le modalità di effettuazione dei pagamenti necessari; le convenzioni quadro stipulate allo scopo di accedere direttamente agli archivi delle pubbliche amministrazioni in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive ed ogni altra forma utilizzata per lo svolgimento dei controlli su tali dichiarazioni;

r) pagamenti informatici - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", dati ed informazioni necessarie per l'effettuazione dei pagamenti in modalità informatica ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 82/2005 (indicazione codice IBAN e codici identificativi), da specificarsi pure nelle richieste di pagamento;

s) contratti pubblici - informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione oggetto di contratti pubblici, secondo quanto previsto ai sensi del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni e/o integrazioni.

1.7. Responsabili, modi e tempi di pubblicazione dei dati e degli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria.

Nella tabella sotto esposta sono riportati i dati che il Consiglio intende pubblicare e aggiornare periodicamente nel proprio sito istituzionale nella macroarea "Amministrazione trasparente" salvo le eventuali diverse indicazioni che l'Autorità Nazionale Anticorruzione vorrà fornire in esito alla adozione di linee guida specifiche (cfr. precedente § 1.1.) Nella tabella sono indicati i referenti interni (uffici) per l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati che dovranno essere inviati con unica mail al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al responsabile della pubblicazione dei dati e al responsabile dell'inserimento degli stessi per come individuati nel precedente paragrafo 3.2. e 3.4. della parte prima del presente Piano.

DATI - ATTI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA	RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI	TEMPI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO
---	---	---

a) atti normativi ed amministrativi generali	Ufficio amministrativo	Entro gg. 90 (sessanta) dall'adozione ed approvazione del presente piano.
b) dati concernenti la sezione riguardante la trasparenza e l'integrità	Responsabile della trasparenza avuto riguardo ai dati trasmessi dai referenti interni in materia di anticorruzione	Entro gg. 90 (sessanta) dall'adozione ed approvazione del presente piano.
c) dati concernenti la organizzazione del Consiglio	Responsabile della trasparenza	Entro gg. 45 (quarantacinque) dall'approvazione ed adozione del presente piano e comunque entro e non oltre gg. 30 (trenta) dalla proclamazione da parte del Presidente uscente dei componenti del Consiglio subentrante.
d) documenti su Consiglieri e Revisori	Responsabile della trasparenza avuto riguardo ai dati trasmessi dai componenti il Collegio di revisione e dai componenti il Consiglio	Entro gg. 45 (quarantacinque) dall'approvazione ed adozione del presente piano e comunque entro e non oltre gg. 30 (trenta) dalla proclamazione da parte del Presidente uscente dei componenti del Consiglio subentrante.
e) informazioni sui titolari di incarichi dirigenziali, consulenziali e collaboratori	Responsabile della prevenzione della corruzione in collaborazione con i referenti degli uffici coinvolti	Entro gg. 30 (trenta) a decorrere dal conferimento dell'incarico
f) personale	Ufficio amministrativo	Entro e non oltre gg. 60 (sessanta) a decorrere dall'adozione ed approvazione del presente piano.

		E comunque entro gg. 30 (trenta) in tutti i casi di nuova assunzione.
g) dati relativi al reclutamento e alla contrattazione collettiva	Ufficio amministrativo	Entro e non oltre gg. 60 (sessanta) a decorrere dall'adozione ed approvazione del presente piano. E comunque entro gg. 30 (trenta) in tutti i casi di nuova assunzione.
h) dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto privato	Ufficio amministrativo	Entro gg. 60 (sessanta) decorrenti dalla adozione ed approvazione del presente piano.
i) dati relativi a provvedimenti amministrativi	Ufficio amministrativo e affari generali	Senza indugio e comunque non oltre gg. 15 dall'adozione del provvedimento ad opera del Consiglio.
l) atti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi di qualunque genere superiori a mille euro	Responsabile della prevenzione della corruzione avuto riguardo ai dati ricevuti dall'ufficio affari generali	Entro gg. 45 (quarantacinque) dalla concessione di sovvenzioni, elargizioni di contributi e sussidi di qualunque genere superiori comunque a mille euro.
m) dati di bilancio	Ufficio contabilità (tesoreria)	Bilancio preventivo e consuntivo entro gg. 90 (trenta) dalla relativa adozione o approvazione da parte del Consiglio e comunque dopo i controlli di rito.

n) beni immobili e patrimonio	Ufficio contabilità (tesoreria)	Entro e non oltre gg. 60 (sessanta) dall'adozione del presente piano.
o) dati relativi a controlli	Responsabile della prevenzione della corruzione	Rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, unitamente agli atti cui si riferiscono, riguardanti organizzazione e attività del Consiglio da pubblicarsi entro e non oltre gg. 30 (trenta) decorrenti dal mancato recepimento
p) dati concernenti i tempi di pagamento	Ufficio contabilità (tesoreria)	Entro gg. 15 dall'adozione ed approvazione del presente piano.
q) procedimenti amministrativi	Ufficio amministrativo	Senza indugio.
r) pagamenti informatici	Ufficio contabilità (tesoreria)	Entro gg. 15 dall'adozione ed approvazione del presente piano.
s) contratti pubblici	Ufficio contabilità (tesoreria)	Entro gg. 60 dalla sottoscrizione del contratto.

1.8. "Dati ulteriori"

Il Consiglio, per il tramite del responsabile della trasparenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, individua i seguenti ulteriori dati da pubblicare in una sezione dedicata nella macroarea "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale: - incarichi conferiti per l'assistenza legale del Consiglio in giudizio; La pubblicazione avviene sul sito a cura del responsabile della trasparenza entro e non oltre gg. 90 (trenta) dal conferimento dell'incarico o comunque su base semestrale.

1.9. Accesso agli atti ed accesso civico.

Il Consiglio dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990. L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

a) il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");

b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato"). Per quest'ultimo tipo di accesso l'ANAC si riserva di emanare apposite Linee guida nelle quali saranno fornite le necessarie indicazioni, anche in ordine alla auspicata pubblicazione del c.d. registro degli accessi (Delibera ANAC n. 1309/2016). Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

L'istanza va presentata ai sensi dell'art. 5, comma 3,

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

Come esercitare il diritto nell'ambito del Consiglio

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al Responsabile dell'accesso civico del Consiglio mediante l'utilizzo del modulo appositamente predisposto e rinvenibile nell'apposita area del sito web istituzionale dedicata all'accesso civico. Si consiglia, qualora la richiesta avvenga tramite posta elettronica certificata, di indicare nell'oggetto della mail le parole "ACCESSO CIVICO". Il Responsabile per l'accesso civico provvede entro 30 giorni a pubblicare nel sito istituzionale del Consiglio il documento, l'informazione o il dato richiesto. Contestualmente, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento. Se, invece, quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta del Responsabile dell'accesso civico

Nel caso in cui il dirigente Responsabile dell'accesso civico del consiglio ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al Responsabile della prevenzione della corruzione ed alla trasparenza della Consiglio, soggetto titolare del potere sostitutivo, utilizzando l'apposito modello di richiesta. Il titolare del potere sostitutivo, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo, provvede, nei termini di cui all'art. 2, comma 9 ter della legge n. 241/1990, alla pubblicazione sul sito web istituzionale della Fondazione di quanto richiesto e, contemporaneamente, ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Responsabile dell'accesso civico del Consiglio

Il Responsabile dell'accesso civico del Consiglio è l'avv. Maela Coccato. L'indirizzo al quale inoltrare la richiesta è: consiglio@ordineavvocativenezia.it.

Responsabile del potere sostitutivo del Consiglio in materia di accesso civico

L'indirizzo al quale inoltrare la richiesta, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile dell'accesso civico, è: consiglio@ordineavvocativenezia.it.

1.10. Modalità di pubblicazione della presente sezione e comunicazione.

La sezione viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale. In via generale in applicazione della normativa in materia di trasparenza e integrità, il Consiglio si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 mediante l'aggiornamento del sito web istituzionale con l'attivazione di una specifica sezione denominata "Amministrazione trasparente" accessibile dalla homepage del sito che nel corso del 2015 sarà articolata secondo il modello proposto nell'allegato al citato decreto.

1.11. Coinvolgimento di terzi interessati.

Nella sezione "Amministrazione trasparente" è pubblicato un invito espresso a tutti gli interessati ad inviare all'indirizzo di posta elettronica del responsabile della trasparenza eventuali suggerimenti, critiche e proposte di miglioramento e/o aggiornamento della presente sezione.

1.12. Approvazione della presente sezione e relative modifiche.

La presente sezione è approvata dal Consiglio in carica al momento della proposta di adozione da parte del Responsabile della trasparenza. Eventuali modifiche saranno approvate dal medesimo Consiglio approvante ovvero da quello successivo subentrante sempre e solo su proposta del responsabile della trasparenza. Ferma restando la possibilità di presentare proposte nel corso dell'anno per l'aggiornamento della sezione, in merito a dati, informazioni, modalità di comunicazione con gli stakeholder per migliorare il livello di trasparenza, l'aggiornamento della sezione avviene annualmente e di regola entro il 31 gennaio.

1.13. Disposizione finale. Per quanto non espressamente previsto nella presente sezione trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni generali di cui alla legge n. 190 del 2012, del d. lgs. 33/2013 nonché del d. lgs. 39 del 2013.

2. CODICE DI COMPORTAMENTO

2.1. Ambito di applicazione e destinatari.

Obiettivo del presente Codice Etico è quello di stabilire, in modo chiaro ed evidente, i principi cui si debbono attenere tutti coloro che, all'interno del Consiglio, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, nonché tutti i dipendenti, i collaboratori, e chiunque altro intrattenga con esso rapporti, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, ovvero operi a qualsiasi titolo, tutti di seguito definiti "Destinatari". Sono Destinatari del presente Codice anche tutti i collaboratori o consulenti,

con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Consiglio. I rapporti di collaborazione *de quibus* nonché i conferimenti di incarico sono regolati come da indicazioni del Piano integrato della Prevenzione della Corruzione adottato dal Consiglio. Tutte le attività del Consiglio sono improntate al più rigoroso rispetto dei principi di legalità, imparzialità, correttezza, trasparenza, riservatezza, diligenza, lealtà e buona fede. I Destinatari devono essere posti nelle condizioni di conoscere i contenuti del presente Codice Etico e il personale dipendente è chiamato a contribuire attivamente alla sua osservanza. A tali fini, il presente Codice Etico sarà portato a conoscenza di tutti i Destinatari nei modi ritenuti più opportuni allo scopo.

2.2. Obblighi del personale dipendente.

I dipendenti sono tenuti a ispirarsi ai principi del presente Codice Etico nel fissare gli obiettivi, nel proporre e realizzare i progetti, gli investimenti e nell'intraprendere qualsiasi azione che abbia riflessi sui valori patrimoniali, gestionali e tecnologici del Consiglio. I dipendenti del Consiglio svolgono le mansioni di loro competenza secondo i principi di onestà, correttezza, impegno e rigore professionale e operano in conformità alle disposizioni legislative vigenti nonché alle procedure stabilite dal Consiglio e alle disposizioni regolamentari da questo approvate. Ogni azione, operazione, negoziazione e, più in generale, qualsiasi attività posta in essere dai dipendenti del Consiglio, deve uniformarsi alle regole di correttezza gestionale, trasparenza, completezza e veridicità delle informazioni anche per come regolate e stabilite nel Piano integrato per la Prevenzione della Corruzione e per Trasparenza e l'Integrità di cui si è dotato il Consiglio e ai quali per quanto qui non espressamente previsto si fa rinvio. In particolare, ai dipendenti è fatto obbligo di osservare diligentemente le disposizioni del Codice Etico, astenendosi da ogni comportamento ad esse contrario e di informare i terzi che entrino in rapporto con il Consiglio circa le regole etiche e comportamentali del medesimo Codice Etico. Il Consiglio si impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle violazioni che in concreto dovessero verificarsi e, in ogni caso, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro e con i contratti collettivi nazionali applicabili. Per quanto non in questa sede espressamente previsto, trovano applicazione in quanto compatibili le misure contenute nel Piano integrato per la Prevenzione della Corruzione anche con riferimento agli obblighi di collaborazione dei dipendenti con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, soprattutto con riferimento alla comunicazione di dati e segnalazioni.

2.3. Obblighi dei Consiglieri.

I Consiglieri sono tenuti a ispirarsi ai principi del presente Codice Etico nel fissare gli obiettivi, nel proporre e realizzare i progetti, gli investimenti e nell'intraprendere qualsiasi azione che abbia riflessi sui valori patrimoniali, gestionali e tecnologici del Consiglio.

I Consiglieri compongono il Consiglio che rappresentano anche all'esterno assicurando sin dalla loro proclamazione di prestare servizio per l'Avvocatura in generale nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, correttezza, riservatezza nonché dei principi deontologici per come stabiliti dal

Codice Deontologico Forense vigente. I Consiglieri svolgono i compiti e le funzioni attribuite al Consiglio dalla legge professionale n. 247 del 2012 secondo i principi di onestà, correttezza, impegno e rigore professionale operando non solo in conformità alle disposizioni legislative vigenti al momento dell'insediamento del Consiglio ma anche in relazione ai compiti e funzioni attribuite al Consiglio dalla normativa regolamentare adottata dal Consiglio Nazionale Forense in attuazione della legge sull'ordinamento professionale nonché dai decreti ministeriali. Ogni azione, operazione, negoziazione e, più in generale, qualsiasi attività posta in essere dai Consiglieri in nome e per conto del Consiglio anche quale delegati di specifiche funzioni, deve uniformarsi alle regole di correttezza gestionale, trasparenza, completezza e veridicità delle informazioni anche per come regolate e stabilite nel Piano integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità di cui si è dotato il Consiglio e ai quali per quanto qui non espressamente previsto si fa rinvio. Ai Consiglieri è fatto obbligo di osservare diligentemente le disposizioni del Codice Etico, astenendosi da ogni comportamento ad esse contrario e di informare i terzi che entrino in rapporto con il Consiglio circa le regole etiche e comportamentali del medesimo Codice Etico. I Consiglieri nell'esercizio delle attività che svolgono per il Consiglio si impegnano a rispettare il Codice Deontologico Forense entrato in vigore il 15 dicembre 2014. Il Consiglio, nell'osservanza e rispetto del Codice Deontologico adottato dal Consiglio Nazionale Forense ed entrato in vigore il 15 dicembre 2014 ed in ottemperanza alle previsioni di cui ai regolamenti nn. 1 e 2 del 2014 adottati dal Consiglio Nazionale Forense, si impegna a comunicare al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense qualunque violazione che in concreto dovesse essere posta in essere da alcuno dei Consiglieri nell'esercizio dell'attività amministrativa svolta per il Consiglio.

2.4. Obblighi dei Destinatari.

I Destinatari sono tenuti a ispirarsi ai principi del presente Codice Etico nel fissare gli obiettivi, nel proporre e realizzare i progetti, gli investimenti e nell'intraprendere qualsiasi azione che abbia riflessi sui valori patrimoniali, gestionali e tecnologici del Consiglio. I Destinatari improntano l'attività che svolgono a vario titolo per il Consiglio ai principi di onestà, correttezza, impegno e rigore professionale e, nello svolgimento delle attività loro assegnate, operano in conformità alle disposizioni legislative vigenti nonché alle procedure stabilite dall'organo di indirizzo e alle disposizioni regolamentari da questo approvate. Ogni azione, operazione, negoziazione e, più in generale, qualsiasi attività posta in essere dai destinatari deve uniformarsi alle regole di correttezza gestionale, trasparenza, completezza e veridicità delle informazioni. In particolare, ai destinatari è fatto obbligo di osservare diligentemente le disposizioni del Codice Etico, astenendosi da ogni comportamento ad esse contrario. Il Consiglio si impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle violazioni che in concreto dovessero verificarsi e, in ogni caso, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di regolamentazione dei rapporti di conferimento di incarichi professionali nonché di regolamentazione dei rapporti privatistici di sottoscrizione di contratti.

2.5. I principi etici generali.

Il Consiglio, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e degli interessi pubblici sottesi alla propria missione, persegue nell'ambito dello svolgimento della propria attività l'osservanza dei seguenti principi etici: legalità, imparzialità, trasparenza e correttezza, riservatezza, sicurezza sul lavoro, professionalità e affidabilità, lealtà e buona fede, prevenzione del conflitto di interessi, tutela della concorrenza, prevenzione del riciclaggio. I Principi, che devono ispirare l'attività del Consiglio e improntare la condotta dei Destinatari, sono di seguito meglio specificati.

2.5.1. Legalità.

I comportamenti dei dipendenti, dei Consiglieri e dei Destinatari, nelle attività lavorative e professionali svolte per il Consiglio, sono improntati al più rigoroso rispetto delle leggi e della normativa applicabile, e sono ispirati a lealtà, onestà, correttezza e trasparenza. Il Consiglio non promuove, né intrattiene rapporti con organizzazioni, associazioni o movimenti che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità vietate dalla legge.

2.5.2. Imparzialità.

Nella gestione delle diverse attività svolte dal Consiglio e in tutte le relative decisioni i dipendenti, i Consiglieri ed i Destinatari devono operare con imparzialità nell'interesse del Consiglio medesimo, assumendo le decisioni con indipendenza di giudizio, trasparenza e secondo criteri di valutazione oggettivi e neutrali.

2.5.3. Trasparenza e correttezza.

Le azioni, operazioni e negoziazioni si ispirano alla massima trasparenza, correttezza e affidabilità. In particolare, ogni azione, operazione o transazione deve essere correttamente registrata nel sistema di contabilità del Consiglio secondo i criteri indicati dalla legge e i principi contabili applicabili; essa, inoltre, dovrà essere debitamente autorizzata con delibera del Consiglio e risultare verificabile, legittima, coerente e congrua. Affinché i documenti contabili rispondano ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti del Consiglio un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta. Sarà, pertanto, necessario che detta documentazione sia anche facilmente reperibile e archiviata secondo criteri logici e di semplice consultazione. I dipendenti, i Consiglieri ed i Destinatari del presente Codice sono tenuti a rendere, anche all'esterno, informazioni trasparenti, veritiere, complete e accurate, astenendosi dal diffondere notizie false o comunque non corrispondenti al vero. Per quanto non in questa sede espressamente stabilito, si applicano in quanto compatibili le disposizioni adottate nell'ambito della sezione per la Trasparenza e l'Integrità adottato dal Consiglio.

2.5.4. Riservatezza.

Il Consiglio riconosce la riservatezza quale regola imprescindibile di ogni condotta posta in essere dai dipendenti, dai Consiglieri nonché dai Destinatari e tal scopo assicura la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene dall'utilizzare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e, comunque, sempre nella più rigorosa osservanza della legislazione vigente in materia di tutela dei dati

personali. La comunicazione a terzi delle informazioni deve avvenire esclusivamente da parte dei soggetti autorizzati e, in ogni caso, in conformità alle vigenti disposizioni e con l'osservanza dei principi della parità e della contestualità informativa; nella comunicazione a terzi di informazioni riservate dovrà essere espressamente dichiarato il carattere riservato dell'informazione e richiesta l'osservanza dell'obbligo di riservatezza al terzo. Nell'ambito delle diverse relazioni con il Consiglio e con i suoi interlocutori, i dipendenti, i Consiglieri ed i Destinatari devono astenersi dall'utilizzare informazioni riservate e non di dominio pubblico, delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio e/o attività, per scopi personali e, comunque, non connessi con l'esercizio dell'attività lavorativa loro affidata o svolta nell'interesse del Consiglio. Tutte le informazioni ottenute in relazione al proprio rapporto di lavoro e/o di collaborazione sono di proprietà del Consiglio. L'obbligo di riservatezza sulle informazioni confidenziali acquisite è imposto anche ai soggetti con cui il Consiglio intrattenga, a qualsiasi titolo, rapporti di affari, mediante specifiche clausole contrattuali o mediante la sottoscrizione di patti di riservatezza. Nessun dipendente, Consigliere e/o Destinatario può trarre vantaggi di alcun genere, diretti o indiretti, personali o patrimoniali, dall'utilizzo di informazioni riservate, né comunicare dette informazioni ad altri. La riservatezza è garantita anche attraverso l'adozione di adeguate misure di protezione dei dati custoditi su supporti informatici in possesso del Consiglio.

2.5.5. Sicurezza sul lavoro.

Il Consiglio promuove e garantisce la salute e la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti in tutti i luoghi in cui il proprio personale sia chiamato a svolgere l'attività lavorativa. Il Consiglio si impegna, inoltre, a garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, anche tramite la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti. In quest'ottica, ogni dipendente è chiamato a contribuire personalmente al mantenimento della sicurezza dell'ambiente di lavoro in cui opera, e a tenere comportamenti responsabili a tutela propria e degli altri.

2.5.6. Professionalità e affidabilità.

Tutte le attività del Consiglio devono essere condotte con il massimo impegno, diligenza, professionalità e affidabilità, tutelando la reputazione del medesimo Consiglio.

2.5.7. Lealtà e buona fede.

Nello svolgimento dell'attività professionale, si richiedono lealtà e comportamenti secondo buona fede in uno spirito di rispetto e collaborazione reciproca, nonché l'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti e delle prestazioni richieste.

2.5.8. Prevenzione dei conflitti di interessi.

Nello svolgimento delle proprie attività, i dipendenti, i Consiglieri ed i Destinatari devono evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interessi. Per conflitto di interessi deve intendersi il caso in cui il dipendente, il Consigliere ovvero il Destinatario persegua un interesse diverso dalla mission del Consiglio o compia attività che possano, comunque, interferire con la

sua capacità di assumere decisioni nell'esclusivo interesse dello stesso Consiglio, ovvero si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari della stessa.

2.5.9. Prevenzione del riciclaggio.

I Destinatari, nell'ambito dei diversi rapporti instaurati con il Consiglio, non dovranno, in alcun modo e in alcuna circostanza, essere implicati in vicende connesse al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali. Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con fornitori non occasionali ed altri partners in relazioni d'affari, il Consiglio ed i propri dipendenti e/o collaboratori dovranno assicurarsi circa l'integrità morale, la reputazione ed il buon nome della controparte anche provvedendo a richiedere documentazione comprovante tali requisiti (ad esempio certificazione antimafia).

Il Consiglio si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio.

2.6. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le relazioni con le Pubbliche Amministrazioni e con i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e, in ogni caso, qualsiasi rapporto di carattere pubblicistico, devono sempre ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge applicabili, ai principi di trasparenza, onestà e correttezza, e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione del Consiglio. L'assunzione di impegni e la gestione di rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione o di rapporti aventi comunque carattere pubblicistico, sono riservati esclusivamente ai soggetti dotati di idonei poteri o da coloro che siano da questi formalmente delegati. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il Consiglio non deve influenzare impropriamente le decisioni della stessa, in particolare dei funzionari che trattano o decidono per suo conto. È fatto assoluto divieto di utilizzare qualsiasi pratica corruttiva per ottenere vantaggi da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per sé e/o per il Consiglio. Il Consiglio si astiene da comportamenti contrari ai Principi etici generali del presente Codice, tra cui: - chiedere o ricevere omaggi o altre utilità nello svolgimento delle attività di propria competenza, salvo non si tratti di omaggi di modico valore ammessi dalle pratiche commerciali e comunque, in ottemperanza a quanto stabilito nell'art. 4 del D.P.R. n. 62 del 2013, al di sotto dei 150 euro ed il contestuale divieto di ricezione dei regali o di altre utilità di modico valore o la misura massima del valore economico raggiungibile nell'arco dell'anno; - offrire o promettere omaggi o altre utilità, direttamente o tramite terzi, sfruttando relazioni con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, salvo non si tratti di atti di cortesia commerciale di modico valore, che non influenzino il beneficiario; - offrire o promettere omaggi o altre utilità, direttamente o tramite terzi, sfruttando relazioni con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio per beneficiare di vantaggi nel corso di procedura ad evidenza pubblica nazionali ed europee; - costringere o indurre terzi a dare o promettere, anche in favore di propri familiari e più in generale di terzi, denaro o altre utilità; - fornire informazioni non veritiere od omettere di comunicare fatti rilevanti, laddove richiesti da Pubbliche Amministrazioni e organismi nazionali e/o comunitari; - venire meno, in tutto o in parte, agli obblighi contrattuali nei confronti della Pubblica Amministrazione; - accedere

in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere o modificare informazioni a proprio vantaggio; tenere una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione inviando documenti falsi, attestando requisiti inesistenti o fornendo garanzie non rispondenti al vero; presentare dichiarazioni non veritiere a Pubbliche Amministrazioni nazionali e/o comunitarie al fine di conseguire vantaggi per il Consiglio. Il Consiglio agisce nel rispetto delle leggi e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della giustizia. In particolare per ciò che concerne la risposta alle varie comunicazioni degli utenti, nei casi in cui non sia già previsto, soprattutto quando si tratta di comunicazioni che non determinino l'attivazione di procedimenti amministrativi stricto sensu, le predette comunicazioni potranno avvenire via pec ed in via generale tutte le comunicazioni di posta elettronica dovranno essere riscontrate con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile e della esaustività della risposta. Inoltre, il Consiglio collabora con l'Autorità Giudiziaria e le Forze dell'Ordine e si impegna a garantire piena disponibilità nei confronti di chiunque svolga ispezioni o controlli.

2.7. Rapporti con i terzi (collaboratori, consulenti e fornitori).

Il Consiglio gestisce i rapporti con i terzi con lealtà, correttezza, professionalità, incoraggiando collaborazioni professionali e rapporti di fiducia solidi e duraturi, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni interne. Nell'ambito di affidamento di incarichi a terzi per le forniture di beni, la prestazione dei servizi e l'affidamento di lavori pubblici, previo esperimento delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia e dai regolamenti interni, il Consiglio garantisce la correttezza e la trasparenza, nonché la lealtà e l'equità delle procedure e delle informazioni, nel rispetto del principio di imparzialità, parità dei concorrenti e buon andamento dell'azione amministrativa. Il Consiglio, nella conduzione delle gare e di qualsiasi altra attività volta all'aggiudicazione di contratti deve comportarsi correttamente, rispettando i requisiti espressi nel bando di gara e/o nella diversa e ufficiale documentazione, puntando sulla qualità tecnica ed economica delle offerte in un'onesta competizione. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto avvengono sulla base di valutazioni obiettive e imparziali, fondate sulla qualità, sul prezzo, sulle garanzie fornite e su altri requisiti di necessità e utilità. Il Consiglio si impegna ad operare solo con imprese e persone qualificate e di buona reputazione, alle quali richiede di attenersi ai principi espressi nel presente Codice, indicando - quale sanzione a fronte di eventuali violazioni - la risoluzione del contratto e le conseguenti richieste risarcitorie. Ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 190/2012, il Consiglio potrà prevedere - negli avvisi, bandi di gara, lettere d'invito - che il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente Codice Etico costituisca causa di esclusione dalle procedure di scelta del contraente.

2.8. Efficacia del Codice Etico e conseguenze sanzionatorie.

L'osservanza delle disposizioni del presente Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti del Consiglio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 cod. civ. L'eventuale violazione

delle disposizioni del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni del rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, in conformità alle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche con riguardo alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. Il rispetto dei principi del presente Codice Etico forma parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti di natura professionale e commerciale con il Consiglio. In conseguenza, l'eventuale violazione delle disposizioni ivi contenute potrà costituire inadempimento delle stesse obbligazioni con ogni conseguenza di legge. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice potrà dare origine a segnalazioni all'Autorità Giudiziaria, in sede penale, civile, contabile e/o amministrativa.

2.9. Approvazione del Codice Etico e relative modifiche.

Il presente Codice Etico è approvato dal Consiglio in carica al momento della proposta di adozione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione. Eventuali modifiche saranno approvate dal medesimo Consiglio approvante ovvero da quello successivo subentrante

2.10. Modalità di diffusione.

Il presente Codice per come approvato è pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio in apposita sezione dedicata.

2.11. Disposizione finale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Codice Etico trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni generali di cui al regolamento n. 62/2013

3. ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE

La legge anticorruzione all'articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b) e 10 lett. b) introduce quale ulteriore misura di prevenzione del rischio corruzione la rotazione degli incarichi. La ratio delle previsioni normative è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di procedimento per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti. Infatti, come precisato nel Piano Nazionale Anticorruzione, l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione di decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazione ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e di situazioni ambientali potenzialmente foriere di risposte illegali o improntate a collusione. La rotazione del personale è inoltre prevista nell'ambito delle misure gestionali proprie del dirigente. Infatti, l'art. 16, comma 1, lett. l quater, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che i dirigenti dispongono con provvedimento motivato la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l'ente:

- per il personale dirigenziale procede con atto motivato ed al passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 1, lett. l quater, e dell'art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- per il personale non dirigenziale procede all'assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l quater.

Attuazione della misura Stante l'attuale articolazione della dotazione organica del Consiglio, non è stato possibile per questo Ente, per l'anno 20120 e non lo sarà per l'anno p.v., assumere come misura di prevenzione strutturale la rotazione periodica del personale.

4. OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

In virtù del nuovo art. 6 bis della legge 241/1990, delle disposizioni previste nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e di quelle contenute nel Codice di Comportamento del Consiglio, il dipendente è tenuto ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività (compresa la redazione di atti e pareri) che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di crediti o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente è tenuto ad astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il RPCT deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte dello stesso. La violazione delle disposizioni, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso.

Attuazione della misura

Pubblicazione del Codice di comportamento del Consiglio e del PTPCT sul sito web istituzionale.

Formazione/Informazione sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nell'ambito delle iniziative di formazione sulle disposizioni del PTPCT e del Codice di Comportamento.

Informativa scritta relativa alla sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziale.

Inserimento, nei provvedimenti e nei pareri, di un'attestazione espressa circa l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento ovvero la dichiarazione di astensione nel provvedimento, atto ovvero parere medesimo.

5. SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO - ATTIVITA' E INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente, funzionario o dipendente di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale, aumentando, così, il rischio che l'attività svolta possa essere finalizzata a scopi privati o impropri. Inoltre, lo svolgimento di secondi incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse, che possono costituire a loro volta sintomo di fatti corruttivi. Tuttavia, lo svolgimento di incarichi extra istituzionali può costituire per il dipendente una valida occasione di arricchimento professionale con utili ricadute sull'attività amministrativa dell'ente. Tali considerazioni hanno indotto il legislatore ad intervenire sulla disciplina degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici, modificando, con la legge n. 190/2012, il disposto dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. Pertanto, alla luce del nuovo assetto normativo, il Consiglio si impegna a seguire le seguenti indicazioni:

- il conferimento d'incarico operato direttamente dall'ente, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengono da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza sono disposti secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità, tale da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudicano l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente (art. 53 comma 5);
- in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionale, è tenuto a valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali (art. 53 comma 7);
- colui conferisce o autorizza incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunica in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto (art. 53 comma 12).

Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi (art. 53 comma 9).

Attuazione della misura Adozione di criteri specifici in ragione del conferimento di incarico interno all'ente avuto riguardo alle mansioni assegnate al dipendente: esito 2017, 2018 e 2019. Negli anni 2017, 2018 e 2019 non sono stati autorizzati incarichi ai dipendenti e si prevede che ciò non avverrà neanche nel 2020.

6. INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DEGLI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

Il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2013, n. 92), che attua la delega contenuta nei commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge anticorruzione in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di diritto pubblico,

ha disciplinato: - delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza; - delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati; - delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. Il Legislatore ha ritenuto in via presuntiva che lo svolgimento di certe attività e/o funzioni possa agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli e, quindi, comportare il rischio di un accordo di natura corruttiva per conseguire il vantaggio in maniera illecita; inoltre, il contemporaneo svolgimento di alcune attività potrebbe inquinare l'imparziale azione pubblica, costituendo terreno fertile ad illeciti scambi di favori; infine, in caso di condanna penale, anche se non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia, in via precauzionale, di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali. In particolare, il decreto legislativo 39/2013 prevede fattispecie di: - inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g); - incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

I casi di inconferibilità sono riconducibili a tre tipologie:

1. **inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (Capo II).** In merito all'art. 3, unica disposizione contenuta nel citato Capo, l'Anac ha precisato che: a. le situazioni di inconferibilità trovano applicazione non solo in caso di conferimento di un nuovo incarico dirigenziale o amministrativo di vertice ovvero di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico, ma anche in caso di rinnovo dello stesso (orientamento n. 97 del 21 ottobre 2014); b. qualora la causa di inconferibilità sia emersa successivamente alla nomina di un dirigente o di un funzionario, l'organo dell'Ente che ha conferito l'incarico deve dichiararne la nullità (orientamento n. 98 del 21 ottobre 2014); c. la revoca dell'incarico dirigenziale, conseguente all'accertamento di una situazione di inconferibilità non deve essere preceduta da un procedimento disciplinare, essendo tale profilo di responsabilità diverso e autonomo rispetto all'effetto di natura amministrativa previsto dal legislatore quale conseguenza della condanna per reati previsti dal capo I del titolo II del codice penale (orientamento n. 92 del 7 ottobre 2014); d. gli effetti dell'inconferibilità decorrono dal momento in cui la decisione di inconferibilità è divenuta esecutiva (orientamento n. 91 del 07 ottobre 2014); e. sussiste il diritto alla restitutio in integrum nel caso in cui la situazione di inconferibilità cessa di diritto in presenza di una sentenza, anche non definitiva, di

proscioglimento (orientamento n. 90 del 07 ottobre 2014); f. una volta venuta meno la durata dell'inconferibilità l'Ente può conferire all'interessato un nuovo incarico, non essendo possibile, per il medesimo reato, contestare la sussistenza di una nuova situazione di l'inconferibilità, in presenza di una successiva sentenza anche non definitiva di condanna (orientamento n. 89 del 07 ottobre 2014); g. il regime delle inconferibilità non può estendersi anche alle ipotesi di reati commessi nella forma del tentativo rientrando nella discrezionalità del legislatore identificare ipotesi circoscritte relative ai soli reati consumati comportanti, quali conseguenze della violazione dei fondamentali obblighi di fedeltà del pubblico dipendente, l'impossibilità di conferire allo stesso dipendente un incarico dirigenziale, ovvero lo svolgimento di una funzione dirigenziale - Corte cost., 3 maggio 2002, n. 145 – (orientamento n. 68 del 09 settembre 2014); h. non rileva, ai fini dell'inconferibilità di incarichi in caso di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, la concessione della sospensione condizionale della pena - Corte cost., 31 marzo 1994, n. 118; Corte cost., 3 giugno 1999, n. 206 – (orientamento n. 58 del 22 febbraio 2014); i. le cause di inconferibilità cessano di diritto laddove intervenga, per il medesimo fatto, una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, sia pure per prescrizione, restando comunque ferme le ragioni di opportunità e di cautela (previste dalla delibera n. 14/2013 di questa Autorità) che sconsigliano il conferimento di incarichi a coloro che sono stati raggiunti da precedenti condanne venute meno successivamente per intervenuta prescrizione (orientamento n. 55 del 03 luglio 2014); j. non rileva ai fini dell'inconferibilità di incarichi in caso di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, ex art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, la concessione della sospensione condizionale della pena - Corte cost., 31 marzo 1994, n. 118; Corte cost., 3 giugno 1999, n. 206 – (orientamento n. 54 del 3 luglio 2014);

2. inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni (Capo III). Tuttavia l'Anac ha precisato nell'orientamento n. 99 del 21 ottobre 2014 che l'art 4 (Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati) non trova applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell'attività professionale. La suddetta norma, inoltre, sancisce l'inconferibilità con lo svolgimento di incarichi amministrativi a coloro che hanno esercitato attività professionale, regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, con la precisazione che il medesimo impedimento non è stato previsto nei confronti di coloro che rivestono o hanno rivestito cariche politiche;

3. inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico (Capo IV). L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato al momento del conferimento dell'incarico che, come precisato dall'Anac, deve essere presentata all'amministrazione presso il quale è conferito l'incarico dirigenziale (orientamento n. 60 del 22 luglio 2014). Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'ente si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire

l'incarico nei confronti di altro soggetto. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'art. 17 d.lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

Le cause di incompatibilità sono previste dai capi V e VI del predetto decreto legislativo 39/2013 e corrispondono a due tipologie di situazioni:

1. incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale (Capo V). Tuttavia l'Anac ha precisato nell'orientamento n. 99 del 21 ottobre 2014 che l'art 9 (Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali) non trova applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell'attività professionale. La suddetta norma, inoltre, sancisce l'incompatibilità con lo svolgimento di incarichi amministrativi a coloro che hanno esercitato attività professionale, regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, con la precisazione che il medesimo impedimento non è stato previsto nei confronti di coloro che rivestono o hanno rivestito cariche politiche;

2. incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e cariche di componenti di organi di indirizzo politico (Capo VI). Il controllo è effettuato all'atto del conferimento dell'incarico, annualmente o su richiesta nel corso del rapporto. Se la situazione di incompatibilità: emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento; emerge nel corso del rapporto, il RPC contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Attuazione della misura Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) in ordine all'insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità dell'incarico.

Publicazione, ove inviate, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative a inconfiribilità o incompatibilità sul sito web.

Dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconfiribilità o incompatibilità dell'incarico.

Dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito.

7. AREE A RISCHIO (cfr. ALLEGATO A)

8. ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (c.d. pantouflage – revolving doors)

La legge anticorruzione ha introdotto un nuovo comma (16 ter) nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, volto a contenere il rischio di situazioni di potenziale corruzione connesse all'impiego del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa artatamente preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose,

sfruttando così a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'Amministrazione per ottenere un lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. In virtù di quanto stabilito dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012, i dipendenti dell'Ente che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale (rapporto di lavoro autonomo o subordinato) presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ente svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non potranno contrattare con l'amministrazione pubblica nei tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti. L'Anac ha precisato che sussiste il divieto di contrattare con la p.a. di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001, anche nei confronti di un dipendente che ha esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa, anche presso un settore di attività diverso ma comunque afferente alle attività precedentemente svolte, allorché esercita un'attività professionale presso soggetti privati destinatari dei suddetti poteri (orientamento n. 65 del 29 luglio 2014).

Attuazione della misura Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di presentare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

Nelle procedure di scelta del contraente, acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate, in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali per conto del Consiglio nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che abbiano agito in violazione del divieto.

Azione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16, D.Lgs. 165/2001.

9. FORMAZIONE DI COMMISSIONI ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il nuovo art. 35 bis introdotto nel corpo normativo del D.lgs. n. 165/2001 dal comma 46 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede:

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari. Inoltre, secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e nell'Allegato 1 del citato PNA, ai fini dell'applicazione degli artt. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, l'ente è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: - all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso; - all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013; - all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001; - all'entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato. L'Anac ha precisato che il dipendente che sia stato condannato, con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale incorre nei divieti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, anche laddove sia cessata la causa di inconferibilità, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, fino a quando non sia pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva di proscioglimento (orientamento n. 66 del 29 luglio 2014). L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). In caso di violazione delle limitazioni, secondo l'art. 17 del d.lgs. n. 39, gli atti e i contratti sono nulli e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto. Tale preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la stessa non è ancora irrevocabile. La specifica preclusione di cui alla lett. b) del citato art. 35 bis riguarda sia l'attribuzione di incarico o l'esercizio delle funzioni dirigenziali sia lo svolgimento di funzioni direttive; pertanto, l'ambito soggettivo della norma riguarda i dirigenti, funzionari e titolari di posizione organizzativa.

Attuazione della misura Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte: - dei membri delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici;

- del personale preposto alla gestione delle risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici.

Comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Pronuncia nei propri confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna o applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel Capo I Titolo II del codice penale.

10. TUTELA DEL SOGGETTO CHE SEGNALE ILLECITI (whistleblowing)

La segnalazione di un illecito proveniente dal dipendente pubblico (nota anche come whistleblowing) rappresenta un'importante novità nel quadro normativo per la lotta alla corruzione e trova una specifica disciplina normativa nell'art. 54 bis D.Lgs 165/2001, inserito dalla L. 190/2012.

A norma del citato articolo, il pubblico dipendente, compresi quelli assunti con un contratto a tempo determinato (come precisato dall'Anac nell'orientamento n. 73 del 9 settembre 2014), che denuncia all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all'Anac o al RPC (come precisato dall'Anac nell'orientamento n. 40 del 11 giugno 2014) ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta (per ulteriori specificazioni, vedi infra), avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Oggetto di segnalazione non sono solamente i reati, ma anche altre condotte che vengono considerate rilevanti in quanto riguardano comportamenti, rischi o irregolarità, a danno dell'interesse pubblico, di cui il dipendente sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie mansioni sul luogo di lavoro.

La tutela del dipendente che segnala illeciti incontra ovviamente il limite rappresentato dai casi in cui la denuncia o la segnalazione integri i reati di calunnia o di diffamazione.

La disposizione tutela l'anonimato del segnalante facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare, tuttavia, la sua identità deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Più in particolare, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

Inoltre, come precisato dall'Anac l'anonimato del dipendente che ha segnalato condotte illecite deve essere tutelato anche nei confronti dell'organo di vertice dell'amministrazione, salvo il caso in cui il segnalante presti il proprio consenso o nel caso in cui, nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, la contestazione dell'addebito sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione medesima e la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato (orientamento n. 42 del 11 giugno 2014).

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo l'obbligo del Consiglio di prendere in considerazione segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Circa la misura discriminatoria cui potrebbe essere sottoposto il dipendente che segnala illeciti, il PNA precisa che per misura discriminatoria deve intendersi l'adozione di azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve comunicarlo al Dipartimento della Funzione Pubblica e darne notizia al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che valuterà la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto: - al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione che valuterà tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione; - all'ispettorato della Funzione Pubblica che valuterà la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni.

Inoltre, il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione può comunicare l'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ente che riferirà della situazione di discriminazione all'ispettorato della funzione pubblica, se la segnalazione non è stata effettuata dal RPC. Infine, può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere: - un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente; - l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato; - il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

Come previsto dall'art. 54 bis comma 4, la denuncia è sottratta alla disciplina di accesso agli atti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Attuazione della misura Predisposizione di un'apposita casella email all'interno del proprio sito web in cui sarà possibile compilare un modulo per ricevere le segnalazioni di illecito che, una volta riempito, verrà inviato automaticamente dal sistema all'indirizzo di posta elettronica del RPC. L'identità del segnalante verrà protetta in ogni contesto antecedente e successivo alla segnalazione attraverso il rilascio, al termine della procedura, di un codice sostitutivo dei dati identificativi del denunciante.

La misura non è stata attuata nell'anno 2018 e 2019. Si prevede che possa essere realizzata nell'anno 2020. Per l'anno 2020, intanto che la misura sopradescritta verrà attuata, si predisporrà un contenitore riservato in cui potranno essere, anonimamente, inserite le segnalazioni.

11. FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione dei dirigenti e dei dipendenti è ritenuta dalla legge n. 190/2012 uno degli strumenti fondamentali nell'ambito della prevenzione della corruzione, tanto che il PNA la inserisce fra le misure di prevenzione obbligatorie: la conoscenza della normativa elaborata a livello nazionale ed internazionale è infatti presupposto imprescindibile per la sua consapevole applicazione ed attuazione a livello locale. Inoltre, una formazione adeguata favorisce la creazione di una base omogenea minima di conoscenza oltre che la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione.

L'attività di formazione sarà strutturata su due livelli: - un livello generale, rivolto a tutti i dipendenti sui temi dell'etica e della legalità e dell'aggiornamento delle competenze; - un livello specifico, rivolto al RPC, ai suoi referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai funzionari addetti alle aree a rischio sulle tecniche di risk management e sulle politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione del rischio di corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza è tenuto a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree esposte al rischio corruttivo.

Attuazione della misura La formazione, estesa a tutti i pubblici dipendenti, si articolerà in tre incontri della durata di tre ore ciascuno sulle seguenti tematiche: - la legge 190/2012: profili illustrativi ed applicativi; - diritto amministrativo: profili amministrativistici della disciplina sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. e gli obblighi di trasparenza; - diritto penale: i reati contro la P.A.. L'attività di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai dirigenti ed ai referenti individuati dal RPC in tema di risk management, invece, è modulata in un unico incontro, della durata di tre ore, ed è volto ad approfondire le tematiche della gestione del rischio: identificazione, analisi, valutazione del rischio e individuazione delle misure idonee per prevenire i rischi di verifica di fenomeni corruttivi. Nell'anno 2020 saranno analizzati tutti gli interventi legislativi in materia di trasparenza nonché gli atti di regolazione secondaria adottati dall'ANAC con specifico riguardo ad alcuni settori. Sono stati coinvolti tutti i

dipendenti del Consiglio nei confronti dei quali sarà somministrata una formazione di natura generale, con formazione specifica per i settori della contabilità, affari generali e ufficio albi

12. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

Secondo le prescrizioni del PNA, le pubbliche amministrazioni devono pianificare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità. L'obiettivo è diffondere la cultura della trasparenza e sollecitare l'esercizio da parte dei cittadini, delle imprese e di tutti gli attori istituzionali collegati in un sistema di network, di un'azione di "controllo" sociale fino ad arrivare alla denuncia del comportamento illecito. Tale azione di prevenzione e contrasto della corruzione deve essere implementato costantemente anche attraverso l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione di episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi, corruzione. Le modalità con le quali si attuerà il rapporto relazionale dovrà essere pubblicizzato in modo da rendere trasparente il processo di rappresentazione degli interessi da parte dei vari portatori.

Attuazione della misura Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla P.A. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione, conflitto d'interessi del tipo di quello descritto nell'ambito della misura "Tutela del soggetto che segnala illeciti".

La misura non è stata attuata nel 2017 né nell'anno 2018 né nell'anno 2019.

Per il 2020 verrà creata una mail dedicata: comunica con il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

13. MONITORAGGIO:

13.1. dei tempi procedurali

il PTPCT, a norma di quanto prescritto dall'art. 1 comma 9 lett. d) della L. 190/2012, deve monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei singoli procedimenti in quanto attraverso lo stesso potrebbero emergere omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. L'art. 35 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013, inoltre, ha disposto che le pubbliche amministrazioni pubblichino nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito internet i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza, riportando anche il termine per la conclusione dello stesso.

Attuazione della misura Monitoraggio costante del rispetto dei termini procedurali, con rendicontazione annuale: - del numero di procedimenti amministrativi conclusi in ritardo o per i quali è scaduto il termine, rispetto al totale dei procedimenti dello stesso tipo conclusi nel semestre; - delle motivazioni del ritardo; - delle iniziative intraprese per eliminare le anomalie.

Pubblicazione dei risultati del monitoraggio effettuato sul sito web istituzionale.

Nel 2017, 2018 e 2019 i procedimenti amministrativi non si sono conclusi in ritardo ma nei termini individuati nella tabella di cui alla Sezione Amministrazione trasparente (cfr. infra).

13.2. dei rapporti amministrazione/soggetti esterni

A norma dell'art. 1 comma 9 lett. e) della l. 190/2012, il PTPC deve monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. Sul punto l'Anac ha precisato che: - il monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) e le relative verifiche di eventuali relazioni di parentela o affinità trovano applicazione nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti dell'amministrazione (orientamento n. 64 del 29 luglio 2014); - si devono monitorare tutti procedimenti di autorizzazione, anche quando sono privi di effetti economici diretti ed immediati per i destinatari (orientamento n. 63 del 29 luglio 2014).

Attuazione della misura Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti.

PARTE TERZA IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITA'

1. LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI PER VIOLAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione indicate nel PTPCT devono essere rispettate da tutti i dipendenti: l'art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/20139 precisa che "la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare". Inoltre il soggetto obbligato in base al presente piano può rispondere a titolo di responsabilità disciplinare per la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 (a parte la responsabilità dirigenziale se l'obbligato è un dirigente).

2. LA RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI PER OMISSIONE TOTALE O PARZIALE NELLE PUBBLICAZIONI

L'art. 1, comma 33, l. n. 190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31:

- costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009;

- va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001; - eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio. Inoltre, in caso di omessa pubblicazione di quanto previsto dall'art. 15 comma 2 (incarichi esterni a dirigenti, collaboratori e consulenti) D. Lgs. 33/2013, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità disciplinare del dirigente che l'ha disposto e l'applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta. Infine, sempre secondo le prescrizioni del D. Lgs 33/2013, l'inadempimento degli obblighi di

pubblicazione costituisce, ai sensi dell'art. 46 comma 1, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a. ed è valutato ai fini della performance individuale dei responsabili. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto dall'art. 15 comma 2 (incarichi esterni a dirigenti, collaboratori e consulenti), il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità disciplinare del dirigente che l'ha disposto e l'applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta.

Allegato A - criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato ad ogni singolo processo dell'area di analisi: nelle tabelle, ivi riportate, per ciascun processo è riportato il parametro numerico del Grado complessivo di rischio che nella formula matematica che precede costituisce il valore *Somma Fattori di rischio relativi*.

Area Acquisizione e progressione del personale: A1 – Reclutamento; A2 : Progressione di carriera												
Richiedente	Fattore di rischio relativo	Introduzione procedimento	Fattore di rischio relativo	Istruttore	Fattore di rischio relativo	Istruzione	Fattore di rischio relativo	Organo Decidente	Fattore di rischio relativo	Decisione	Fattore di rischio relativo	Parametro numerico del grado complessivo di rischio
Requisiti vincolanti	0	Requisiti vincolanti	0	Commissione	1	Regole vincolanti	0	Collegiale (Consiglio)	0	Regole vincolanti	0	1
Area Acquisizione e progressione personale: A3- Conferimento di incarichi di collaborazione esterna												
Richiedente	Fattore di rischio relativo	Introduzione procedimento	Fattore di rischio relativo	Istruttore	Fattore di rischio relativo	Istruzione	Fattore di rischio relativo	Organo Decidente	Fattore di rischio relativo	Decisione	Fattore di rischio relativo	Parametro numerico del grado complessivo di rischio
Requisito non vincolante	1	Nessun requisito	2	Singolo componente (Consigliere Delegato)	2	Regole non vincolanti	2	Collegiale (Consiglio)	0	Regole non vincolanti	1	8
Area B : Servizi e forniture												
Richiedente ed individuazione tipo servizio o fornitura	Fattore di rischio relativo	Introduzione procedimento (offerta di fornitura)	Fattore di rischio relativo	Istruttore	Fattore di rischio relativo	Istruzione	Fattore di rischio relativo	Organo Decidente	Fattore di rischio relativo	Decisione	Fattore di rischio relativo	Parametro numerico del grado complessivo di rischio
Nessun requisito	2	Requisiti non vincolanti	2	Commissione	1	Regole non vincolanti	1	Collegiale (Consiglio)	0	Regole non vincolanti	1	7

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
C1 - Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato

Richiedente	Fattore di rischio relativo	Introduzione procedimento	Fattore di rischio relativo	Istruttore	Fattore di rischio relativo	Istruzione	Fattore di rischio relativo	Organo Decidente	Fattore di rischio relativo	Decisione	Fattore di rischio relativo	Parametro numerico del grado complessivo di rischio
Requisiti vincolanti	0	Requisiti vincolanti	0	Singolo componente (Segretario)	2	Regole vincolanti	0	Collegiale (Consiglio)	0	Regole vincolanti	0	2

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
C2 - Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione

Richiedente	Fattore di rischio relativo	Introduzione procedimento	Fattore di rischio relativo	Istruttore	Fattore di rischio relativo	Istruzione	Fattore di rischio relativo	Organo Decidente	Fattore di rischio relativo	Decisione	Fattore di rischio relativo	Parametro numerico del grado complessivo di rischio
Requisiti vincolanti	0	Requisiti vincolanti	0	Singolo componente (Segretario)	2	Regole vincolanti	0	Singolo componente (Segretario)	2	Regole vincolanti	0	4

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
C3 - Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi

Richiedente	Fattore di rischio relativo	Introduzione procedimento	Fattore di rischio relativo	Istruttore	Fattore di rischio relativo	Istruzione	Fattore di rischio relativo	Organo Decidente	Fattore di rischio relativo	Decisione	Fattore di rischio relativo	Parametro numerico del grado complessivo di rischio
Requisiti vincolanti	0	Requisiti vincolanti	0	Singolo componente (Consigliere Delegato)	2	Regole vincolanti	0	Collegiale (Consiglio)	0	Regole vincolanti	0	2

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
C4 - Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge

Richiedente	Fattore di rischio relativo	Introduzione procedimento	Fattore di rischio relativo	Istruttore	Fattore di rischio relativo	Istruzione	Fattore di rischio relativo	Organo Decidente	Fattore di rischio relativo	Decisione	Fattore di rischio relativo	Parametro numerico del grado complessivo di rischio
Requisiti vincolanti	0	Requisiti vincolanti	0	Singolo componente (Consigliere Delegato)	2	Regole vincolanti	0	Collegiale (Consiglio)	0	Regole vincolanti	0	2

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
C5 - Provvedimenti amministrativi di opinamento parcellare ed ammissione al gratuito patrocinio nel settore civile

Richiedente	Fattore di rischio relativo	Introduzione procedimento	Fattore di rischio relativo	Istruttore	Fattore di rischio relativo	Istruzione	Fattore di rischio relativo	Organo Decidente	Fattore di rischio relativo	Decisione	Fattore di rischio relativo	Parametro numerico del grado complessivo di rischio
Requisiti vincolanti	0	Requisiti vincolanti	0	Singolo componente (Consigliere Delegato)	2	Regole non vincolanti	1	Collegiale (Consiglio)	0	Regole non vincolanti	1	4

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
C6 - Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente

Richiedente	Fattore di rischio relativo	Introduzione procedimento	Fattore di rischio relativo	Istruttore	Fattore di rischio relativo	Istruzione	Fattore di rischio relativo	Organo Decidente	Fattore di rischio relativo	Decisione	Fattore di rischio relativo	Parametro numerico del grado complessivo di rischio
Requisiti vincolanti	0	Requisiti vincolanti	0	Singolo componente (Consigliere Delegato)	2	Regole non vincolanti	1	Singolo componente (Consigliere Delegato)	2	Regole non vincolanti	1	6

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
 D1 - Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti

Istruttore	Fattore di rischio relativo	Istruzione	Fattore di rischio relativo	Organo Decidente	Fattore di rischio relativo	Decisione	Fattore di rischio relativo	Parametro numerico del grado complessivo di rischio
Singolo componente (Tesoriere)	2	Regole vincolanti	0	Singolo componente (Tesoriere)	2	Regole vincolanti	0	4

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
 D2 - Provvedimenti amministrativi di pagamento fornitori

Istruttore	Fattore di rischio relativo	Istruzione	Fattore di rischio relativo	Organo Decidente	Fattore di rischio relativo	Decisione	Fattore di rischio relativo	Parametro numerico del grado complessivo di rischio
Singolo componente (Tesoriere)	2	Regole non vincolanti	1	Singolo componente (Tesoriere)	2	Regole non vincolanti	1	6

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
 D3 - Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica

Istruttore	Fattore di rischio relativo	Istruzione	Fattore di rischio relativo	Organo Decidente	Fattore di rischio relativo	Decisione	Fattore di rischio relativo	Parametro numerico del grado complessivo di rischio
Singolo componente (Consigliere)	2	Regole non vincolanti	1	Collegiale (Consiglio)	0	Regole non vincolanti	1	4

Allegato B - tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate.

Area	Grado complessivo di rischio	Soggetti coinvolti della fase decisionale	Fattori di rischio	Misure di prevenzione
A 1	Basso	Consiglio	Mancata osservanza delle regole concorsuali anche con riferimento alla nomina della Commissioni. Predeterminazione di percorsi agevolati per il partecipante al concorso in contrasto con le regole di imparzialità.	Requisiti di partecipazione predeterminati. Formazione delle Commissioni tale da impedire rischi di corruzione.
A 2	Basso	Consiglio	Mancata osservanza delle regole concorsuali per la progressione di carriera. Assegnazione di mansioni superiori che possano consentire irregolare progressione economica	Osservanza rigida delle regole previste dal c.c.n.l. con esclusione di affidamenti di mansioni superiori al livello retributivo e normativo del dipendente.
A 3	Alto	Consiglio	Conferimento di incarico non necessario con motivazione apparente.	Individuazione precisa dell'incarico da affidare a terzi e motivazione concludente e specifica delle ragioni che inducono il Consiglio ad affidare a terzi incarico particolare.
B	Alto	Consiglio	Individuazione del tipo di servizio o fornitura con modalità dirette a creare vantaggi personali. Fissazione di requisiti soggettivi di partecipazione in modo da favorire uno specifico partecipante. Requisiti di presentazione e valutazione delle offerte distorte per favorire un partecipante. Procedure di aggiudicazione non concorsuali ed uso distorto del criterio dell'offerta più idonea alle necessità del Consiglio.	Delibera di fissazione del servizio/fornitura con le ragioni specifiche della scelta. Scelta del fornitore sulla scorta del migliore rapporto fiducia/costi. Fissazione di requisiti standard per la presentazione di offerte. Procedura di aggiudicazione preferibilmente con meccanismo concorsuale

C 1	Basso	Consiglio	Abuso nell'esercizio del potere del Consiglio.	<p>Publicazione sul sito web del Consiglio dei requisiti di iscrizione e del contributo di iscrizione con i relativi moduli.</p> <p>Assunzione della Delibera al massimo nella seconda Adunanza del Consiglio successiva alla presentazione della domanda di iscrizione.</p>
C 2	Medio	Segretario	Abuso nell'esercizio del potere del Segretario	<p>Rilascio della certificazione al massimo entro una settimana dalla presentazione della domanda.</p>
C 3	Basso	Consiglio	Abuso nell'esercizio del potere del Consiglio. Violazione della normativa in tema di accreditamento.	<p>Regolamento per l'accreditamento degli eventi formativi con individuazione precisa delle Associazioni e degli Enti locali che possano presentare domanda di accreditamento.</p> <p>Delibera di accreditamento al massimo nella seconda Adunanza del Consiglio successiva alla presentazione della domanda.</p>
C 4	Basso	Consiglio	Abuso nell'esercizio del rilascio del parere per fini contrari a quelli previsti dalla legge	<p>Rigido rilascio di parere solo nei limiti previsti dalla legge e pubblicazione dei pareri sul sito web del Consiglio.</p>
C 5	Medio	Consiglio	Abuso nel rilascio dell'opinamento in violazione dei criteri previsti dal d.m. 55/2014 e dell'ammissione al Gratuito Patrocinio in assenza dei presupposti	<p>Fissazione generale e preventiva dei criteri di opinamento della parcella e motivazione specifica e precisa delle ragioni per il discostamento dai criteri generali stabiliti.</p> <p>Verifica puntuale dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio</p>
C 6	Medio	Consigliere Delegato	Abuso del potere anche suggestivo verso una delle parti in contesa per agevolare l'altra	<p>Nomina del Consigliere con meccanismo di turnazione predeterminato.</p> <p>Fissazione di criteri generali di gestione della controversia.</p>
D 1	Medio	Tesoriere	Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti	<p>Mecanismo di incasso delle quote a mezzo MAV bancario e pubblicizzazione sul sito web del Consiglio delle quote con i termini di pagamento.</p>
D 2	Alto	Tesoriere	Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori	<p>Pagamento entro 30 gg. dall'autorizzazione all'emissione della fattura elettronica.</p>

D 3	<i>Medio</i>	Consiglio	Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti	<p>Fissazione generale e preventiva dei criteri di gestione del recupero del credito e dei comportamenti aventi natura di obbligo a carico dell'iscritto con motivazione specifica dei provvedimenti da adottare.</p> <p>Pubblicazione sul sito web del Consiglio della Delibera di fissazione dei criteri generali.</p>
------------	--------------	-----------	--	--

Attestazione

Si attesta che il presente aggiornamento annuale del Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ed Integrità è stato redatto dal sottoscritto Responsabile per la Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza nominato giusta Delibera del Consiglio dell'Ordine di Venezia in data 21 gennaio 2019 ed è stato sottoposto nella sua attuale forma al Consiglio che lo ha adottato con Delibera assunta in data 27 gennaio 2020.

Si attesta altresì che il presente Piano Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ed Integrità ha validità triennale decorrente dal momento della sua adozione da parte del Consiglio e potrà essere oggetto di modifica e/o integrazione laddove sarà reso necessario:

- ▶ da modifiche legislative e/o regolamentari attributive di nuove competenze ai Consigli dell'Ordine Forense
- ▶ da modifiche normative in tema di prevenzione della corruzione;
- ▶ da necessità determinate da nuove forme di corruzione, non prevedibili allo stato; ovvero nuovi fattori di rischio che possano richiedere modifiche e/o integrazione delle misure di prevenzione adottate; ovvero in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti dell'organizzazione.

Venezia, 27 gennaio 2020

Firma del Responsabile

Avv. Maela Coccato

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto Giuseppe Sacco nato a Napoli l'8 maggio 1959 C.F. SCCGPP59E08F839L, domiciliato in Venezia-Mestre, Via Mestrina n° 22, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

- a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013 e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);
- b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013 e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);
- c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;
- d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
- e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 27 gennaio 2020


IN FEDE

**CURRICULUM VITAE RESO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47
DEL D.P.R. N. 445/2000**

Il sottoscritto **Avv. Giuseppe SACCO**

CONSAPEVOLE

- delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci;
- della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R.;
- dell'effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R.

Sotto la sua personale responsabilità:

DICHIARA

LUOGO E DATA DI NASCITA: Napoli, 8 maggio 1959

TITOLI PROFESSIONALI

- Procuratore legale dal 5 marzo 1986;
- Avvocato dal 23 aprile 1992;
- Patrocinante in Cassazione dal 24 settembre 1998.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

**RESPONSABILITÀ
CIVILE**

- Fiduciario del GRUPPO ASSICURAZIONI GENERALI dal 1992
Procuratore generale alle liti in materia di responsabilità professionale, ha rappresentato l'Azienda ULSS n.13, l'Azienda ULSS n.12, l'Azienda ULSS n.14, l'Azienda ULSS n.10, il Policlinico S. Marco, l'Ospedale "Villa Salus", la Casa di Cura Rizzola, l'Azienda ULSS 16 di Padova.

Procuratore generale alle liti per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada.

- Fiduciario dei LLOYD'S DI LONDRA dal 2008
ha rappresentato l'Azienda ULSS n. 21 di Legnago, l'Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo, l'Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa, oltre ad assistere la Compagnia quale terza chiamata dalle assicurate Aziende di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Udine, Gorizia e Rieti.

**DIRITTO DEL
LAVORO**

- Fiduciario dell'U.S.A.R.C.I. - Unione dei Sindacati degli Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani - Sezione di Venezia, dal 1993.
Componente del Centro Giuridico Nazionale U.S.A.R.C.I.

**DIRITTO
FALLIMENTARE**

- Consulente del Gruppo Saccarifero Veneto (ex Gruppo Montesi) di Padova, in Amministrazione Straordinaria dal 1983;
- Curatore Fallimentare.

DIRITTO PENALE

- Ha assunto incarichi in sede penale per la difesa di medici ed operatori sanitari imputati per atti compiuti nell'esercizio della professione.

ALTRE ATTIVITÀ

- Presidente dell'A.I.G.A. - Associazione Italiana Giovani Avvocati, Sezione di Venezia dal 1994 al 1996 e Consigliere Nazionale di detta Associazione fino al 1999;
- Vice Pretore Onorario nel biennio 1996/97 applicato alla Sezione Lavoro della Pretura Circondariale di Venezia;
- Presidente del Collegio dei Probi Viri della Camera Civile di degli Avvocati di Venezia dal 2008 al 2014;
- Delegato all'Unione Triveneta delle Camere Civili dal 2010;
- Vice Presidente della I Sottocommissione della Corte di Appello di Venezia Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Avvocato del 2011.
- Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Venezia dal 27 aprile 2015.

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Venezia-Mestre, li 15 marzo 2015

Avv. Giuseppe SACCO

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto FABIANA DANZON nato a VENEZIA il 16-06-1959 C.F. 00000000000, residente VENEZIA - SALIZADA CROCEVERDE, al sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui al D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

- a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013¹ e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);
- b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013² e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);
- c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;
- d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
- e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, li 27 gennaio 2020

IN FEDE


¹ Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.

² Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome DANESIN FABIANA
Telefono 337-493934
Studio Santa Croce n. 464 Venezia – Tel 041/525423 – Fax 041/5227763
E-Mail avvfabianadanesin@tiscali.it
Indirizzo PEC: fabiana.danesin@venezia.pecavvocati.it
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Avvocato che esercita la professione forense, prevalentemente a Venezia, da circa 30 anni iscritta all'Ordine degli Avvocati di Venezia, con particolare esperienza in diritto penale e diritto di famiglia.

Collaborazione con il Prof. G. Zuccalà dell'Università di Padova per la stesura del commentario di giurisprudenza del Codice Penale edizione CEDAM, nonché collaborazione per la rivista di Diritto Penale dell'Economia della CEDAM.

Promotrice e organizzatrice della "Scuola di Legalità" tenutasi presso la scuola media S. Trentin di Mestre e l'Istituto Tecnico Turistico Gritti, per sensibilizzare i ragazzi sui problemi della droga e del "bullismo"; all'interno dei suddetti Istituti è stato simulato un processo penale innanzi al Tribunale per i Minorenni.

Responsabile del Comitato Scientifico per la rivista "Bollettino" della Camera Penale Veneziana.

Ha collaborato per la stesura del libro "SCUOLA FAMIGLIA E MINORI – profili normativi e psicologici", di cui ha redatto un capitolo dal titolo "La gestione dei dati sensibili del minore nelle relazioni scuola – famiglia".

Attualmente Vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà dell'Università di Padova.

Conseguimento dell'Esame di Stato per l'esercizio della Professione Forense.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Attività di solidarietà nei confronti delle persone bisognose.

Passione per lo sport e la lettura di libri di vario genere.

Madrelingua Italiana

Altre lingue Inglese scritto e parlato a livello scolastico

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 193/2003

Fabiana Danesin



DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto Marco Rigo, nato a Venezia, il 22 giugno 1979, C.F. RGI MRC 79H22 L736V, residente in Venezia Mestre, via Rampa Cavalcavia 9, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

- a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013¹ e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);
- b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013² e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);
- c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;
- d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
- e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, il 27 gennaio 2020

IN FEDE

¹ Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.

² Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013



Marco Rigo – Avvocato
Venezia, 22/06/1979
c.f. RGIMRC79H22L736V
Via G. Carducci 45
30171 Venezia Mestre
Tel 0415055694

m.rigo@sacchettoeassociati.com
marco.rigo@venezia.pecavvocati.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- **Avvocato: Studio Legale Sacchetto & Associati**

Da gennaio 2007 –

Diritto Amministrativo: esperienza nell'ambito dell'evidenza pubblica, del pubblico impiego, dell'edilizia e dell'urbanistica, assistenza stragiudiziale e giudiziale prestata in favore sia di privati (Imprese, associazioni, persone fisiche) che di soggetti di diritto pubblico (come ad esempio Consorzi e Comuni).

Diritto civile: maturata una particolare esperienza nell'ambito del diritto societario, del diritto del lavoro, nel diritto delle obbligazioni e contratti. Assistenza stragiudiziale e giudiziale prestata in favore di imprese, procedure concorsuali, associazioni e persone fisiche.

- **Consigliere Segretario: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia**

Da gennaio 2019 -

- **Consigliere: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia**

aprile 2015 – gennaio 2019

Funzioni e deleghe: CONTRATTI E APPALTI E CONVENZIONI - TENUTA ALBI E RAPPORTI CON I PRATICANTI - COMPONENTE NOMINATO DAL CONSIGLIO PER LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'- RESPONSABILE PER L'ANTICORRUZIONE E LA TRASPARENZA DEL COA VENEZIA

- **Affidatario INPS Venezia** per sostituzioni alle udienze nell'ambito del circondario del Tribunale di Venezia

Da aprile 2018 –

- **Arbitro: arbitro presso Mediazioni Sapienza S.r.l. - Tribunale Arbitrale**

Da giugno 2016 – Presente

- **Tutor: tutor Cepu**

2005 – 2006 (1 anno)

FORMAZIONE

- **T.A.R. per il Veneto (2006 – 2007):** tirocinio formativo in collaborazione con l'allora Presidente della Seconda Sezione, dott. Umberto Zuballi
- **Università degli Studi di Padova:** diploma di specialista nelle professioni legali (2004 – 2006)
- **Associazione Giuridica Forum (2005 – 2006):** diploma di partecipazione al corso base del dott. Vito Zincani per preparazione concorso di magistratura
- **Università degli Studi di Bologna (1999 – 2004):** Laurea in Giurisprudenza (110/110)
- **Liceo Ginnasio statale Raimondo Franchetti di Mestre (1993 – 1998):** Diploma di maturità classica (50/60)

PUBBLICAZIONI

- Nota a sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 5 aprile 2007, n. 8519
"I contratti dello Stato e degli enti pubblici" Maggioli n. 3 settembre 2007
- Nota a sentenza T.A.R. LAZIO, Roma, sez. III ter, 5 novembre 2007, n. 10852
Rivista "I contratti dello Stato e degli enti pubblici" Maggioli n. 1 marzo 2008
- Nota a sentenza T.A.R. SARDEGNA, sez. I, 21 dicembre 2007, n. 2407
Rivista "I contratti dello Stato e degli enti pubblici" Maggioli n. 2 giugno 2008
- Nota a sentenza Corte di Giustizia UE, sez. Grande, 08.04.2008 n° C-337/05
Rivista on line www.altalex.com 22 aprile 2008
- Nota a sentenza Corte Costituzionale, 01.08.2008 n° 322
Rivista on line www.altalex.com 20 novembre 2008

LINGUE

- **Inglese:** livello scolastico
- **Francese:** livello scolastico

ORGANIZZAZIONI - ASSOCIAZIONI

- **Associazione Italiana Giovani Avvocati, Sezione Venezia: Componente del Direttivo**
- **Round Table Mestre**

Venezia, 9 ottobre 2019

Avv. Marco Rigo



RIGO MARCO
Avvocato
09.10.2019
08:02:25 UTC


DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto AW. FEDERICA SANDRON nato a MILANO (VA) il 22/02/1968
C.F. SNT. PRC. 6PT. 62 F. 26 A. 5, residente NO (VA) VIA MARCA SORDA, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

- a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013 e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);
- b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013 e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);
- c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;
- d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
- e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 27 gennaio 2020


IN FEDE

Curriculum vitae

AVVOCATO CON STUDIO IN Dolo (Ve) Via Guolo 15/3

Dati personali

- Luogo e data di nascita: *Mirano (VE), 28 dicembre 1969*
- Residenza: *Dolo(VE), Via Marzabotto, 1/b-*

Università

- diploma di maturità classica presso il Liceo classico Franchetti di Mestre (VE); Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Padova con una tesi in Istituzione di Diritto Romano dal titolo: "Gli edili curuli" il 16.7.1996.

Attività forense

- Iscritta al Registro dei praticanti avvocati dal 1996.
- Iscritta all'Albo degli Avvocati di Venezia dal 1999
Iscritta all'albo speciale della Cassazione

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto Basso Eraclio nato a Eraclea (Ve) il 25/04/1953 C.F. BSSRCL53D25D415X, residente in Via N. Sauro n. 26 a Jesolo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

- a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013¹ e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);
- b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013² e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);
- c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;
- d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
- e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 27 gennaio 2020

IN FEDE


¹ Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.

² Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

AVV. BASSO ERACLIO

Curriculum vitae

Nato a Eraclea (VE) il 25.04.1953, risiede a Jesolo (VE), in Via N. Sauro 26, ed ha studio in Jesolo Lido (VE), Piazza Brescia 1/a.

Ottenuta la maturità classica presso l'Istituto Cavanis di Possagno (TV), frequenta l'Università di Padova ove consegue la laurea in Giurisprudenza.

Dopo alcune esperienze nel settore privato, si iscrive all'Albo degli Avvocati di Treviso ove inizia a svolgere la professione quale associato dello Studio Legale Giacomini.

Attualmente è iscritto all'Albo degli avvocati di Venezia ed esercita la libera professione in Jesolo.

Cassazionista dal 25/09/2009.

Fornisce consulenza ed assistenza nell'ambito del diritto civile in generale, con particolare competenza nel contenzioso civile, nella contrattualistica tra imprese e tra imprese e privati, nel diritto condominiale, nel diritto del turismo, in materia di locazioni, di affitto di azienda, di successioni, di famiglia e minori, di infortunistica stradale e di responsabilità professionale.

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto **ARIANNA BERTOU** nata **VEVEZIA** il **9/10/74** C.F. **BRTMNU74R49L30P7**, residente **VEVEZIA MESTRE**, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

- a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013¹ e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);
- b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013² e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);
- c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;
- d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
- e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 27 gennaio 2020

IN FEDE

¹ Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.

² Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici e recapiti

ARIANNA BERTON

Nata a Venezia il 9.10.1974 (C.F. BRTRNN74R49L7236Z)

residenza: Riviera Marco Polo, 11/a CAP 30173 – VENEZIA MESTRE

studio: Via Caneve, 13 CAP 30173 – VENEZIA MESTRE

e-mail: avv.ariannaberton@gmail.com; arianna@studiolegaledaminato.it

pec: arianna.berton@venezia.pecavvocati.it

telefono cellulare 347/3330533

Studi e formazione

▪ **Maturità scientifica** conseguita nel 1993 presso il Liceo Scientifico Statale "Giordano Bruno", sito in Mestre (VE) con il punteggio di 52/60;

▪ **Laurea in Giurisprudenza** conseguita nel luglio 2000 presso l'Università degli Studi di Padova:

- titolo della tesi: "La legittima difesa" con il prof. A. Calvi.

- Voto di laurea: 105/110.

▪ **Iscrizione registro praticanti** presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia e inizio della pratica professionale forense nel settembre 2000;

▪ **Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato** nel settembre 2003.

▪ **Presidente della sede di Venezia dell'associazione CAMMINO (Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni)** dal dicembre 2012 al gennaio 2019;

Membro del Direttivo della Camera Civile Veneziana dal 2015-2018;

VicePresidente della sede di Venezia dell'associazione CAMMINO (Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni) dal febbraio 2019;

Membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia dal gennaio 2019

Conoscenza delle lingue

- **Inglese:** studiato al Liceo ed approfondito con un corso presso il "British Institute" di Mestre (VE) nell'anno 2000.

Esperienze di lavoro

- Collaborazione presso la biblioteca della facoltà di Psicologia dell'Università di Padova;
- Collaborazione presso la segreteria amministrativa del Dipartimento di Diritto Privato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova;
- Attività di sportello presso l'agenzia postale del comune di Venezia Mestre 8;
- Pratica forense dal 2000 al 2003.
- Esercizio della professione forense in collaborazione con uno studio legale di Venezia Mestre (VE), che trattava prevalentemente la materia del diritto civile ed in particolare del diritto assicurativo ed infortunistico, nonché della responsabilità civile extracontrattuale (dal 2003 al 2011) e comunque esercizio della libera professione in proprio;
- Esercizio della professione forense in totale autonomia dal 2011 con formazione specialistica nell'ambito del diritto di famiglia e minorile; dal dicembre 2014 in collaborazione con l'avv. Gianmaria Daminato del Foro di Venezia che ha competenze penalistiche e nell'ambito della giustizia sportiva, in modo tale che lo studio possa offrire soddisfazione ad una clientela con esigenze e problematiche di ogni tipo.

Uso P.C.

Conoscenza dei programmi

- Word
- Excel

Caratteristiche personali

- **Attitudine ai contatti umani.**
- **Volontà e capacità di apprendimento.**
- **Aspirazione all'affermazione professionale.**

La sottoscritta dichiara di esprimere il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e con le modalità di cui alla Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

Venezia, 7 marzo 2019

Arianna Berton



DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

La sottoscritta **Avv. CRISTIANA CAGNIN**, nata a **VENEZIA** il **3.07.1966**, C.F. **CGNCST66L43L736Q**, residente a **VENEZIA, CANNAREGIO 436**, ai sensi del **D.P.R. n. 445/2000** - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del **D.Lgs. 39/2013**, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del **Reg. Ue 679/2016** - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai **D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013**, in qualità di **Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia**

DICHIARA

- a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al **D.Lgs 39/2013¹** e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);
- b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al **D.Lgs 39/2013²** e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, **D.Lgs 39/2013**);
- c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;
- d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
- e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 27 gennaio 2020

IN FEDE



¹ Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del **D.Lgs 39/2013**.

² Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del **D.Lgs 39/2013**

AVV. CRISTIANA CAGNIN
SANTA CROCE 468/B - 30135 VENEZIA
TEL. 041/5221033 FAX 041/5200343
cristianacagnin@hotmail.it
pec cristiana.cagnin@venezia.pecavvocati.it

CURRICULUM VITAE

La scrivente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le false dichiarazioni, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, quanto segue:

- NATA A VENEZIA IL 3 LUGLIO 1966
- MATURITA' CLASSICA PRESSO IL LICEO ANTONIO CANOVA DI TREVISO: PUNTEGGIO 56/60
- LAUREA IN GIURISPRUDENZA CONSEGUITA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA IL 5.12.1992: 105/110
- LINGUE STRANIERE: INGLESE (SCOLASTICO); TEDESCO (CERTIFICAZIONE B2 NEL GIUGNO 2012)
- ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA IL 22.10.1996
- ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CASSAZIONISTI IL 27.03.2009
- ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI DIFENSORI D'UFFICIO E DEI DIFENSORI AMMESSI AL GRATUITO PATROCINIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA
- ISCRIZIONE ALLA CAMERA PENALE VENEZIANA (ADERENTE ALL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE) DAL 1993; DAL DICEMBRE 2011 AL DICEMBRE 2017 MEMBRO DEL DIRETTIVO E TESORIERE;
- 2013/2014 MEMBRO TITOLARE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO SESSIONE 2013 PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- DAL DICEMBRE 2014 AVVOCATO FIDUCIARIO DEL CONSOLATO

GENERALE D'AUSTRIA PER IL VENETO

- DAL GENNAIO 2019 CONSIGLIERE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

SETTORE DI ATTIVITA': PRATICA PROFESSIONALE ED ATTIVITA' PROFESSIONALE IN AMBITO PENALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE.

STABILE COLLABORAZIONE DAL 1993 CON LO STUDIO DELL'AVV. ANTONIO FRANCHINI, DEL FORO DI VENEZIA, con sede in VENEZIA SANTA CROCE 488/B.

PRINCIPALI ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO – FORMAZIONE svolte:


- 2005/2008: IL CORSO DI TECNICHE E STRATEGIE DELLA DIFESA PENALE "LUIGI STOCHINO" della CAMERA PENALE VENEZIANA
- 2009: CORSO "LA TUTELA SOVRANAZIONALE DEI DIRITTI FONDAMENTALI" della CAMERA PENALE VENEZIANA
- 2012: CORSO "DIFESA PENALE ED ESECUZIONE" della CAMERA PENALE VENEZIANA
- 2013 CORSO IN MATERIA DI ESECUZIONE PENALE della CAMERA PENALE VENEZIANA
- 2006/2016 e 2019 COLLABORAZIONE CON LE CAMERE PENALI DEL VENETO COME DOCENTE NEI "CORSI DI DEONTOLOGIA E TECNICA DELLA DIFESA PENALE" (lezioni su rogatorie internazionali e mandato d'arresto europeo, indagini difensive, riti alternativi, misure di prevenzione)
- 2015/2016 CORSO DELLA SCUOLA NAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE DELL'AVVOCATO PENALISTA dell'UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE
- COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL VII e VIII CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER DIFENSORI, PSICOLOGI E ASSISTENTI SOCIALI NEL PROCESSO PENALE MINORILE, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Venezia e della Camera Penale Veneziana

rispettivamente nel 2017 e nel 2019

2018 CORSO IN MATERIA DI ESECUZIONE PENALE della CAMERA
PENALE VENEZIANA

Venezia, 26 Febbraio 2020

Avv. Cristiana Cagnin



DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto FEDRICO CAPPELLI nato a VENEZIA il 04/07/1973 C.F. CFPEAL73L06L7261¹, residente VONDA, SAN POU, 2216, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

- a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013¹ e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);
- b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013² e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);
- c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;
- d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
- e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 27 gennaio 2020

IN FEDE


¹ Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.

² Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

AVV. FEDERICO CAPPELLETTI

*Indirizzo: 2630/C San Polo
30125 Venezia
Telefono e Fax: 041.5242564 (studio)*

*Data di nascita: 04/07/1973 Venezia
Nazionalità: Italiana
E-mail: cappelletti.lex@tin.it*

ESPERIENZE PROFESSIONALI, ISTITUZIONALI ED ASSOCIATIVE RILEVANTI

- Dicembre 2001 -
presente:* **STUDIO LEGALE CAPPELLETTI, Venezia:** consulenza ed assistenza giudiziale di privati ed aziende, anche di primaria rilevanza nazionale ed internazionale, avanti tutte le Giurisdizioni, ivi comprese quelle Superiori e le Corti Europee, nonché stragiudiziale, in ambito penale, con particolare riferimento ai reati contro l'ambiente, ai reati tributari, a quelli dei c.d. colletti bianchi, a quelli derivanti dalla violazione dei titoli di proprietà intellettuale ed industriale, ai delitti contro la persona ed il patrimonio, e quelli inerenti il traffico di sostanze stupefacenti, nonché ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a quelli afferenti la circolazione stradale; in ambito civile in tema di responsabilità extracontrattuale derivante dalla commissione di reati, proprietà intellettuale ed industriale, diritto matrimoniale ed esecuzioni; in ambito amministrativo con riferimento al diritto dell'immigrazione, ambientale, dell'edilizia, della disciplina del commercio.
- Agosto 1998 -
Dicembre 2001:* **STUDIO DELL'AVV. GIAN PAOLO CAPPELLETTI, Venezia:** praticantato forense.
- Aprile 2018 -
presente* **INSTITUT DES DROITS DE L'HOMME DES AVOCATS EUROPEËNS:** Consigliere.
- Agosto 1998 -
Dicembre 2001:* **PREMIO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'UOMO LUDOVIC TRARIEUX "Il tributo conferito dagli avvocati ad un avvocato":** Membro della Giuria.
- Gennaio 2019 -
presente* **UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE:** Responsabile dell'Osservatorio Europa.
- Gennaio 2017 -
Gennaio 2019* **UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE:** responsabile della Commissione per i rapporti con l'Avvocatura e le Istituzioni internazionali.
- Gennaio 2015-
Gennaio 2017* **UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE:** componente dell'Osservatorio Europa.
- Gennaio 2016 -
Ottobre 2018* **UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE:** referente per il distretto della Corte d'Appello di Venezia della redazione preposta a curare gli aggiornamenti giurisprudenziali, legislativi, e le decisioni di merito e di legittimità di particolare interesse sul sito web istituzionale.
- Aprile - Settembre
2014* **UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE:** componente del Comitato Organizzatore del XV Congresso dell'Unione delle Camere

Penali Italiane svoltosi a Venezia dal 19 al 21 settembre 2014.

- Gennaio 2019 – presente* *ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA: Consigliere.*
- Dicembre 2016 - presente* *ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA: coordinatore Commissione Diritti Umani.*
- Gennaio 2012 - presente* *ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA: componente della Commissione "priorità delle priorità" presso la Corte d'Appello di Venezia.*
- Gennaio 2012 - presente* *ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA: partecipante al progetto "Prima parla con l'avvocato", servizio di consulenza legale gratuita rivolto alle donne vittime di violenza e disagio*
- Marzo 2010 - Dicembre 2014* *ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA: portavoce della Commissione Giovani.*
- Ottobre 2014:* *ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA: delegato al XXXII Congresso Nazionale Forense svoltosi a Venezia e proponente/primo firmatario della mozione congressuale n. 32 approvata col maggior numero di consensi in tema di patrocinio a spese dello Stato ed effettività del diritto di difesa, che ha portato all'inserimento nella legge di stabilità 2016 dell'art. 449 bis che prevede la possibilità per il difensore di compensare con i debiti d'imposta i crediti derivantigli dall'attività prestata in favore di persone ammesse al beneficio.*
- Giugno 2015 - presente* *FONDAZIONE FELICIANO BENVENUTI – SCUOLA FORENSE VENEZIANA: referente per l'area penale*
- Febbraio 2018 - presente* *CAMERA PENALE VENEZIANA "ANTONIO POGNICI": responsabile della Commissione Europa e Rapporti Internazionali.*
- Febbraio 2016 - Febbraio 2018* *CAMERA PENALE VENEZIANA "ANTONIO POGNICI": responsabile della Commissione Europa e Diritti Fondamentali.*
- Gennaio 2002 - presente:* *BOLLETTINO DELLA CAMERA PENALE VENEZIANA, rivista giurisprudenziale della Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici": componente della Redazione.*
- Dicembre 2011 - Dicembre 2015* *CAMERA PENALE VENEZIANA "ANTONIO POGNICI": Segretario.*
- Dicembre 2006 – Dicembre 2015 e Dicembre 2017 - Gennaio 2019* *CAMERA PENALE VENEZIANA "ANTONIO POGNICI": membro del Consiglio Direttivo.*
- Ottobre 2016 - presente* *GIURISPRUDENZA PENALE: membro del Comitato Scientifico della rivista.*

STUDI ED ESPERIENZE FORMATIVE RILEVANTI

- Marzo – Aprile 2017* UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE ED UNIVERSITA' DI BOLOGNA: Corso Avanzato in Diritto Penale Europeo (Componente comitato scientifico organizzatore)
- 1 e 2 Luglio 2016* UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE, CAMERA PENALE VENEZIANA, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA E FONDAZIONE FELICIANO BENVENUTI-SCUOLA FORENSE VENEZIANA, medaglia del Presidente della Repubblica, col patrocinio del Consiglio d'Europa, dell'Ufficio di Venezia del Consiglio d'Europa, del Consiglio Nazionale Forense e dell'Inter University Centre for Human Rights and Democratisation: Convegno internazionale "La centralità del ruolo dell'avvocato per la democrazia e la tutela dei diritti fondamentali" (Coordinatore del comitato scientifico ed organizzatore)
- Ottobre 2015 - Marzo 2016* UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE ED UNIVERSITA' DI BOLOGNA: Corso di Alta Formazione in Diritto Penale Europeo (Tutor)
- Marzo 2014:* CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: iscrizione nell'albo speciale dei patrocinatori avanti le Giurisdizioni Superiori.
- Febbraio 2014:* E.I.U.C. EUROPEAN INTER-UNIVERSITY CENTRE FOR HUMAN RIGHTS AND DEMOCRATISATION: Training seminar su "La Tutela dei Diritti Umani presso le Corti Europee".
- 2007 - 2008:* UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA: Master Universitario di I Livello in Diritto dell'Ambiente "La gestione dell'ambiente".
- 2005:* CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA: iscrizione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in materia penale, ex art. 81 D.P.R. 115/2002, siccome modificato dalla L. 25/2005.
- Aprile-Ottobre 2004:* CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA E FONDAZIONE SCUOLA FORENSE VENEZIANA "FELICIANO BENVENUTI": Modulo Penale del Corso di Formazione per Difensore avanti il Tribunale per i Minorenni, valido ai fini di cui all'art. 15 delle norme di attuazione del D.P.R. 448/1998.
- 2000 - 2001:* CORTE D'APPELLO DI VENEZIA: Esame di Avvocato. Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Venezia dal 10/12/2001.
- 2000 - 2001:* CAMERA PENALE VENEZIANA "ANTONIO POGNICI": Prima Tranche del II Corso Biennale di Formazione per Avvocati Penalisti, organizzato sotto il patrocinio dell'Unione delle Camere Penali Italiane.
- 1998 - 1999:* CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA: Corso Biennale di Formazione Professionale per Praticanti Avvocati.
- Luglio 1998:* UNIVERSITA' DI MODENA: Laurea in Giurisprudenza, con tesi finale in Diritto Penale, dal titolo: "Il delitto di abuso d'ufficio", relatori il Chiar.mo Prof. M. Ronco ed il Chiar.mo Prof. M. Papa.

- Luglio 1992: LICEO CLASSICO "CAVANIS", Venezia": Diploma di maturità.
- Marzo 1992: ARELS EXAMINATIONS CENTER, Padova: conseguimento certificato ARELS relativo alla lingua inglese parlata ed alla sua comprensione.

PUBBLICAZIONI

- Luglio 2018: "La Grande Camera della Corte EDU deposita l'attesa sentenza in tema di confisca obbligatoria per lottizzazione abusiva. In breve, gli approdi raggiunti", in *Giurisprudenza Penale Web*, 2018, 6;
- Giugno 2018: "Onus probandi incumbit ei qui custodit: quando le affermazioni della persona in stato detentivo prevalgono sull'inerzia dell'Amministrazione", in *Giurisprudenza Penale Web*, 2018, 6
- Giugno 2017: "Spazio vitale minimo in cella collettiva al netto dell'ingombro del letto: il consolidamento della giurisprudenza di legittimità", in *Giurisprudenza Penale Web*, 2017, 6;
- Aprile 2017: "Penelope disfa la tela: ma è, davvero, il caso di farne una tragedia? I fattori qualificanti i trattamenti inumani e degradanti nel sovraffollamento carcerario (ri)visti con approccio cumulativo da Strasburgo e le, evitabili, ricadute interne", in *Giurisprudenza Penale Web*, 4, 2017;
- Aprile 2016: La pubblicità dell'udienza a richiesta di parte nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali: una disapplicazione "a rime obbligate", ovvero di necessità virtù aspettando Godot, in *Giurisprudenza Penale, rivista on-line*;
- Ottobre 2013: Rinvio dell'esecuzione delle pena che debba scontarsi in condizioni contrarie al senso di umanità: una questione di legittimità costituzionale e di civiltà, in "Dialoghi del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione", n. 2-3, aprile -settembre 2013, CEDAM;
- Luglio 2012: Riflessioni sulla recidiva quale circostanza ad effetto speciale e sui criteri di computo in caso di concorso omogeneo fra circostanze aggravanti ad effetto speciale, in "Dialoghi del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione" n. 1-2, gennaio - giugno 2012, CEDAM;

NOTE A SENTENZA

ARTICOLI

RECENSIONI

- Dicembre 2018: - nota a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Prima Sezione, Sent. 25/10/2018, Provenzano c. Italia (ric. n. 55080/13), in tema di violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti per omessa motivazione sulla valutazione afferente l'evoluzione dello stato di deterioramento cognitivo di condannato sottoposto al regime del c.d. "carcere duro", in *Bollettino della Camera Penale Veneziana*, n. 3/2018, pagg. 32 e ss.;

- nota a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Prima Sezione, Sent. 27/09/2018, Brazzi c. Italia (ric. n. 57278/11), in tema di violazione del diritto alla vita privata conseguente all'assenza di controllo giurisdizionale ex ante o ex post rispetto alle perquisizioni con esito negativo, in Bollettino della Camera Penale Veneziana, n. 3/2018, pagg. 33 e ss.;
- Agosto 2018:**
- nota a Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, Sent. 25/07/2018, in tema di vizio della formazione della volontà dell'imputato che abbia richiesto l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. assistito da difensore non abilitato, in Bollettino della Camera Penale Veneziana, n. 2/2018, pagg. 29 e ss.;
 - nota a Cass., Sez. VI Penale, Sent. 30/05-13/06/2018, in tema di mandato d'arresto europeo da eseguirsi verso uno Stato membro nel quale la persona interessata rischi di subire una violazione del suo diritto fondamentale ad un giudice indipendente, in Bollettino della Camera Penale Veneziana, n. 2/2018, pagg. 45 e ss.;
- Febbraio 2017:**
- Stampa e giusto processo: analisi di una liaison dangereuse. Recensione a "L'informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale", a cura dell'Osservatorio sull'informazione giudiziaria dell'Unione delle Camere Penali Italiane, Pacini Giuridica, 2016, in Giurisprudenza Penale Web, 2 febbraio 2017;
- Giugno 2009:**
- nota a Trib. Ord. Venezia, Sez. G.I.P., Ord. 20.1.09, in tema di inammissibilità della costituzione di parte civile all'udienza fissata per la decisione sulla richiesta di applicazione pena a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, in Bollettino della Camera Penale Veneziana, n. 1 e 2/2009, pag. 38 n. 12
- Marzo 2008:**
- nota a Corte Appello Venezia, I Sez. Pen., Sent. 26.11.07, in tema di esclusione della sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in relazione ad autovettura parcheggiata sulla pubblica via per il tentativo di furto di valori custoditi in indumenti al suo interno, in Bollettino della Camera Penale Veneziana, n. 1/2008, pag. 7, n. 8
- Settembre 2007:**
- nota a Corte Assise Appello Venezia, Sent. 18.06.07, in tema di sussistenza della circostanza aggravante delle sevizie e crudeltà nel delitto di omicidio, in Bollettino della Camera Penale Veneziana, n. 3/2007, pag. 115, n. 50
- Giugno 2007:**
- nota a Tribunale di Venezia, Comp. Monoc., Sent. 12.3.2007, in tema di applicabilità dell'esimente della necessità di salvare se stesso da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà al delitto di favoreggiamento personale nel caso del tossicodipendente che voglia evitare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa sugli stupefacenti, in Bollettino della Camera Penale Veneziana, n. 2/2007, pag. 53, n. 28

- Febbraio 2007:* - nota a Tribunale di Venezia, Sez. Ries., Ord. 08.11.06, in tema di elemento oggettivo del reato di frode in commercio, in *Bollettino della Camera Penale Veneziana*, n. 1/2007, pag. 6, n. 7
- Settembre 2006:* - nota a Trib. Venezia, Sez. Ries., ord. 29.11.05, in tema di insussistenza del pericolo di recidivanza nel caso di custodia cautelare in carcere disposta in relazione al delitto di evasione da permesso premio, in *Bollettino della Camera Penale Veneziana*, n. 3/2006, pag. 152 n. 52;
- nota a Corte Appello Venezia, I Sez., sent. 20.02.06, in tema di necessità della traduzione del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti dell'imputato straniero che non conosce la lingua italiana dichiarato irreperibile, in *Bollettino della Camera Penale Veneziana*, n. 2/2006, pag. 79, n. 33;
- Giugno 2006:* - nota a Tribunale di Venezia, Sez. G.I.P., Est. Gallo, ord. 24.01.2006, in tema di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 lett. a) D.P.R. n. 115/2002 per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui esclude dal beneficio del patrocinio a spese dello stato i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in *Bollettino della Camera Penale Veneziana*, n. 2/2006, pag. 69, n. 25;
- nota a Tribunale Ordinario di Belluno, Comp. Monocr., Sede Belluno, sent. 23.1.06, in tema di tempo necessario a prescrivere i reati di competenza del Giudice di Pace per i quali la Legge stabilisce pene diverse da quella pecuniaria e da quella detentiva, in *Bollettino della Camera Penale Veneziana*, n. 2/2006, pag. 91, n. 38;
- Febbraio 2006:* - nota a Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Riesame, Ord. 22.12.05, Pres. Est. Caparelli, in tema di insussistenza del fumus dei delitti di cui agli artt. 474, 514, 515, 517 e 648 c.p. qualora le merci sequestrate rechino marchi che si limitino a parafrasare quelli originali, in *Bollettino della Camera Penale Veneziana*, n. 1/2006, pag. 4, n. 3;
- Dicembre 2005:* - nota a Trib. Venezia, II Sez., Ord. 24.02.05, in tema efficacia della notificazione eseguita presso lo studio del difensore quale domiciliatario in caso di rifiuto dell'elezione di domicilio dell'imputato da parte del difensore designato domiciliatario, in *Bollettino della Camera Penale Veneziana*, n. 1/2005, pag. 25, n. 9;
- Giugno 2004:* - nota a Tribunale di Venezia - Ufficio del Giudice per l'Udienza Preliminare - Ord. 06.05.2004 - Est. Gallo in tema di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 D.P.R. 115/2002 nella parte in cui escluda dall'ammissione al beneficio l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in *Bollettino della Camera Penale Veneziana*, n. 2/2004;
- nota a Tribunale di Venezia - Ufficio del Giudice per l'Udienza Preliminare - Ord. 24.02.04 - Est. Santoro, in tema di diritto alla liquidazione dei compensi per l'attività defensionale svolta in regime di

patrocinio a spese dello Stato da parte del difensore d'ufficio di imputato ammesso al beneficio che non sia inserito nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, in Bollettino della Camera Penale Veneziana, n. 1/2004;

Febbraio 2004:

- nota a Tribunale di Venezia - Seconda Sezione Penale - Ord. 12.06.03 - Pres. Izzo, in tema di diminuzione della pena per il rito in caso di condanna dell'imputato a seguito del rigetto dell'istanza di rito abbreviato condizionato rinnovata in sede dibattimentale e rigettata, in Bollettino della Camera Penale Veneziana, n. 1/2004;

- nota a Trib. Venezia, Sez. Ries., Ord. 15.10.02, in tema di computo del termine di fase in caso di ripristino del divieto di dimora a seguito della sua precedente sostituzione con la custodia cautelare in carcere, in Bollettino della Camera Penale Veneziana, nn. 2, 3 e 4/2002, pag. 55, n. 46;

Dicembre 2002:

- nota a Trib. Venezia, Sez. Ries., Ord. 08.10.02, in tema di utilizzabilità ai fini della decisione sull'istanza di riesame delle dichiarazioni accusatorie rilasciate nei confronti del ricorrente dal coindagato nel corso dell'udienza camerale, in Bollettino della Camera Penale Veneziana, nn. 2, 3 e 4/2002, pag. 50, n. 44;

- nota a Trib. Venezia, Sez. Ries., Ord. 13.12.01, in tema di scadenza del termine di fase dell'art. 303, co. 1, lett. a) c.p.p. nel caso di restituzione degli atti al Pubblico Ministero per omessa traduzione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. notificato all'imputato straniero che non comprende la lingua italiana disposta all'udienza preliminare, in Bollettino della Camera Penale Veneziana, nn. 2, 3 e 4/2002, pag. 56, n. 47;

- nota a Trib. Venezia, Sez. Ries., Ord. 05.07.02, in tema di sequestro preventivo nel delitto di occupazione abusiva di edifici, in Bollettino della Camera Penale Veneziana, nn. 2, 3 e 4/2002, pag. 57, n. 48;

Febbraio 2002:

- nota a Cass. I Sez. Pen., Sent. 16.1-26.2.2002 in tema di termine di fase per il giudizio di primo grado relativo ad ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per imputazioni plurime con termini di durata differenziati a seguito di sentenza di assoluzione in primo grado dall'imputazione più grave ed intervenuta decorrenza del termine di fase per il reato per il quale è stata emessa sentenza di condanna, in Bollettino della Camera Penale Veneziana, n. 1/2002, pag. 17, n. 11;

Marzo 2001:

- nota a Tribunale di Venezia - Sezione del Giudice Monocratico Penale - Sent. 3.4.2001 - Est. Medici, in tema di elemento psicologico del reato di vilipendio alla nazione, in Bollettino della Camera Penale Veneziana, n. 2/2001, pag. 31, n. 3.

DOCENZE

Gennaio 2019:

Tavola rotonda in occasione della "Giornata internazionale dell'avvocato minacciato", Venezia - organizzato da Unione delle Camere Penali Italiane, Camera Penale Veneziana, Progetto Endangered Lawyers / Avvocati Minacciati di UCPI e Fondazione Feliciano Benvenuti: moderatore;

- Dicembre 2018:* *"In difesa degli avvocati difensori dei diritti umani. Avvocati minacciati in Italia come nel mondo", Padova – organizzato dalla Camera Penale di Padova, relatore;*
- Novembre 2018:* *"Il diritto all'equo processo sancito dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo a 10 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 93/2008", Repubblica di San Marino - organizzato dalla Camera Penale della Repubblica di San Marino;*
- Novembre 2018:* *"I giuristi italiani e le leggi antiebraiche del 1938. Una riflessione comune ad ottant'anni dalla promulgazione", Venezia - organizzato da Consiglio Nazionale Forense, Ordine degli Avvocati di Venezia, Fondazione Feliciano Benvenuti, moderatore;*
- Novembre 2018:* *Workshop tematici di approfondimento al Corso "Introduzione al Diritto Penale Europeo", Venezia - organizzato da Unione Camere Penali Italiane, Ordine degli Avvocati di Venezia, Fondazione Feliciano Benvenuti, Camera Penale Veneziana, moderatore dell'incontro sul tema: "Violazione della legalità convenzionale, norma penale e "fratelli minori": il Contrada europeo è davvero figlio unico?";*
- Luglio 2018:* *"Diritto Penale Europeo: intersezioni con l'ordinamento penale nazionale. Esecuzione delle sentenze della Corte EDU", Torino - organizzato dalla Camera Penale del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta, relatore;*
- Giugno 2018:* *Open Day dell'Unione delle Camere Penali Italiane, Rimini - "Le Corti europee e le Costituzioni degli Stati membri. Alla ricerca di un difficile equilibrio", moderatore e relatore*
- Aprile 2018:* *Difesa penale ed esecuzione: una visione prospettica, Venezia - Corso sull'esecuzione penale organizzato dalla Camera Penale Veneziana, relatore sul tema: "Giudicato penale e incidente d'esecuzione";*
- Marzo 2018:* *Corso di tecnica e deontologia dell'avvocato penalista, Treviso, organizzato dalla Camera Penale Trevigiana, relatore sul tema: " Gli effetti del giudicato nella fase esecutiva";*
- Marzo 2018:* *"I principi e l'esecuzione delle sentenze della Corte EDU", Palermo – organizzato da L.A.P.E.C. Palermo, relatore sul tema: "Il caso Contrada e i fratelli minori";*
- Febbraio 2018:* *"Introduzione al Diritto Penale Europeo", Venezia - Corso organizzato da Unione Camere Penali Italiane, Ordine degli Avvocati di Venezia, Fondazione Feliciano Benvenuti, Camera Penale Veneziana, relatore sul tema: "Il quadro istituzionale del Consiglio d'Europa e la CEDU";*
- Febbraio 2018:* *"Crimini internazionali: il caso dei bambini soldato", Venezia - organizzato da Ordine dei Giornalisti del Veneto, Ordine degli Avvocati di Venezia e Fondazione Arbia, relatore;*

- Gennaio 2018:* "Giornata internazionale dell'avvocato minacciato", Venezia - conferenza stampa aperta al Foro e alla cittadinanza, organizzata da Ordine degli Avvocati di Venezia, Camera Penale Veneziana, Fondazione Feliciano Benvenuti, relatore;
- Gennaio 2018:* "Il ruolo dell'avvocato nelle indagini difensive", Repubblica di San Marino - organizzato dalla Camera Penale della Repubblica di San Marino, relatore;
- Novembre 2017:* "In difesa dei difensori dei diritti fondamentali", Venezia - organizzato da Camera Penale Veneziana, Premio Ludovic Trarieux, Institut des droits de l'homme des avocats européens, Ordine degli Avvocati di Venezia, Fondazione Feliciano Benvenuti, Unione Camere Penali Italiane, moderatore della tavola rotonda;
- Ottobre 2017:* Corso di Diritto Penale Europeo, S.M. Capua Vetere - organizzato dall'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e dalla Camera Penale di S.M. Capua Vetere, relatore sul tema: "Il caso Contrada: quale attuazione per la legalità giurisprudenziale?"
- Ottobre 2017:* "I diritti umani come nuovo codice dell'umanità", Pistoia - organizzato dalla Camera Penale di Pistoia e dall'Unione delle Camere Penali Italiane, relatore sul tema: "Centralità del diritto di difesa nella tutela dei diritti umani";
- Settembre 2017:* "La tutela dei diritti fondamentali dell'uomo e la Corte EDU", Genova - organizzato dalla Camera Penale Regionale Ligure "Ernesto Monteverde" e dalla Sezione Liguria della Scuola Superiore della Magistratura, relatore;
- Gennaio 2017* Corso biennale di deontologia e tecnica del penalista organizzato dalla Camera Penale di Pistoia - Lezione inaugurale "Il difficile mestiere dell'avvocato", relatore sul tema: "Il ruolo del difensore nell'ambito del difficile bilanciamento fra le odierne esigenze di sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali";
- Novembre 2016* Ciclo di incontri su "Europa e Diritto Penale", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Verona, con l'Unione delle Camere Penali Italiane e la Camera Penale Veronese, relatore sul tema: "Art. 6 CEDU, il giusto processo e le sue declinazioni";
- Novembre 2016* Giornate di studio trivenete del Consiglio Nazionale Forense. Il diritto penale che si adegua alle nuove istanze di criminalizzazione, il ruolo dell'avvocato nel processo di adeguamento anche attraverso la difesa di ufficio e il patrocinio a spese dello Stato, relatore sul tema: "Le influenze della globalizzazione sulle scelte di politica criminale. L'evoluzione della funzione sociale dell'avvocato";
- Marzo 2015 presente:* Tutor del "Corso formativo Avanti il Tribunale del Riesame per avvocati e magistrati ordinari in tirocinio", organizzato con cadenza biennale dal Tribunale di Venezia, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e dalla Camera Penale Veneziana;


- Dicembre 2014:* "Difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato: novelle normative e profili deontologici", seminario di studi organizzato dalla Camera Penale Veneziana e dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati, Sezione di Venezia, relatore;
- 2012 – presente:* Scuola Forense "Feliciano Benvenuti", relatore in tema di "Misure cautelari nel processo penale", in tema di "Impugnazioni", in tema di "Delitti contro il patrimonio" ed in tema di "Tecniche di redazione dell'atto in materia penale";
- 2011 – presente:* Corso di Formazione Tecnica e Deontologica dell'Avvocato Penalista della Camera Penale Veneziana, relatore in tema di "Difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato: profili deontologici", in tema di "Impugnazioni in generale", in tema di "Reati informatici" e sul tema: "L'avvocato penalista e le intersezioni fra il diritto interno ed il diritto dell'Unione Europea";
- 2012 – presente:* Corso di deontologia e Tecnica della Difesa Penale, organizzato dalle Camere Penali Vicentina, Veronese e di Bassano del Grappa, relatore in tema di "Reati previsti dal Codice della Strada" e su "La "Grande Europa" e il diritto penale europeo: la CEDU e le sue intersezioni con l'ordinamento interno";
- 2012 - 2013:* Difesa penale ed esecuzione: una visione prospettica - Corso sull'esecuzione penale organizzato dalla Camera Penale Veneziana, relatore "La recidiva tra processo di cognizione ed esecuzione" e "Il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e la fungibilità";
- 2008 – 2013:* Tutor del Turno formativo avanti la IV Sezione della Corte d'Appello Penale di Venezia, organizzato dalla Corte d'Appello di Venezia, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e dalla Camera Penale Veneziana.

LINGUE STRANIERE

Inglese (Molto buono), Francese (discreta conoscenza di base).

CONOSCENZE INFORMATICHE

Sistemi Operativi: Windows, Mac; Software: Works, Word, Excel, Powerpoint.

- avv. Federico Cappelletti -


DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto TIZIANA CERCHIN nata a CONEGLIANO (TV) il 08/06/1977 C.F. CSC7ZM77H48C957K, residente a VENEZIA, SANTA CROCE 2367, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

- a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013¹ e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);
- b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013² e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);
- c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;
- d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
- e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 27 gennaio 2020

IN FEDE


¹ Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.

² Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

CURRICULUM VITAE

I. DATI PERSONALI:

Cognome: Ceschin
Nome: Tiziana
Sesso: Femminile
Data di Nascita: 8 giugno 1977
Nazionalità: italiana
Indirizzo: Santa Croce 2347
Città: Venezia
Telefono: cell. 338 5236585
E-mail: avv.tizianaceschin@hotmail.it
Stato Civile: coniugata

II. FORMAZIONE:

Attualmente 2015	Avvocato penalista presso il proprio Studio
Ott. 2006 – ott. 2009	Avvocato penalista presso lo Studio dell'Avv. Antonio Franchini, Venezia
Ott. 2006	Superamento dell'esame di Stato di avvocato
Magg. 2002 – ott. 2005	Praticante avvocato presso lo Studio dell'Avv. Antonio Franchini, Venezia
Mar 2002	Laurea in giurisprudenza Università di Bologna
Sett. 2001 – dic. 2001	Ricerca per la tesi di laurea presso l'Università di Berkeley, Law School, San Francisco, USA
Ott. 1999 – sett. 2000	Interscambio culturale: progetto Socrate-Erasmus all'Università Complutense di Madrid, facoltà di giurisprudenza, Spagna

III. ALTRI CORSI:

Febbr 2015 - attualmente	Scuola biennale di Alta formazione specialistica per l'avvocato penalista organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane
2013	Corso sull'Esecuzione penale organizzato dalla Camera Penale Veneziana

- Ott. 2010-giugno 2011 VII Corso di formazione tecnica e deontologica dell'avvocato penalista, Camera Penale Veneziana, Venezia
- Ott. 2006 – dic. 2006 Corso di preparazione all'arte oratoria per Avvocati Penalisti, organizzato dalla Camera Penale Veneziana, Venezia
- Ott. '02 – giug. '03 Corso di formazione tecnica e deontologica per Avvocati Penalisti organizzato dalla Camera Penale Veneziana

IV. LINGUE:

Inglese: molto buono
Spagnolo: molto buono
Francese: base

V. ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI:

- 2015: responsabile per il Veneto dell'osservatorio Dati dell'Unione delle Camere Penali Italiane;
- dal 2010 ad oggi: organizzazione e gestione della Scuola Territoriale della Camera Penale Veneziana per la formazione degli avvocati penalisti



DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto SOCATO MARLA nato a PIOVE DI V. CL. il 01/02/19 C.F. CCMIAZ97H16G421, residente L. G. 4. R. O. V. M. VESCOVO 20/E, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

- a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013¹ e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);
- b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013² e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);
- c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;
- d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
- e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 27 gennaio 2020

IN FEDE



¹ Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.

² Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Avv. MAELA COCCATO

Nata a Piove di Sacco (Pd) il 1° agosto 1978

Cod. Fisc. CCCMLA78M41G693I

P.Iva 03998590271

Vigonza (Pd) via Venezia, 141/a

Tel. 049.503845 - Fax 049.8252129

Campolongo Maggiore (Ve) via Roma, 24

Tel. 049.9740050 - Fax 049.8252129

Cell. 3290712056

E- mail: maela.coccato@studiolegalecoccato.it

Pec maela.coccato@venezia.pecavvocati.it

Sito www.studiolegalecoccato.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

giugno – dicembre 2015 componente della Commissione Informatica dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi corsi tenuti dall'Ordine

24 aprile 2015 eletta Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

16 aprile 2015 San Donà di Piave partecipazione in qualità di relatore "PCT: le notifiche, la fase esecutiva e la giurisprudenza"

14 aprile 2015 Venezia partecipazione in qualità di relatore "PCT: le notifiche, la fase esecutiva e la giurisprudenza"

20 marzo 2015 Cittadella partecipazione in qualità di relatore "PCT: le novità del D.L. 90/2014, le prossime scadenze e le prime prassi giurisprudenziali"

- 18 dicembre 2014** Venezia partecipazione in qualità di relatore "Quando il processo è telematico...alle soglie della definitiva obbligatorietà"
- 9 ottobre 2014** Venezia partecipazione in qualità di relatore "Quando lo spritz è telematico: un aperitivo insieme per discutere di PCT, per trovare e proporre soluzioni"
- 20 giugno 2014** Vicenza partecipazione in qualità di relatore "Professioni legali e opportunità nuove per conciliare vita e lavoro"
- 12 maggio 2014** San Donà di Piave partecipazione in qualità di relatore "Corso sul PCT"
- 9 maggio 2014** Padova partecipazione in qualità di relatore "La violenza ai tempi di Facebook: dal sexting al cyberbullismo"
- 14 aprile 2014** convegno a Rovigo partecipazione in qualità di relatore "PCT: l'obbligatorietà come opportunità"
- da luglio 2013** componente della Commissione Informatica dell'Ordine degli Avvocati di Padova e partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi corsi tenuti dall'Ordine
- 24 maggio 2013** partecipazione in qualità di relatore al convegno "Internet e l'azienda. *Be social make business*" organizzato a Rovigo da Amadir;
- 11 ottobre 2012** partecipazione in qualità di relatore al convegno "L'avvocato digitale: quando il processo è telematico" organizzato a Bari da Giuffrè editore;
- 19 luglio 2012** partecipazione in qualità di docente al Master IFAF su "I contratti di acquisizione e finanziamento" organizzato da IFAF – Scuola di Finanza;
- 25 novembre 2011** partecipazione in qualità di relatore al convegno "La tua azienda e Internet: l'avvocato consiglia" organizzato a Rovereto da Trentino Sviluppo;
- Dall'1/09/2010** attività di libera professionista presso lo Studio Legale Coccato, con svolgimento di attività prevalente nel diritto commerciale, bancario e di consulenza aziendale;
- 2007** attività di libera professionista in qualità di associato del For Legal Studio Legale Associato con svolgimento di attività prevalente nelle tematiche del diritto commerciale, civile e di

consulenza aziendale;

2003-2007 collaborazione professionale con lo Studio Legale Polato, specializzato in diritto bancario e commerciale e nella formazione dei dipendenti di istituti di credito di media/grande dimensione;

2006 stage presso lo studio legale Mauro Rubino Sammartano di Milano, specializzato in diritto dell'arbitrato e sede della Camera Arbitrale Europea;

settembre 1996 stage presso la Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco (Pd), all'ufficio Fidi, ed all'ufficio Titoli.

STUDI E FORMAZIONE:

maggio – giugno 2012 Corso in diritto della proprietà industriale – Aiga Venezia;

19/11/2010 – 17/12/2010 Master Breve in Diritto della Moda – Altalex Firenze;

15/01/2005 – 04/01/2006 Master in Diritto della Rete presso l'Università degli Studi di Padova con tesi sull'"Arbitrato Telematico nel *Business to Business*", relatore Prof. D. Milan;

11/07/2004 – 15/07/2004 partecipazione al seminario internazionale a Monaco (Ger) sulle "*Alternative dispute Resolution*" organizzato da Elsa (European Law Students Association);

28/10/2003 laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Padova, con votazione di 106/110, con tesi in Diritto Privato su "La tutela del consumatore nei contratti a distanza", relatore Prof. A. Checchini;

09/07/1997 diploma Istituto tecnico commerciale E. De Nicola di Piove di Sacco (Pd) con votazione di 54/60;

1995-1997 partecipazione al corso all'Imprenditorialità Giovani organizzato dall'Istituto Superiore De Nicola in collaborazione con la Camera di Commercio.

LINGUE:

Inglese: buona conoscenza nella lingua parlata e scritta;

Francese: discreta conoscenza della lingua parlata e scritta.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003.

Campolongo Maggiore, 31 dicembre 2015

Maela Coccato

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39


Il sottoscritto Marino De Franceschi nato a Venezia-Mestre il 13.02.1960 C.F. DFRMRN 60B13L736S residente in Venezia-Marghera, via Rizzardi n.49 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

- a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013¹ e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);
- b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013² e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);
- c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;
- d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
- e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 27 gennaio 2020

IN FEDE



¹Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.

²Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

CURRICULUM VITAE

Avv. Marino De Franceschi, nato a Venezia Mestre il 13.02.1960
residente in Venezia-Marghera, via Rizzardi n. 49.

Istruzione

DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA CONSEGUITO NEL 1979 PRESSO IL LICEO U.MORIN DI MESTRE CON VOTO 50/60.

LAUREA IN GIURISPRUDENZA CONSEGUITA PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA IN DATA 23 MARZO 1985 CON VOTO 105/110.

Esperienza lavorativa e professionale

AVVOCATO LIBERO PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA DAL 19.12.1990.

CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE AL PATROCINIO PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI A FAR DATA DAL 17.12.2004.

TITOLARE DELLO STUDIO LEGALE SITO IN VENEZIA-MESTRE, CORSO DEL POPOLO N. 54.

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto **MATTEO GIORGI** nato a **VENEZIA** il **05/01/1969** C.F. **626MTT69A05L736**, residente in **Mestre-Venezia via Rubicono n.9**, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. UE 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui al D.Lgs 267/2000, 143/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013¹ e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013² e che annualmente presenterà analogo dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;


e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, il 27 gennaio 2020

IN FEDE:

MATTEO GIORGI
AVVOCATO

Via Torre Bellinca, 4 - Mestre (Vv)
041.292322 - Fax 041.5059007



1. Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.

2. Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013.

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Matteo Giorgi

Nato a Venezia il 05.01.1969

Residente a Mestre (VE) - Via Rubicone, 9

Cittadinanza: Italiana

Stato Civile: coniugato

Professione: avvocato

Studio in Mestre, via Torre Belfredo n. 4

tel. 041-982955 fax 041-5059807

matteo.giorgi@lexinvenice.it

matteo.giorgi@venezia.pescavocati.it

FORMAZIONE SCOLASTICA-UNIVERSITARIA

Lo scrivente ha conseguito la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico "F. Severi" di Venezia.

In seguito ha conseguito diploma di laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna il 22 ottobre 1998 con tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le offerte anomale nei contratti di appalto pubblico".

ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMATIVE

Ha praticato diverse attività sportive di squadra e individuali a livello agonistica. Ha prestato attività di istruttore di pallacanestro presso scuola elementare A. Gabelli in Lido-Venezia.

Ha svolto svariate attività lavorative soprattutto nel periodo estivo in particolare durante manifestazioni fieristiche presso il Centro Congressi del Lido di Venezia ovvero durante la Mostra del Cinema di Venezia anche come responsabile del padiglione di Cinecittà.

Ha svolto il servizio militare nell'anno 1991, con ruolo di attendente del Comandante delle Truppe Anfibia Lagunari presso la caserma G. Pepe in Lido-Venezia.

Ha lavorato presso U.N.E.P della Corte di Appello di Venezia, con qualifica operatore UNEP.

Ha svolto la pratica forense presso il Foro di Venezia, conseguendo il titolo di Avvocato nell'anno 2002.

Attualmente svolge la libera professione in ambito del diritto civile, con particolare attenzione alle problematiche relative alla famiglia e minori, anche come curatore speciale nominato dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, come tutore di soggetti interdetti nominato dal Tribunale di Venezia Giudice Tutelare, come amministratore di sostegno nominato dal Tribunale di Venezia Giudice Tutelare.

E' iscritto nelle liste del Granito Patrocinio presso Ordine Avvocati di Venezia.

E' iscritto dall'anno 2006 all'Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i Minori (AIAP).

Ha partecipato alla redazione del protocollo in materia di regolamentazione della responsabilità genitoriale fra genitori non coniugati presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia.

Ha partecipato in qualità di relatore al convegno intitolato "Il Conferimento incarico all'avvocato e l'obbligo di preventivo" organizzato da Aiap sezione Venezia e successivamente da Aiap sezione Verona nel corso dell'anno 2018.

Redattore massime di sentenze del foro di Venezia pubblicate sul sito web www.Aiap-Veneto.it

FORMAZIONE

- Corso biennale di aggiornamento professionale tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.
- Corso biennale di perfezionamento in diritto penale e procedura penale, organizzato dalla Camera Penale di Venezia.
- Corso di formazione interdisciplinare "La dinamica coniugale nel farsi e disfarsi del legame: aspetti sociopsicologici e giuridici" organizzato da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, sezione Veneto, Comune di Verona, Fondazioni Centro Studi Camprostrini di Verona (Verona 22.11.2006-30.03.2007)
- Seminario "La conciliazione e l'avvocato" organizzato dalla Camera Arbitrale di Venezia e dal Consiglio dell'Ordine di Venezia (Venezia 20.04.2007).
- Corso di Formazione di Diritto di Famiglia organizzato da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, sezione Padova, con il Patrocinio degli Ordine degli Avvocati di Padova (Padova 19.10.2007-14.03.2008).
- Convegno "Funzione della CTU e ruolo dell'avvocato nei procedimenti di famiglia. Responsabilità civile e penale del CTU" organizzato da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, sezione Treviso (Treviso 21.02.2008).
- Convegno "CTU nei procedimenti di separazione e divorzio" organizzato da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, sezione Vicenza (Vicenza 13.06.2008).
- Convegno "La legge n.149/01: aspetti processuali-le buone prassi" organizzato da Ordine Avvocati di Padova (Padova 19.06.2008).
- Corso di formazione "Nuove questioni patrimoniali nella famiglia in crisi" organizzato da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, sezione Venezia, con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia (Venezia 2011).
- Convegno "Professional Day-D.L. 1/2012 liberalizzazioni delle professioni: nuovi obblighi assicurativi, contrattuali e deontologici" organizzato da Ordine Avvocati di Venezia (Venezia 01.03.2012).
- Convegno "Diritti domenicali, diritto condominiale e diritto del consumo nei regolamenti di condominio" organizzato da Anaci Veneto (Venezia-Mestre 12.10.2012).
- Convegno "Il Condominio tra innovazione e tradizione" organizzato da Anaci Veneto (Venezia 30.11.2012).
- Convegno "La crisi della famiglia internazionale Europea: separazione, divorzio, obbligazioni alimentari alla luce dei nuovi regolamenti" organizzato da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, Veneto (Verona 28.09.2012)
- Corso di aggiornamento professionale in Diritto di Famiglia organizzato da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, sezione Treviso (Treviso 18.01. - 17.04.2013).
- Convegno "Il rapporto con il cliente e il compenso: parametri o preventivi? Come orientarsi e come comunicare" da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, sezione Treviso (Treviso 09.10.2013).
- Convegno "Patti prematrimoniali in Europa e in Italia, anche con riguardo alla tutela economica dei figli nati o nascituri" organizzato da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, Veneto (Verona 25.10.2013).
- Convegno "La figura e il ruolo dell'avvocato nei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie" organizzato da Ordine Avvocati di Padova (Padova 03.12.2014).
- Seminario "La negoziazione assistita per la composizione dei conflitti familiari secondo le previsioni della legge 162/2014" organizzato da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, sezione Rovigo (Rovigo 05.03.2015).
- Convegno "Unioni civili e convivenze di fatto quali diritti?" organizzato da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, sezione Veneto (Venezia 15.05.2015).
- Convegno "Controversie di diritto familiare e accertamenti investigativi" organizzato da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, sezione Venezia (Venezia 25.11.2015).
- Convegno "Violazioni disciplinari fonti di responsabilità civile e penale" organizzato da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, sezione Treviso (Treviso 16.12.2015).
- Convegno "Le parole della giustizia: lingua, forma e contenuti degli atti nel processo civile oggi" organizzato da Associazione

Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, sezione Treviso (Treviso 29.01.2016).

- *Corso di studio "Tecniche di negoziazione" organizzato da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori (Peschiara del Garda 18-19.03.2016).*
- *Corso di formazione organizzato da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, sezione Treviso (Treviso 24.02-08.06.2016)*
- *Corso di studio "Le famiglie di oggi e il diritto, aspetti patrimoniali, profili psicologici e penali" organizzato da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, sezione Venezia (Venezia 28.09-23.11.2016).*
- *Convegno "Bambini senza confini, protezioni tutela e cura dei minori stranieri non accompagnati" Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori (Palermo 12.05.2017).*
- *Corso di formazione "La famiglia internazionale, tra status e regolamentazione della crisi" organizzato da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, sezione Venezia (Venezia 28.06-05.07.2017).*
- *Convegno "Il Nuovo assegno di divorzio secondo la cassazione: dal tenore di vita all'indipendenza economica" organizzato da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, sez. Rovigo (Rovigo 06.10.2017)*
- *Corso di formazione "Nuovi modelli di famiglia e convivenze" organizzato da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, sezione Venezia (Venezia 01.12-14.12.2017).*
- *Incontro di studio "I divorzi privati alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, organizzato da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, sezione Verona (Verona 22.03.2018).*
- *Convegno "I rapporti patrimoniali nelle famiglie", organizzato da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori (Ancona 11.05.2018).*
- *Incontro di studio "Biostamento: il diritto di scegliere", organizzato da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, sezione Venezia (Venezia 05.10.2018).*
- *Convegno "Determinazioni di fine vita fra costituzione e convenzione europea dei diritti dell'uomo: diritti o debiti" (Venezia 05.10.2018).*
- *Convegno "Valori deontologici della professione forense e nuovo procedimento disciplinare" organizzato da Ordine Avvocati Venezia (Zolarino 08.10.2018).*
- *Convegno "Quale riforma dell'affidamento condiviso" organizzato da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori (Roma 09.11.2018).*
- *Convegno "Conferimento di incarico all'avvocato e l'obbligo di preventivo" organizzato da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, sezione Verona (Verona 09.11.2018).*
- *Convegno "Il disegno di legge n.735 "Fillon" proposta di modifica al regime di affidamento condiviso" organizzato da da Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori, sezione Treviso (15.02.2019).*
- *Convegno "Non solo minose*

MADRELINGUA: Italiano

ALTRE LINGUE: Tedesco, scolastico

CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE: Conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici

Venezia, 14 marzo 2019

In fede

Matteo Giorgi



DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto AVV. GAETANO GUZZARDI nato a VENEZIA il 18/10/1959
C.F. 62257159R1867362, residente VENEZIA SAN MARCO 2592, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

- a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013 e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);
- b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013 e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);
- c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;
- d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
- e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, li 27 gennaio 2020

 IN FEDE

Avvocato Gaetano Guzzardi
S.Croce 468/b 30135 Venezia
Tel. 041-5231131 Fax 041-5232187
e-mail: gaeguzz@tin.it

Curriculum vitae

Nato a Venezia il 19 ottobre 1954

1978 laurea in giurisprudenza presso l'Università di Padova con tesi in diritto civile, relatore il prof. Alberto Trabucchi;

1982 esame di procuratore legale presso la Corte d'Appello di Venezia;

1984 iscritto all'Ordine degli Avvocati di Venezia;


1987 -1991 Magistrato Onorario con incarichi in prevalenza penali presso la Pretura di Venezia;

1997 iscritto all'Albo speciale per le magistrature superiori;

Attività professionale: si occupa in prevalenza di consulenza e contenzioso in diritto amministrativo e civile.

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del DLGS 196/03.

Avv. Gaetano Guzzardi



DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto LUISA LONDEI nata a VENEZIA il 12.07.1962 C.F. LNDLSV62L52L734O, residente in CONELICO (VE) 30132 VIA S. GIORDANO, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

- a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013¹ e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);
- b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013² e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);
- c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;
- d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
- e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 27 gennaio 2020

IN FEDE


¹ Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.

² Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome e Nome **LUISA LONDEI**
Anno di nascita **12.07.1962**
Struttura regionale **AVVOCATURA REGIONALE**
Incarico attuale **AVVOCATO – AP/D6 -presso l'Avvocatura regionale della Regione Veneto.**
Telefono ufficio **041.2794927**
Fax ufficio **041.2794912**
E-mail personale ufficio **luisa.londei@regione.veneto.it**
pec **luisa.londei@venezia.pecavvocati.it**

Esperienze professionali

Esperienza presso la Regione del Veneto **ANNO 1992:** Assunzione per pubblico concorso come funzionario amministrativo 8 livello ed assegnazione all'allora Dipartimento Igiene Pubblica, dal 02.11.1992.
ANNO 1993: Direzione Ufficio Coordinamento Piano Sanguine del Dipartimento Igiene Pubblica della Regione Veneto dal 22.6.1993 al 31.12.1993; - Componente di nomina regionale nella commissione per gli esami di stato per la scuola Infermieri Professionali presso la ULSS n. 1 di Pieve di Cadore A/S 1992/1993;
ANNO 1994: assegnazione in posizione di staff presso l'allora Dipartimento Affari Legali dal 01.01.1994 fino al 31.01.2003;
ANNO 1997: Componente del Comitato Tecnico Regionale ex art. 2 della L.R. n. 47 del 01.09.1997, nominata con DGR n. 3781 del 28.10.1997, dal 28.10.1997 al dicembre 2001;
ANNO 1998: Componente titolare esperto in diritto amministrativo della Commissione Urbanistica Provinciale di Belluno e componente sostituto nella Commissione Urbanistica Provinciale di Venezia, nominata con DGR n. 2849 del 28.07.1998, dal 28.07.1998 al 2003.
ANNO 2001: Rappresentante della Regione Veneto nei collegi di conciliazione delle Province di Verona e Vicenza ex art. 66 del D.Lgs. 165/2001, nominata con DGR n. 2709 del 10.10.2001.
ANNO 2003: incardinata quale avvocato, categoria D, nella Avvocatura Regionale della Regione Veneto ai sensi della legge regionale n. 24 del 16.8.2001 per superamento della selezione interna per titoli e colloquio, come da graduatoria degli idonei approvata con decreto del Dirigente Regionale delle Risorse Umane n. 23 del 17.01.2003;
ANNO 2010: iscrizione nell'Elenco regionale dei collaudatori Amministrativi ex l.r. n. 27/2003 al n. 188 con decorrenza dalla D.G.R. n. 821 del 15.03.2010.

Esperienza esterna alla Regione del Veneto **ANNO 2008:** idoneità conseguita nel concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 2 posti di dirigente Avvocato, indetto dal Comune di Venezia, come da graduatoria di merito approvata con disposizione dirigenziale n. 18132 del 15.01.2008;
ANNO 2015: eletta quale componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia dal 27.04.2015;
ANNO 2016: nominata con decreto del Presidente del Tar Veneto n.19/2016 del 17.05.2016 quale componente effettivo – designato dal Coa di Venezia – nella Commissione per il gratuito patrocinio innanzi al Tar Veneto;
ANNO 2017: nominata con decreto del Presidente del Tar Veneto n.13/2017 del 28.03.2017 quale componente effettivo – designato dal Coa di Venezia – nella Commissione per il gratuito patrocinio innanzi al Tar Veneto.

Istruzione e Formazione

Titolo di studio - Laurea in Giurisprudenza conseguita il 23.10.1989 presso l'Università degli studi di Padova (punteggio 103/110) con tesi in diritto processuale penale;
- Diploma di maturità classica conseguito nel luglio 1981 presso il liceo classico "R. Franchetti" di Venezia Mestre (punteggio 54/60).

Altri titoli di studio / professionali - Superamento in data 25.10.1992 dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale forense; iscritta all'Albo speciale degli Avvocati di Venezia dal 21.02.1994 a tutt'oggi;
- iscritta all'Albo dei patrocinanti in Cassazione dal 13.07.2006 a tutt'oggi;
- iscritta nell'Elenco regionale dei collaudatori Amministrativi ex l.r. n. 27/2003 al n. 188 con decorrenza dalla D.G.R. n. 821 del 15.03.2010, a tutt'oggi.

Attività di formazione

1. Master di diritto processuale civile con **votazione finale 60/60**, organizzato dalla CEIDA (Roma) anno accademico **2001/2002**;
2. Master in diritto penale della Pubblica Amministrazione con **votazione finale 60/60**, organizzato dalla CEIDA (Roma) anno accademico **2003/2004**;
3. Pubblicazione sul n. 4/2003 della Rivista "I contratti dello Stato e degli Enti pubblici", Maggioli Editore, dell'articolo intitolato "il riconoscimento della responsabilità precontrattuale della P.A. quale espressione del principio di effettività della tutela giurisdizionale".
4. Scuola forense "Feliciano Benvenuti" Lezioni di diritto amministrativo: tenuta lezione ai praticanti avvocati su "La fase di appello" dalle 15.00 alle 17.00 (Venezia-Zelarino **03.12.2012**).

Attività formative in Regione

1. Percorso formativo per funzionari neo-inseriti presso il C.U.O.A. (Altavilla (VI) 6-14-15-26-27 ottobre; 8-9-16 novembre 1993).
2. Corso CUOA Progetto Team corso base: comportamento organizzativo per lo sviluppo del proprio ruolo di lavoro: aspetti professionali e relazionali (Altavilla (VI) giugno, settembre ottobre, novembre 1994);
3. partecipazione al convegno "I reati contro la P.A. e la riforma dell'abuso d'ufficio
Disciplina, giurisprudenza e prospettive legislative" (Milano 12-13 febbraio 1997);
4. partecipazione al corso regionale di formazione mirata per l'impatto con l'Euro (Venezia 25 maggio 1999);
5. partecipazione al convegno regionale sull'evoluzione della legislazione urbanistica e novità giurisprudenziali (Venezia 23 ottobre 2000);
6. partecipazione al seminario di studi sulla riforma della giustizia amministrativa - L. 205/2000 e problematiche connesse all'evoluzione giurisprudenziale e sul risarcimento del danno, organizzato dalla Scuola di P.A. di Lucca (Venezia 15 e 16 novembre 2000);
7. partecipazione al Corso di simulazione di un processo arbitrale organizzato dalla Camera Arbitrale di Venezia e dalla Camera di Commercio I.A.A. di Venezia (Venezia 12 giugno 2001);
8. partecipazione al Corso di arbitrato base organizzato dalla Camera Arbitrale di Venezia (Marghera (Ve) 28 e 29 marzo 2001);
9. Master di diritto processuale civile con **votazione finale 60/60**, organizzato dalla CEIDA (Roma) anno accademico **2001/2002**;
10. partecipazione al corso sul Processo di esecuzione nei confronti della Pubblica Amministrazione, organizzato dalla ITA (Roma 12,13 e14 giugno 2002);
11. partecipazione al corso su "Il bando di gara di gara: lex specialis", organizzato dall'I.G.O.P. (Venezia 17 ottobre 2003);
12. Master in diritto penale della Pubblica Amministrazione con **votazione finale 60/60**; organizzato dalla CEIDA (Roma) anno accademico **2003/2004**;
13. Partecipazione ai tre moduli del "Master in diritto processuale civile dopo la riforma del codice di procedura civile (L.28/12/05 n. 263)", organizzato dalla CEIDA (Roma aprile, maggio e giugno 2007);
14. D.lgs 81/2008 e D.G.R. n. 2401 dell'08/08/2008: adozione del sistema gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed attivazione corsi di formazione on line in materia di salute e sicurezza: sicurezza in ufficio (Venezia anno 2009);
15. Partecipazione al convegno "Gli appalti pubblici dopo il recepimento della

'Direttiva Ricorsi' (2007/66/CE): le novità in tema di procedure di aggiudicazione, di efficacia del contratto e di contenzioso" organizzato da ADN Congress s.r.l. (Venezia 07 giugno 2010);

16 Partecipazione al 56° Convegno di Studi Amministrativi "La gestione del nuovo processo amministrativo: adeguamenti organizzativi e riforme strutturali." (Varenna 23, 24 e 25 settembre 2010);

17 Partecipazione al corso "la P.A. nel processo civile e penale" organizzato dalla Maggioli Editore (Padova 28.09.2011);

18 Partecipazione al "Corso di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa" organizzato dalla Società italiana degli avvocati amministrativisti (Mestre 5, 12, 19 e 26.03.2012);

19 Partecipazione al 'Seminario di formazione obbligatoria in materia di anticorruzione (L. 190/2012)' (Venezia 29.11.2016);

20 Partecipazione al corso obbligatorio "OPERA" sulla ricerca e gestione dei fascicoli e firma digitale (Venezia agosto 2017).

Formazione professionale obbligatoria per lo svolgimento dell'attività di avvocato ex L.n.247/2012

- Conforme a quanto previsto dalla norma di legge

Competenze linguistiche

Lingua	Livello
inglese	<input type="checkbox"/> Base <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Avanzato

ANNO 2013: aggiornamento con corso di lingua inglese on line "teilmemore".

Competenze informatiche

ANNO 2011: corso di informatica di base in ambiente windows. moduli: word base e avanzato, excel base e avanzato, access base, ms internet-intranet e posta elettronica per utenti.

Venezia 30.12.2017.

Luisa Londei




DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto Lorenzo Nanni nato a VENEZIA il 03.11.1981 C.F. NRRLN250318126R, residente in Venezia (VE) Corso del Popolo 11, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

- a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013¹ e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);
- b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013² e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);
- c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;
- d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
- e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 27 gennaio 2020

IN FEDE


¹ Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.

² Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



**INFORMAZIONI
PERSONALI**



Nome	Lorenzo Magrini
Indirizzo	Corso Del Popolo 111, 30172 Mestre
Telefono	041980334
Cell.	3920081114
E-mail	lorenzo.magrini@hotmail.it
PEC	lorenzo.magrini@venezia.pecavvocati.it
Nazionalità	Italiano
Data di nascita	03/11/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA

• **Date (da - a)**

Da Ottobre 2008 svolgo l'attività di avvocato libero professionista e nel contempo collaboro con lo studio dell'avv. Paolo Maria Chersevani, studio che si occupa prevalentemente di diritto assicurativo in quanto legale di grosse compagnie assicurative (Generali Italia spa e Unipolsai spa).

Mi occupo in prevalenza di problematiche connesse al diritto civile ed particolare al diritto assicurativo, bancario e societario.

Le materie trattate in prevalenza sono:

- responsabilità civile e diritto delle assicurazioni;
- diritto commerciale e bancario;
- arbitrati e procedure fallimentari;
- attività di recupero crediti;
- esecuzione mobiliare, immobiliare e presso terzi.

Referente territoriale dello studio TLC- Dipartimento di Mass Credit Collection specializzato in recupero crediti per grandi aziende italiane (Edison, Enel, Snai)

Co-Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

Legale fiduciario di SDL Centrostudi spa, società specializzata nell'analisi delle problematiche attinenti i rapporti con il sistema finanziario e bancario, nonché con i soggetti deputati al recupero di imposte e tasse

Da Novembre 2005 a Ottobre 2008 ho lavorato presso lo studio legale dell'avvocato Paolo Maria Chersevani sito in piazza Ferretto Mestre

• **Tipo di Impiego**

Avvocato

• Principali mansioni e responsabilità

22 ottobre 2008 iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Venezia

5 settembre 2008 conseguimento del titolo di avvocato

Gennaio 2007 conseguimento del titolo di praticante avvocato abilitato

5 Novembre 2005 Iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine di Venezia

Gennaio 2005- Gennaio 2006 Collaborazione con la cattedra di Diritto Pubblico Comunitario presso l'Università di Udine

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)

- 22 marzo 2014 conseguimento Master in Diritto Bancario e Finanziario presso l'Università Niccolò Cusano;
- 22 ottobre 2008 iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Venezia;
- 5 settembre 2008 conseguimento del titolo di avvocato;
- Gennaio 2007 conseguimento del titolo di praticante avvocato abilitato ;
- 5 Novembre 2005- Iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine di Venezia;
- 28 ottobre 2005 Laurea specialistica in Giurisprudenza conseguita, presso l'Università degli Studi di Udine con tesi in Diritto Pubblico Comunitario, dal titolo "Il custode della legalità comunitaria", con il voto di 108 su 110.
- 10 febbraio 2004 Laurea triennale in Scienze Giuridiche conseguita presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Udine in con tesi in Diritto del Commercio Internazionale dal titolo "Tipologia del contratto di leasing e applicabilità della convenzione di Ottawa sul leasing internazionale", con voto di 103 su 110.
- Anno 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005 assegnatario Borsa di Studio per meriti scolastici presso l'Università di Udine;
- Maturità Scientifica presso il Liceo "G.B. Benedetti" di Venezia.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto ANNA BERTOLDI nato a MESTRE (VE) il 12-12-1937 C.F. PICMANA152L85W residente in MESTRE VIA F. DE' GUARINI 18, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

- a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconfiribilità di cui al D.Lgs 39/2013¹ e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);
- b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013² e che annualmente presenterà analogha dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);
- c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;
- d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
- e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 27 gennaio 2020



¹ Le cause di inconfiribilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.

² Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

CURRICULUM VITAE

Avv. Anna Pericoli

Piazza XXVII Ottobre n. 44

30172 MESTRE (VE)

Tel 041 988066

Fax 041 988228

E-mail: avv.annapericoli@gmail.com

PEC: anna.pericoli@venezia.pecavvocati.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Diploma di Laurea

In Giurisprudenza conseguito presso L'università Degli Studi Di Ferrara, con il punteggio di 102/110, con tesi in diritto Amministrativo dal titolo "Denuncia di Inizio Attività", relatore Prof. Avv. Francesco Volpe (2002)

Altri Titoli Professionali

Gestore della Crisi da Sovraindebitamento presso Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine Avvocati Venezia (2018)

Mediatore Accreditato ai sensi del d.lgs. 28/2010 e d.m. 180/2010 (2011)

Arbitro in materia civile e commerciale iscritto presso l'Albo Arbitri presso Camera Arbitrale di Venezia (2009)

Iscrizione Albo Avvocati presso Ordine Avvocati di Venezia (2006)

Corsi di specializzazione e Perfezionamento

"Corso di Approfondimento all'arbitrato" organizzato dalla Camera Arbitrale di Venezia (2019) – docenza e partecipazione all'intero corso

"Corso base per arbitri" organizzato dalla Camera Arbitrale di Venezia (2017) – docenza e partecipazione all'intero corso

Corso "Le prove nel processo civile" organizzato da Camera Civile Veneziana (2018)

"II° corso Breve in diritto delle successioni" organizzato da Camera Nazionale Per i Minori e la Famiglia (2018)

"3° Corso di perfezionamento in diritto Fallimentare" organizzato da Camera Civile Giulio Partesotti di Venezia (2018)

Corso di formazione per Gestori degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Venezia (2017-2018)

"Corso di Introduzione all'arbitrato" organizzato dalla Camera Arbitrale di Venezia (2017) – docenza e partecipazione all'intero corso

“1° corso Breve in diritto delle successioni” organizzato da Camera Nazionale Per i Minori e la Famiglia (2017)

“2° Corso di perfezionamento in diritto Societario” organizzato da Camera Civile Giulio Partesotti di Venezia (2017)

“1° Corso di perfezionamento in diritto Societario, Fallimentare” organizzato da Camera Civile Giulio Partesotti di Venezia (2016)

“Gli avvocati e la mediazione. Come sfruttare il mediatore per migliorare i risultati negoziali. Workshop con Dwight Golann” organizzato da Camera Arbitrale di Venezia e Ordine Avvocati di Venezia (2016)

“Corso di diritto contabile” presso Università Cà Foscari di Venezia, prof. De Angelis, anno accademico 2015/2016

“Corso di formazione per mediatori di controversie civili e commerciali” organizzato dalla Camera Arbitrale di Venezia durata 50 ore in conformità al DM 180/2010 (2011)

“Corso Approfondito di Arbitrato” organizzato dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Venezia e dalla Camera di Commercio di Venezia (2009)

“Corso di Introduzione all'arbitrato” organizzato dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Venezia e dalla Camera di Commercio di Venezia (2007)

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Avvocato del Foro di Venezia (dal 2006), specializzato in diritto civile e commerciale, delle locazioni, tecniche e metodi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR). Esperienza pluridecennale nell'ambito di gruppi societari che operano nella grande distribuzione e nella gestione di centri commerciali.

Precedenti occupazioni

Collaborazione professionale presso lo studio dell'avv. Paolo Maria Chersevani in Mestre (Ve) specializzato in responsabilità civile (dei professionisti, della pubblica amministrazione e da sinistro stradale) e fiduciario di primarie compagnie assicurative (2004-2005)

Pratica forense presso lo studio dell'avv. Francesca Mander in Mestre (Ve) specializzato in responsabilità civile (dei professionisti, della pubblica amministrazione e da sinistro stradale) e fiduciario di primarie compagnie assicurative (2002-2005)

Altre esperienze professionali Ed incarichi

Consigliere Ordine avvocati di Venezia (2019)

Responsabile della Sezione di Venezia di UNAM, Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione (2018-2019)

Tesoriere presso Camera Civile Veneziana (associazione senza scopo di lucro rivolta alla formazione degli avvocati civilisti) (2012-2018)

Tesoriere presso La Camera Nazionale Per i Minori e la Famiglia, sezione di Venezia (associazione rivolta alla formazione degli avvocati in materia di Diritto di Famiglia e Minorile) (2012-2015)

ATTIVITA' DIDATTICA

Docente al Corso di Approfondimento in Arbitrato organizzato da Camera Arbitrale di Venezia (3.2.2019) con modulo "*La fase istruttoria e la redazione dei verbali, ordinanze ed il Lodo*".

Organizzatrice e moderatrice del convegno "*Attualità e prospettive della Mediazione nel mondo forense*" organizzato da Unam e Camera Arbitrale di Venezia (11.12.2018)

Relatrice al convegno "*Doveri e responsabilità dell'avvocato nelle ADR*" modulo "*La responsabilità dell'avvocato-arbitro*" organizzato da Camera Arbitrale di Venezia e Camera Civile Veneziana (2018)

Docente al "*Corso Base per Arbitri*" organizzato da Camera Arbitrale di Venezia (2017) modulo "*Gli arbitri, le parti, i difensori, i consulenti tecnici: ruoli e rapporti deontologici. La redazione dei verbali di udienza e del lodo*"

Relatrice al convegno "*Avvio del procedimento arbitrale*" Camera Arbitrale di Venezia e Camera civile Veneziana (2016)

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto Giovanni SARTO nato a Chioggia (VE) il 01.03.1965 C.F. 573611650-1089, residente in Chioggia (VE), S. Giacomo 1252, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

- a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconfiribilità di cui al D.Lgs 39/2013¹ e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);
- b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013² e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);
- c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;
- d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
- e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 27 gennaio 2020

IN FEDE


¹ Le cause di inconfiribilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.

² Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

dati anagrafici **nome:** Giovanni
cognome: SAMBO
luogo e data di nascita: Chioggia, 01.03.1965
residenza: Chioggia (VE), Rione S. Giacomo, 1252
telefono cell.: 393.9761988 (studio: 041.2430529)
stato civile: coniugato, con un figlio.
e-mail: studioavvocatosambo@gmail.com

titoli di studio e abilitazioni **Anno 1984:** diploma di maturità tecnica commerciale (ragioniere) conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Cestari" di Chioggia.

Anno 1992: laurea in Giurisprudenza (ad indirizzo economico) conseguita presso l'Università degli Studi di Ferrara, con tesi di Laurea in "Diritto Pubblico dell'Economia" dal titolo "Il Demanio Marittimo".

Anno 1995: nomina a Vice Giudice Conciliatore di Chioggia (Ufficio ricoperto fino al 1997);

Anno 1998: abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Anno 2011: abilitazione all'attività di mediatore civile professionista;

Anno 2013: abilitazione al Patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori (avvocato cassazionista);

Anno 2017: abilitazione all'attività di mediatore civile e commerciale;

1^a studio: Via Sottomarina, 1934/C, Chioggia (VE);

2^a studio: S. Croce (F.ta Minotto), 143, Venezia;

obblighi di leva: **Anno 1992/1993:** assolto agli obblighi di leva come Obiettore di coscienza con compiti di assistenza nella terapia di un bambino con disabilità.

conoscenza lingue straniere Inglese: buona
Francese: buona

esperienze lavorative **Dal 1998 ad oggi:** esercizio della professione di avvocato;

Materie delle quali si occupa lo studio:

- Area Privatistica: diritto di famiglia, responsabilità civile, infortunistica stradale, locazioni e condominio, contratti e obbligazioni, diritti reali, successioni.
- Area Pubblicistica: diritto finanziario e societario, diritto amministrativo, volontaria giurisdizione.

Dal 2005 ad oggi: attività di formazione imprenditoriale, convegni e seminari in collaborazione con le principali associazioni di categoria operanti in Veneto.

Dal 2018: mediatore civile e commerciale presso "Business Advice" di Dolo (VE).

*Formazione
professionale
(corsi di aggiornamento)*

Anno 2018:

- *antiriciclaggio: le regole normative da rispettare e l'operatività pratica nello studio professionale con il D. Lgs. 90/2017;*
- *questioni in tema di testamento: in particolare le D.A.T.;*
- *privacy e nuovo regolamento europeo 2016/679: cosa cambia e come adeguarsi;*

Anno 2017:

- *i rapporti deontologici professionali;*
- *l'homme armé;*
- *l'appello civile: tecnica processuale e accortezze redazionali;*
- *le unioni civili e le coppie di fatto;*
- *la responsabilità professionale dell'avvocato tra rischi e strumenti di tutela;*
- *diritto dell'informatica;*
- *rapporti tra azione civile e azione penale;*
- *il giudizio di appello a cinque anni dalla miniriforma;*
- *il condominio: i beni;*
- *il condominio: l'organo esecutivo;*
- *il condominio: l'organo deliberativo;*
- *il condominio: la gestione, gli atti, il processo;*
- *doveri e divieti: profili deontologici nella gestione delle crisi;*

Anno 2016:

- *depenalizzazione: i decreti legislativi 7 e 8 del 2016. Rivoluzione o maquillage?*
- *la tutela dei diritti umani presso la Corte europea dei Diritti dell'Uomo;*
- *la concorrenza e la pubblicità negli studi legali (deontologia);*
- *le riforme giuridiche del pontificato di Papa Francesco: organizzazione, processo, matrimonio;*
- *avvocati formano avvocati (deontologia);*
- *corso di aggiornamento per mediatore professionista (Concilialex – 18 ore);*

- *il ricorso per Cassazione civile.*

Anno 2015:

- *le novità introdotte dalla legge 162/14;*
- *la negoziazione assistita in materia familiare – separazione e divorzio avanti l'Ufficiale di Stato Civile: luci e ombre;*
- *le novità deontologiche. Riflessi processuali e sostanziali;*
- *reati contro la P. A.: nuovi orizzonti normativi sulla corruzione;*
- *il compenso dell'avvocato e i nuovi parametri forensi;*
- *l'acqua: diritto fondamentale.*

Anno 2014:

- *la nuova deontologia forense – aspetti sostanziali e aspetti processuali;*
- *corso avanzato sul ricorso per Cassazione civile;*
- *formazione "processo telematico";*
- *l'evoluzione degli status familiari nei diritti nazionali e nel diritto dell'Unione europea.*

Anno 2013:

- *strategie e strumenti di tutela nel commercio con l'estero;*
- *deontologia;*
- *deontologia;*
- *informatizzazione del Tribunale (A.N.A.I.).*

Anno 2012:

- *il sovraindebitamento;*
- *corso di Euroformazione 2012 Moduli 1,2,3,4,6;*
- *Inammissibilità e Improcedibilità dell'appello;*
- *Congresso Nazionale Forense Straordinario Milano;*
- *l'abuso del processo;*
- *Master Breve in contrattualistica Internazionale;*
- *Congresso Nazionale Forense Straordinario Bari.*

Anno 2011:

- *il Decreto ingiuntivo europeo;*
- *la mediazione;*
- *le specializzazioni forensi;*
- *la mediazione civile;*
- *la testimonianza scritta;*
- *antiriciclaggio;*
- *il danno alla persona;*
- *la responsabilità da insidie stradali;*
- *tecniche di redazione degli scritti e di gestione dell'istruttoria – il processo di responsabilità civile;*
- *abilitazione mediatore civile professionista.*

Anno 2010:

- *i sinistri marittimi;*

- qual è il prezzo del dolore e del disvalore del danneggiato;
- i rapporti con i Colleghi;
- la sicurezza negli studi professionali;
- criteri e limiti alla risarcibilità del danno da morte in favore dei prossimi congiunti;
- problematiche medico legali e giuridiche in tema di A.T.P. conciliativa e prospettive della mediazione del danno alla persona.

Anno 2009:

- beni paesaggistici: tutela, ambito applicativo, regime sanzionatorio;
- il giudice nello Stato di diritto;
- obblighi imposti dal dovere di Colleganza;
- nascite indesiderate, L. 194, responsabilità medica, danni e soggetti risarcibili;
- l'ennesima riforma del processo civile;
- fonti comunitarie: applicazioni pratiche.

Anno 2008:

- la responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria;
- società a partecipazione pubblica e privata (assieme all'ordine dei dottori commercialisti di Venezia);
- la banca ed il cliente consumatore - profili di responsabilità;
- responsabilità medica, infezioni da contagio e danno esistenziale;
- la cassa previdenza forense: problematiche attuali;
- danno da morte e i criteri di liquidazione del danno;
- le prove orali nel processo civile;
- le norme deontologiche e la potestà disciplinare.

Incarichi e varie Dal 2018: componente dell'ufficio studi della Camera Civile veneziana (organizzazione della formazione professionale per gli avvocati civilisti);
 Dal 2017 ad oggi: Probo Viro della Camera Avvocati di Chioggia;
 Dal 2013 al 2017: Consigliere della Camera avvocati di Chioggia
 Dal 2006 al 2010: Consigliere della Camera avvocati di Chioggia

Hobby e Sport Lettura, musica e vela. Attività di volontariato con l'Ordine di Malta, Delegazione di Venezia (assistenza a persone con disabilità).

Il sottoscritto avv. Giovanni Sambo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto D.P.R. sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum corrispondono a verità e autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
 Chioggia, 16 giugno 2018.

avv. Giovanni Sambo

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto MARIO SCOPINICH nato a VENEZIA il 25.04.1964 C.F. SCPMRA64D25L736U, residente VENEZIA, DORSODURO N. 2781, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013¹ e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);


b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013² e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, li 27 gennaio 2020

IN FEDE


¹ Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.

² Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

Avv. MARIO SCOPINICH

Via Cappuccina, 40

30172 MESTRE (VE)

Tel. 041.5041418 Fax. 041.5041117

E-mail: studio@olivettiscopinich.it

Pec: mario.scopinich@venezia.pecavocati.it

AVV. MARIO SCOPINICH CURRICULUM

Dati anagrafici:

Mario Scopinich, nato a Venezia il 25.04.1964, residente in Venezia, Dorsoduro n. 2781 – coniugato, due figlie – militeassolto

Titolo di studio:

- Diploma di maturità Classica conseguito presso il Liceo Statale "Marco Polo" di Venezia nell'anno 1983
- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Bologna, in data 23.05.1990 con tesi in materia di diritto fallimentare dal titolo "L'Assuntore del Concordato" relatore prof. Puggeschi.

Esperienze Professionali:

- pratica forense (1990-1992) svolta presso lo Studio Legale Olivetti di Venezia;
- esame per conseguire il titolo di procuratore legale sostenuto nel dicembre 1992 (scritti) e nel febbraio 1994 (orali);
- avvocato del Foro di Venezia dal 01.03.1994, Cassazionista dal 26.10.2007;
- socio dello Studio Legale Associato Olivetti-Scopinich dal 01.07.1996;
- difensore d'ufficio penale dal 1994 al 1997;
- curatore dei minorenni presso il Tribunale Minorenni di Venezia dal 1994 al 1999.

*** **

Conoscenze specifiche

L'attività dello Studio Associato tratta prevalentemente questioni afferenti:

1) Diritto del Lavoro e Previdenziale, con assistenza soprattutto alle Aziende, sia nella fase stragiudiziale che nella fase giudiziaria.

In particolare lo Studio assiste le Aziende:

- nelle controversie individuali e collettive di lavoro;
- nelle controversie in materia previdenziale, assistenziale e contributiva;

- nelle controversie in materia sindacale;
- nelle controversie relative ai trasferimenti di azienda, con particolare riguardo alle problematiche inerenti ai rapporti di lavoro;

2) Diritto Commerciale e Societario, con assistenza alle Aziende in particolare, nelle problematiche relative:

- agli acquisti e cessioni di Aziende e rami d'azienda;
- alla contrattualistica;
- alle procedure di trasformazione, fusione e incorporazione societaria;
- alle locazioni di immobili ad uso commerciale;
- alle procedure concorsuali ed al recupero dei crediti.

3) Diritto Penale, in particolare, nelle questioni afferenti:

- alle violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni;
- il diritto penale alimentare e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
- le violazioni della legislazione sul commercio, con particolare riferimento a problematiche relative a società o gruppi societari con larga diffusione territoriale;
- costituzione di parte civile a tutela di interessi aziendali nell'ambito di società del terziario con estensione territoriale diffusa.

*** ** ***

L'attività di consulenza ed assistenza giudiziaria nelle materie suddette viene svolta prevalentemente presso le sedi giurisdizionali dell'Italia centrale e settentrionale, in particolare nelle sedi circondariali di Venezia, Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze.

Lo studio, inoltre, collabora con Studi Legali specializzati in problematiche inerenti il Diritto del Lavoro, quali, a titolo di esempio, lo studio Persiani di Roma, lo studio Spagnolo-Vigorita e lo Studio Trifirò di Milano.


- Dal 2005 al 2015 Delegato Nazionale per la Regione Veneto dell'AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani, Associazione professionale riconosciuta come associazione maggiormente rappresentativa dall'OUA e dal CNF a livello nazionale dal 2008, a difesa di una sempre maggior specializzazione degli avvocati e organizzatrice di una Scuola di Alta Formazione riconosciuta dal CNF e per la quale ho svolto attività di docente);
- dal 2011 al 2014 componente dell'Ufficio di Direzione e Amministrazione dell'AGI Nazionale;
- dal 2007 al 2015 componente del Comitato di Redazione della Rivista trimestrale ufficiale dell'Ordine degli Avvocati di Venezia "Dialoghi";
- sono autore di pubblicazioni in riviste giuridiche specializzate in materie giuslavoristiche;

- ho svolto attività di docenza in materie giuridiche, anche in corsi organizzati dall'Ordine degli Avvocati di Venezia per il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense;
- dal 2015 Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia;
- dal 2015 membro della Commissione di Certificazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Venezia;
- dal 2015 componente del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Feliciano Benvenuti" di Venezia.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi della legge n. 196/03, il trattamento dei propri dati personali.

Venezia, 31 gennaio 2020

avv. Mario Scopinich

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Scopinich', written over a printed name. The signature is stylized and cursive.

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto Gravino Sironi nato a Dolo (Vs) il 25/12/1967 C.F. STC.GZNG.FT.25D3357, residente Venezia - Via Rossini 24/3, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui al D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

- a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013¹ e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);
- b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013² e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);
- c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;
- d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
- e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, li 27 gennaio 2020

IN FEDE


¹ Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.

² Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

Graziano Stocco, nato a Dolo (VB) il 25/12/1967

residente in Venezia - Via Bissuola 81/3

DIPLOMA DI MATURETÀ SCIENTIFICA CONSEGUITO NEL 1986 PRESSO IL LICEO
MAJORANA DI MIRANO CON VOTO 57/60

LAUREA IN GIURISPRUDENZA CONSEGUITA PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PADOVA IN DATA 20 DICEMBRE 1993 CON VOTO 110 CUM LAUDE

AVVOCATO LIBERO PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI
VENEZIA DAL 26/01/1998

CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE AL PATROCINIO PRESSO LE
MAGISTRATURE SUPERIORI A FAR DATA DAL 24/10/2012

SOCIO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOVO - SPAGNOLO & STOCCO, IN
MIRANO - VIA BARCHIE NR 16

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto Alberto Vigani nato a San Donà di Piave il 16/12/1967 C.F. VGNLRT67T16H823F residente a Eraclea alla via Fausta 52, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui al D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

- a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013¹ e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);
- b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013² e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);
- c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;
- d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
- e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, il 27 gennaio 2020

IN FEDE



¹ Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.

² Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **ALBERTO ANTONIO VIGANI**

Indirizzo abitazione Via Mestre 9, San Donà di Piave (ve)

Indirizzo studio Via Fausta 52, Eraclea (ve)
tel. 0421.232172 e 0421.232181 - 6 linee r.a.
Fax. 0421.232444

E-mail a.vigani@avvocati.venezia.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 16 DICEMBRE 1967

ISCRITTO NEI SEGUENTI ORDINI PROFESSIONALI:

- o **ORDINE AVVOCATI DI VENEZIA DAL 1998;**
- o **ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI VENEZIA DAL 1996.**

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma presso il Liceo Scientifico Brandolini Rota di Oderzo nel 1987

Laurea a pieni voti in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1994

Frequenza del corso di preparazione all'Esame di Stato di Consulente del Lavoro tenuto in Milano a cura del Servizio di Formazione Permanente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (biennio 1994/1995)

Frequenza della Scuola di Formazione Forense tenuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia presso l'Ateneo Veneto (biennio 1995/1997)

Corso di formazione per Curatore Fallimentare organizzato da Unindustria.

Frequenza costante di corsi di aggiornamento professionale in entrambe le professioni

Master breve in Diritto dell'Arbitrato

Corso di preparazione alla Gestione della Crisi da Sovraindebitamento

Esperienze nel settore

Particolare esperienza in diritto civile, commerciale, di famiglia e del lavoro

(mentre gli altri componenti dello Studio seguono il diritto penale, infortunistica e delle assicurazioni).

Consulente di aziende artigianali, industriali, commerciali, associazioni no profit, sindacati e di pubbliche amministrazioni

Componente del Consiglio di Amministrazione di società di capitali

Membro del C.d.A. della "Alisea2000 S.r.l." (società partecipata dai Comuni di Jesolo, Eraclea, Musile di Piave, Ceggia e Torre di Mosto oltre che dalla società pubblica Veritas S.p.A.) dal 2016 al 2018

Già membro del C.d.A. della "Azienda di Promozione Turistica di Jesolo ed Eraclea S.r.l." (società partecipata dalla Provincia di Venezia e dai Comuni del mandamento) dal 2003 al 2006

Membro del Collegio Arbitrale di Disciplina del Comune di Eraclea dal 1995 al 1997

Vicepresidente di Gestur S.c.ar.l. (Consorzio di Gestione Arenili del Comune di Eraclea) dal 2001 al 2003

Organizzatore, coordinatore e relatore in Convegni di formazione continua, obbligatoria disposta dal Regolamento per la formazione professionale approvato dal Consiglio Nazionale Forense.

Ausiliario del Curatore Fallimentare in qualità di Consulente del Lavoro a seguito di Autorizzazione del Tribunale

Iscritto dal 2006 all'Elenco degli Avvocati di Parità della Regione Veneto

Iscritto dal 2012 all'Elenco degli Avvocati di Parità della Provincia di Trieste

Iscritto dal 2006 alle Liste del Gratuito Patrocinio Civile

Avvocato fiduciario di società private, enti pubblici ed associazioni.

ASSOCIAZIONI DI APPARTENENZA

Presidente, e prima Segretario, della Camera Avvocati di San Donà di Piave e responsabile della formazione forense

Già segretario della Consulta delle Associazioni Forensi del circondario veneziano

Componente del direttivo nazionale di Movimento Forense dal 2014, Coordinatore delle sezioni MF del Triveneto e Responsabile dell'Ufficio Legislativo Nazionale di MF dal 2016

Delegato ai Congressi Nazionali Forensi di Venezia (2014), Rimini (2016) e Catania (2018), nei quali ha presentato svariate mozioni politiche e statutarie in materia di riforma del processo civile e patrocinio a spese dello Stato (queste ultime tutte acclamate dall'assemblea congressuale)

Vicepresidente della Camera Arbitrale del Veneto Orientale

Membro fondatore dello Sportello ADS per i non abbienti (consulenza ad amministratori di sostegno) della Camera Avvocati di San Donà in colloquio permanente con i 9 Comuni del Basso Piave convenzionati

Rotary Club di San Donà di Piave

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia nel quadriennio 2019/2022

Membro di collegi arbitrali in contenziosi civilistici.

Difesa di associazioni sportive avanti il Tribunale Sportivo del CONI.

Fra le altre, difese in materia di diritto civile, del lavoro, di famiglia,

amministrazioni di sostegno, gestione del credito etc.

Già delegato presso l'Organismo Unitario dell'Avvocatura nei bienni 2014/2016 e coordinatore presso lo stesso della commissione in materia di patrocinio a spese dello Stato

Organizzatore e coordinatore del Focus sul Patrocinio a spese dello Stato durante la Conferenza Nazionale dell'Avvocatura del novembre del 2015

Redattore di svariate proposte di legge in materia di tutela dei non abbienti, depositate avanti le Camere e, in parte, diventate poi leggi della Repubblica

Già Moderatore delle Sezioni Giuridiche della più grande community italiana on line di webmaster ed appassionati di web.

Responsabile scientifico del sito web di ART. 24 Cost. (associazione no profit per la diffusione del gratuito patrocinio per i non abbienti)

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto MARTINA ZANCON nato a VENEZIA il 01.05.1968 C.F. ZNCMTN68E41736C, residente VENEZIA-CANNA REGIO, 6007, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui al D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

- a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013¹ e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);
- b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013² e che annualmente presenterà analogha dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);
- c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;
- d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
- e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, il 27 gennaio 2020

IN FEDE



¹ Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.

² Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

MARTINA ZANCAN

San Polo, 3080/L – 30125 Venezia
Tel +39 041 5240328 – fax +39 041
5242520

Email: martina.zancanibero.it

PEC martina.zancan@venezia.pecavvocati.it

CURRICULUM VITAE**ESPERIENZE PROFESSIONALI**

Avvocato civilista, iscritta all'Albo degli Avvocati di Venezia dal gennaio del 2000. Maturata esperienza nella redazione di atti giudiziari e contratti attinenti alla materia del diritto civile, in particolare locazioni commerciali, compravendita attività turistico – ricettizie, diritto di famiglia e delle successioni. Ampia esperienza anche in materia bancaria, presta attività di recupero credito, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, consulenza stragiudiziale per la gestione del credito e del debito. Dimestichezza con le procedure fallimentari.

Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia dal novembre del 2016 con delega alla formazione e al patrocinio a spese dello stato.

Gestore della crisi da sovraindebitamento presso l'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine Avvocati di Venezia.

FORMAZIONE

-1987 Maturità Linguistica presso Liceo Linguistico Santa Caterina da Siena di Mestre (VE)

-1996 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Ferrara.

-Sessione 1998 -99 Esame di Stato e conseguimento del titolo.

-3 aprile- 4 dicembre 2009 specializzazione " L'avvocato del minore nel processo civile"

-Numerosi stages di perfezionamento linguistico all'estero (Inghilterra e Stati Uniti) con soggiorni superiori ai 6 mesi.

- conoscenza lingua inglese- ottima scritto e parlato, francese e spagnolo - discreta.

CAPACITA' INFORMATICHE

Padronanza nell'utilizzo dei sistemi operativi Mec e Windows, del PCT, utilizzo software per ricerche ed aggiornamenti giuridici.

Venezia, 27 gennaio 2020

Martina Zancan


La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi all'art. 13 del D.Lgs.

196/2003.